COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VICENTINI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 247

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. (*Approvato dal Senato*). (3451). 248

PRESIDENTE 248, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 272, 274, 275, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 294, 295, 297, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324

BERLINGUER 248, 252, 255, 263, 264, 265, 279, 283, 285, 302, 307, 317, 318, 323, 324

LACONI 249, 253, 255, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 285, 288, 290, 293, 294, 297, 300, 302, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 321, 323

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. . . 250, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 295, 297, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323

NAPOLITANO GIORGIO . . 250, 252, 254, 265

PAG.

ROSELLI. . 250, 251, 256, 262, 265, 268, 273, 276, 280, 286, 290, 300, 312, 314, 315

GIOLITTI. . . . 251, 255, 256, 265, 268, 269, 270, 271, 276, 277, 282, 284, 297, 307, 310, 313, 314, 315

PINNA. 252, 253, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 272, 274, 276, 278, 279, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 300, 301, 314, 323

COCCO MARIA . . . 253, 255, 257, 260, 261, 263, 277, 283, 300, 307, 308, 322

ISGRÒ, *Relatore*. 253, 254, 255, 256, 264, 268, 273, 274, 277, 282, 283, 290, 297, 308, 323

PIRASTU. . 254, 256, 259, 266, 272, 274, 276, 277, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 291, 295, 297, 301, 302, 316, 317, 319, 323

POLANO . . 256, 273, 287, 300, 301, 306, 323

BARDANZELLU 260, 264, 307

FAILLA 324

La seduta comincia alle 9,20.

GALLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer, Caiati, Cocco Maria, Laconi, Pinna, Pirastu e Polano sostituiscono, per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente i deputati Lizzadri, Belotti, Biasutti, Brighenti, Minasi Rocco, Amendola Giorgio e Soliano.

Seguito della discussione del disegno di legge: Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. (3451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 19 aprile ultimo scorso, è stata chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la Commissione Interni, in data 17 gennaio 1962, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione esprime parere favorevole, facendo rilevare che la Commissione stessa, a maggioranza, ha respinto la proposta dell'onorevole Pirastu di suggerire delle modifiche agli articoli 3 e 5 del testo del disegno di legge, nel senso di fare intervenire nella programmazione del piano di rinascita i rappresentanti degli enti locali e di affidare alla Regione la attuazione del piano ».

Comunico, inoltre, che la Commissione Lavori pubblici, in data 24 gennaio ultimo scorso, ha espresso parere favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

« La Commissione Lavori pubblici, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 3451, ritiene che debbano essere apportate modifiche tendenti a precisare:

1°) che il piano regionale di sviluppo deve trovare la sua specificazione nel piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge urbanistica del 1942;

2°) che la aggiuntività dei previsti interventi finanziari dello Stato deve trovare specifica conferma nel piano quindicennale e nei piani annuali da approvarsi dalla Giunta regionale, a norma dell'articolo 4 del disegno di legge;

3°) l'opportunità che alla Regione vengano affidati compiti di attuazione del piano ».

Comunico infine che la Commissione Trasporti in data 17 gennaio 1962 ha espresso il seguente parere:

« La Commissione Trasporti ha deliberato di esprimere parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1°) che venga riconosciuto il diritto alla gestione e alla attuazione del piano di rinascita da parte della Regione sarda;

2°) che siano considerate realmente aggiuntive le provvidenze per la Sardegna rispetto a quelle disposte per la penisola, comprese quelle per il piano di ammodernamento delle ferrovie statali e concesse, per il piano autostradale, per la sistemazione dei porti e per l'incremento della pesca;

3°) che il termine di attuazione del piano venga ridotto a dieci anni;

4°) che nell'utilizzazione dello stanziamento per il piano di rinascita si tenga conto del reale ammodernamento delle linee ferroviarie secondarie o concesse, considerando la importanza dei trasporti come struttura portante dello sviluppo economico sardo;

5°) che siano disposte maggiori provvidenze per la piccola pesca e per lo sviluppo delle comunicazioni marittime ».

Non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione Finanze e tesoro, della Commissione Agricoltura e della Commissione Industria. Per altro le Commissioni stesse hanno lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende che non hanno voluto avvalersi della facoltà loro concessa.

Passiamo all'esame degli articoli.

BERLINGUER. Permettetemi — dato che posso essere considerato, non per età, ma per numero di legislature, un decano del Parlamento — di rivolgere una preghiera a tutti gli onorevoli colleghi. Ed è questa: gli emendamenti dovranno naturalmente essere illustrati e dibattuti, ma vorrei che tutti si attenessero a criteri della massima possibile brevità; e questo nell'interesse della discussione e per l'urgenza di concludere al più presto i nostri lavori.

PRESIDENTE. Credo che questo sia nell'interesse di tutti.

Passiamo, quindi, all'articolo 1. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, formula un piano organico straordinario di interventi da attuarsi entro un periodo di 15 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Il piano viene formulato per « zone omogenee », individuate in base alle strutture economiche prevalenti e alle possibilità di sviluppo.

Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasfor-

mazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da determinare la massima occupazione stabile e più rapidi incrementi del reddito.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi, anche straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e di ogni altro Ente pubblico a competenza generale o speciale ».

Nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma è così modificato:

« Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario di interventi ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo anche del terzo comma:

Sostituire le parole « con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario di interventi » del primo comma, e il terzo comma con la seguente formulazione:

« è delegato a disporre, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, un piano organico che coordini e indirizzi sia gli interventi ordinari e straordinari disposti con leggi dello Stato sia quelli previsti dalla presente legge al fine di raggiungere determinati obiettivi di trasformazione e di miglioramento delle strutture economiche e sociali tali da determinare la massima occupazione stabile ed un incremento dei redditi più rapido ed equilibrato ».

In via subordinata, gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano propongono di sostituire le parole « con il concorso della Regione » con le altre « d'intesa con la Regione ».

L'onorevole Laconi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

LACONI. Coi nostri emendamenti noi intendiamo sollevare tre questioni: la questione della delega, quella dell'« intesa » e quella dell'estensione della sfera di azione della Regione.

Per quanto riguarda la delega, vorrei insistere nei confronti del Ministro e della maggioranza, perché questa, secondo me, è indubbiamente una legge di delega.

Noi ci troviamo davanti ad un articolo di una legge costituzionale che dice: « Lo Stato dispone... ». Ora, in un ordinamento democratico come il nostro chi dispone è il Parlamento, e il Governo esegue. Quando gli articoli 13 dello Statuto regionale e 41 della Costituzione stabiliscono che deve essere il Parlamento a stabilire dei piani, si sancisce un principio al quale non si può derogare se non per effetto di una delega.

Il precisare qui che si tratta di una delega conferisce, secondo me, chiarezza alla legge. Del resto la Corte costituzionale ha riaffermato che in Italia l'organo pianificatore è il Parlamento, e noi non abbiamo nessun motivo per venir meno a questo principio. Quando parliamo di delega riconosciamo che il Parlamento ha detto potere; però riaffermiamo il diritto del Parlamento di delegare al Governo o ad altro organo i suoi poteri in questo campo.

Per quanto riguarda la seconda questione, la nostra posizione sulla « intesa » è nota. Ad ogni modo — e in vista di trovare un possibile accordo — vorrei far presente che in questa formulazione, una volta si parla di « intesa » e l'altra di « concorso »; e cioè si parla di « concorso » quando si tratta di accordi con il Comitato dei ministri, mentre si parla di « intesa » quando si tratta di rapporti fra Regione e Cassa per il Mezzogiorno. Ne deriva che la posizione della Regione è questa: che il suo parere non vincola il Comitato dei ministri ed è invece vincolato da quello della Cassa per il Mezzogiorno.

Secondo me, si tratta di una situazione pesante. In termini transattivi vorrei proporre di unificare le dizioni, mettendo « intesa » nei due casi, oppure « concorso » tutte e due le volte. Ognuna delle due soluzioni è, secondo me, accettabile.

La terza questione, sempre in riferimento a questo comma, è quella riguardante la sfera di azione del piano. E qui abbiamo introdotto questo concetto: che il piano organico deve coordinare non soltanto gli interventi dei quali si parla nella seconda parte del disegno di legge, ma deve investire tutta la sfera di azione della Sardegna. So bene che questa è un'affermazione più teorica che pratica, però anticipa un certo concetto di programmazione, che deve investire tutti gli interventi dello Stato.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Innanzi tutto ha fatto bene l'onorevole Laconi a mettere in evidenza che, di fatto, sono tre le modifiche sostanziali dell'articolo 1. L'onorevole Laconi ha citato la recente sentenza della Corte costituzionale, sulla quale non intendo fermarmi. Ritiene tuttavia l'onorevole Laconi che sia concepibile che un organo esecutivo quale il Comitato dei ministri debba ricevere una delega dal Parlamento? È concepibile sul piano della logica generale, dell'ordinamento giuridico del nostro Paese, che si debba parlare di una delega al Comitato dei ministri? Quando ho letto questo emendamento, la prima domanda che mi sono fatto è questa: delegato da chi? Non può essere delegato che dall'organo esecutivo, cioè dal Governo. Ma può il Parlamento delegare a sua volta il Comitato dei ministri, quando tra Parlamento e Comitato dei ministri subentra il rapporto Parlamento-Consiglio dei ministri?

Il secondo punto è quello dell'« intesa ». C'è un uso diverso tra le parole « intesa » e « concorso ». L'onorevole Laconi ricorderà che nel primo disegno di legge da me presentato si parlava di « intesa ». Senonché il Senato ha fatto la modifica per collegare il testo di questa legge all'articolo 13 dello Statuto speciale sardo: in effetti l'aver trasferito nell'articolo 1 il dettato dell'articolo 13 dello Statuto, che fissa il concorso, ha tolto ogni possibilità di replica. Ecco perché è subentrata la parola « concorso » alla parola « intesa ».

Ella però giustamente rileva: Dove si parla della Cassa si usa il termine « intesa ».

Nell'articolo 1 la parola « concorso » si riferisce chiaramente ad un rapporto politico tra Stato e Regione e, secondo il dettato dell'articolo 13, credo che non si possa ignorare che elemento primario nella definizione del piano è lo Stato. È un fatto politico. Quando subentrerà il concorso della Cassa, è un fatto tecnico. Non ho nessuna difficoltà ad accettare che lo si renda più esplicito. La parola « intesa » in quel caso vuole garantire la collaborazione tecnica della Cassa alla buona attuazione del piano. Quindi ecco la ragione dei due termini diversi. Se mettessimo « concorso » nell'uno e nell'altro caso o viceversa, annulleremmo questa differenziazione di contenuto, politico in un caso e tecnico nell'altro.

Il piano organico. Qui stiamo legiferando intorno a una legge che ha un determinato finanziamento. Ritiene la Commissione che noi possiamo utilizzare questa legge per investimenti finanziari che sono stabiliti da altre leggi? Non riesco a rendermene conto. Noi stiamo parlando di questa legge, dei 400 miliardi. Parlare del piano generale significa uscire dai termini. Quindi non troverei la possibilità di accettare questo emendamento.

NAPOLITANO GIORGIO. Per quanto riguarda l'ultima questione, l'affermazione che ha fatto ora l'onorevole Pastore ripropone temi che sono stati ampiamente discussi in sede di discussione generale. Quindi non ho intenzione di riaprire un dibattito di quel genere.

Però credo che si debba sottolineare che si è partiti da una accezione molto larga del tema di rinascita della Sardegna, quasi intendendo che si voglia, attraverso di esso, affrontare una prospettiva unitaria di sviluppo dell'economia sarda nel suo insieme. Ora l'emendamento dell'onorevole Laconi già registra un ridimensionamento di questo concetto di piano e di limiti, per lo meno a proposito del coordinamento tra tutti gli interventi dello Stato in Sardegna, sia quelli predisposti con questa legge, sia quelli predisposti con altre leggi.

A me pare che l'emendamento dell'onorevole Laconi tenga conto del fatto che in questa stessa legge per lo meno si tocca il problema di una aggiuntività degli stanziamenti previsti da questo piano; il problema cioè dei rapporti fra questo stanziamento e gli altri stanziamenti ed interventi dello Stato.

Se invece si respinge anche questo emendamento, veramente si riduce la portata del piano nei suoi termini più modesti, nei suoi termini più limitati, in modo da ridurlo esclusivamente alla funzione di un piano di utilizzazione di questi 400 miliardi; un piano di attuazione del meccanismo di incentivo che lo stanziamento prevede.

La cosa mi pare debba essere profondamente valutata. Dopo le discussioni dell'ultima seduta, cui hanno dato senza dubbio un contributo chiarificatore gli interventi dei Ministri Pastore e La Malfa, ci rendiamo conto delle difficoltà obiettive esistenti — nell'assenza di uno schema di programmazione nazionale — per la redazione ed attuazione di un piano regionale che veramente assolva ad una funzione di guida di tutto lo sviluppo economico dell'Isola; ma per lo meno attraverso questa legge si gettino le basi di un coordinamento di tutti gli interventi pubblici in Sardegna; e questo mi pare possibile e giusto.

ROSELLI. Per mozione d'ordine, debbo rilevare che, mentre sul problema della delega esistono posizioni che appaiono per il momento inconciliabili, sulle altre due questioni sollevate dall'onorevole Laconi mi pare che il Go-

verno possa trovare un accordo, trattandosi di posizioni non diametralmente opposte.

Penso che sarebbe necessario cercare di risolvere tutto il problema in un paio di giorni e ritengo che a questo scopo sarebbe estremamente utile la nomina di un Comitato ristretto, in seno al quale cercare di conciliare in breve tempo tutti i punti controversi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei pregare l'onorevole Roselli di tener conto del fatto che siamo veramente agli inizi e che può anche darsi che ad un certo momento si possa trovare l'accordo sulle diverse tesi, anche senza ricorrere al Comitato ristretto. A questo si potrebbe ricorrere in seguito, qualora ci si accorgesse che le discussioni minacciano di andare troppo per le lunghe.

ROSELLI. D'accordo, non insisto.

GIOLITTI. Vorrei esporre il mio parere sul punto sottolineato dall'onorevole Napolitano, sulla delega, sul « concorso » e sull'« intesa ».

Questa parte dell'emendamento è molto suggestiva perché tocca un'esigenza che credo siamo in molti a sentire: l'esigenza di una programmazione organica che non sia limitata soltanto alle norme di utilizzazione dei fondi contemplati dal piano a carattere straordinario. Quindi come tale l'indicazione trova favorevoli molti della mia parte politica e me personalmente.

Però debbo rilevare che ci troviamo in una situazione in cui fare il passo che l'emendamento — così come è stato formulato — ci propone, appare un po' prematuro rispetto alla situazione esistente; ciò in quanto non abbiamo ancora una programmazione nazionale in cui si possa inserire una programmazione regionale più ampia. Come facciamo noi ad attribuire alla Regione non soltanto poteri di formulazione ed attuazione del piano nella sua parte straordinaria aggiuntiva, ma anche nella parte che riguarda la gestione degli interventi ordinari dello Stato? La nostra preoccupazione sorge qui, perché l'accettazione di questo presupposto — che in linea teorica trovo suggestivo — viene a proporre una profonda modificazione a tutta la strumentazione del piano; perché il piano così come è stato fatto (e sono d'accordo su questa linea) attribuisce tutti i poteri sostanzialmente alla Regione. Salvo l'approvazione da parte del Comitato dei ministri, sarebbe infatti la Regione che formula il piano e lo attua.

Se dobbiamo invece concepire un piano che investa tutta l'attività di interventi e della Regione e dello Stato, non credo che possa essere mantenuto così come apparirebbe il rapporto fra Regione e Cassa per il Mezzogiorno e fra Regione e Comitato dei ministri; credo che finiremmo col porre un problema che esorbita notevolmente dalle dimensioni, necessariamente limitate per lo stato di necessità in cui ci troviamo, in relazione a quanto hanno detto i Ministri La Malfa e Pastore e limitatamente alla parte aggiuntiva.

Possiamo attribuire alla Regione questo piano perché è limitato; perché, invece, se vogliamo considerare il problema sotto questa nuova luce, esso non si presenta più in relazione al piano di rinascita e in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto regionale, ma verrebbe a riguardare tutte le Regioni presenti e future, mentre non abbiamo purtroppo nemmeno ancora le linee precise di una programmazione nazionale.

Quindi mi pare — e questa può essere una proposta da affrontare in una sede più ristretta — che l'emendamento debba essere accolto nella esigenza valida che esso pone di un coordinamento, perché qui si dice giustamente « piano organico che coordina ed indirizza gli interventi ». Secondo me un piano organico deve indirizzare, in modo preciso e nel senso unico e specifico che gli si attribuisce, gli interventi previsti dal piano stesso, coordinandoli con quelli ordinari. Io credo che effettivamente il coordinamento, così come si trova implicito nelle attribuzioni del quarto comma dell'articolo 1 e nel testo formulato all'articolo 6, sia ancora un po' vago, e sarebbe opportuno — secondo me — traendo lo spunto da questo emendamento proposto dagli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano, trovare una forma, una procedura di coordinamento che attribuisca al piano di rinascita una funzione ed una efficacia anche ai fini di questo coordinamento. Perché, così come è previsto il coordinamento, si stabilisce non una incompatibilità ma una eterogeneità eccessiva tra gli interventi già previsti dallo Stato e quelli messi in opera dal piano, mentre occorrerebbe effettivamente che il coordinamento fosse anche nella fase precedente a quella esecutiva e di attuazione. Quindi in questo senso credo che dobbiamo limitare necessariamente l'accoglimento di questa proposta.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei dare una spiegazione. Sono emerse due preoccupazioni. Innanzi tutto il problema se l'ultimo capoverso dell'articolo 1 è insufficiente. Sono pronto ad accettare un maggiore chiarimento. Poi c'è il problema del coordinamento. Se tutto si riduce al problema del coordinamento, cioè se non si vuol dare a questa legge un diritto di interferire nella pro-

grammazione o nelle disposizioni di provvedimenti conseguenti a stanziamenti fissati con altre leggi, debbo richiamarmi al secondo capoverso dell'articolo 4. È difficile coordinare ciò che ancora non è stato prospettato da quelli che sono gli organi stabiliti per legge. Quello che conta è che il Comitato dei ministri con l'intervento diretto dalla Regione; preso atto dei programmi dell'amministrazione ordinaria, della Cassa per il Mezzogiorno possa coordinare i diversi programmi al piano di rinascita, portando le eventuali correzioni e aggiustamenti. Quindi l'articolo 4 risponde alle preoccupazioni qui esposte.

Poi vorrei dire: guardate che stiamo sperimentando procedure assolutamente innovatrici nell'ordinamento giuridico del nostro Paese; lasciamo forme che già ci garantiscono, ché, se nell'esperienza risultassero inadeguate al fine che ci proponiamo, c'è sempre tempo di intervenire. L'interessante è che ci sia un *minimum* e l'articolo 4 offre tutte le garanzie.

Sulla aggiuntività nessun emendamento è stato presentato; mi pare che la dizione sia chiara. La mia intenzione era di garantire l'aggiuntività. Per il coordinamento mi richiamo all'articolo 4 e, se mai, possiamo dire qualche cosa in quella sede.

BERLINGUER. Ricordo che siamo innanzi al primo comma dell'articolo 1. Quello che riguarda il coordinamento, le finalità del piano e la precisazione maggiore del suo carattere di aggiuntività possono essere inserite proprio in questo primo comma, salvo precisazioni che verranno nei successivi comma e negli altri articoli. Questa è una specie di dichiarazione di carattere generale, pregiudiziale, e trova proprio il suo posto in questo primo comma. Tutto ciò che si dovrà fare in seguito per precisare quali saranno questi coordinamenti, come verranno disciplinati, eccetera, potrà trovare posto nei successivi comma o anche nei successivi articoli.

NAPOLITANO GIORGIO. Credo che si abbia un dovere di chiarezza da parte di tutti. Tra l'altro si deve tener conto del fatto che ci possono essere anche degli emendamenti che sottolineano dei limiti. Non c'è dubbio, mi pare, che nell'emendamento degli onorevoli Laconi e altri non si ponga soltanto una questione di coordinamento. È vero che l'articolo 4 affronta la questione del coordinamento, ma, a parte l'opportunità di richiamare già nella dizione generale dell'articolo 1 il concetto di coordinamento, non v'è dubbio che non si pone la questione del coordinamento, ma un'altra questione. Noi possiamo avere tre tipi di piani: possiamo avere il piano globale, che cerca di orientare le attività pubbliche e le attività private in funzione di determinati sviluppi dell'economia sarda nel suo complesso. Questo piano globale, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Pastore e dell'onorevole La Malfa fatte nella scorsa seduta, non rientra nell'ambito delle attuali possibilità, mancando uno schema di programmazione generale e così via. Possiamo poi avere al polo opposto un tipo di piano per la pura e semplice utilizzazione degli stanziamenti e degli interventi previsti. Però tra questi due estremi si può ipotizzare un altro tipo di piano, attraverso cui, pur senza pretendere di realizzare un orientamento globale dello sviluppo economico sardo, si viene per lo meno ad assicurare non un semplice coordinamento, ma un indirizzo unitario di tutti gli investimenti pubblici, di tutti gli interventi pubblici. E non c'è dubbio che l'emendamento avanza questa ipotesi.

Ora l'onorevole Pastore ci dice che neppure questo possiamo fare sulla base di questa legge: non possiamo interferire attraverso la redazione di questo piano negli orientamenti del Ministero, negli orientamenti di intervento predisposti con altre leggi. Noi con questa legge possiamo solamente assicurare la migliore utilizzazione di questi stanziamenti e stabilire un coordinamento.

Ecco perché, a questo punto, mi pare che l'emendamento abbia il valore di sottolineare questa ulteriore limitazione, ponendo in risalto che il piano non solo non è un piano globale di orientamento di tutta l'attività pubblica e privata nell'Isola, ma non abbraccia neppure tutta questa attività: serve soltanto ad orientare gli stanziamenti previsti da questa legge per evitare un accavallarsi di provvedimenti più o meno contrastanti. E mi pare necessario registrare questa ulteriore precisazione in senso limitativo degli effetti del piano.

PINNA. Per quel che riguarda le prime osservazioni, relative alla delega e ai termini « intesa » e « concorso » mi sia permesso osservare ancora che dal punto di vista formale è perfettamente ortodosso dire che è il Parlamento che delega. Dopo tutto, esiste già una giurisprudenza costante della Corte costituzionale in proposito. Osservo però che non è necessario dirlo in quanto ciò è implicito in tutte le leggi. Non è necessario dire: « ...è delegato a disporre... » quando è già detto: « ...Il Comitato dei ministri dispone... » in quanto così facendo il Parlamento conferisce una delega, un incarico.

Per quanto riguarda la sostituzione della parola « intesa » con « concorso », la posizione del mio gruppo, in via generale, è per la

parificazione delle formule, per l'uso costante dell'uno o dell'altro termine. In via subordinata chiediamo che si tenga conto, anche per scopi interpretativi, delle dichiarazioni del Ministro Pastore; che cioè quando si parla di « intesa » si intende sempre in senso tecnico, mentre quando si parla di « concorso » si riconosce l'esistenza di un rapporto politico.

COCCO MARIA. Mi sorge il dubbio che, al momento in cui variamo una disposizione legislativa generale sulla programmazione, se accettassimo il pensiero dell'onorevole Laconi, potremmo venirci a trovare eccessivamente imbrigliati nel coordinamento di detto indirizzo. È necessaria molta elasticità per adeguare una programmazione particolare che tenga conto dell'aggiuntività del piano e che possa esprimere l'esigenza di articolare una parte degli stanziamenti generali col piano regionale.

LACONI. Sulla questione della delega mi pare che l'equivoco sussista e non sia stato chiarito né dall'intervento dell'onorevole Pastore, né da quello dell'onorevole Pinna, il quale si è espresso con una frase che appare sintomatica: cioè che in tutte le leggi si delega il Governo a compiere certi atti, e non è quindi necessario specificare che si tratta di una delega. Qui sta l'equivoco. Noi stiamo facendo una legge del tutto diversa: non stiamo regolando l'attività amministrativa del Governo, ma stiamo delegando il Governo a fare un piano: questo è il punto in cui sorge la questione della delega esplicita.

PINNA. Non si sottrae tuttavia al fatto che si tratta di un principio di ordine generale; questo è un principio giuridico.

LACONI. Questo è un caso particolare, nel quale il concetto di delega è fondamentale; perché viene come conseguenza che il Parlamento deve fissare i criteri in base ai quali il Governo deve redigere il piano. Se non facciamo una delega, allora ricadiamo nel concetto di pura e semplice amministrazione.

Qui ci sono tre concezioni diverse del piano, come diceva giustamente l'onorevole Napolitano; e siccome una l'accettiamo anche noi, soffermiamoci sulle altre due, che sono:

1ª) una concezione del piano unicamente come programma aggiuntivo di investimenti;

2ª) una concezione che del piano vuol fare qualche cosa di più.

L'onorevole Cocco Maria ha detto: « ...quando avremo un piano regionale... »; ma questo è un piano regionale, in dipendenza del fatto che manca il piano regionale.

Ma noi vorremmo che ci fosse almeno l'inizio del piano: altrimenti non parliamo nemmeno di piano, ma di un programma di investimenti nel quadro della rinascita della Sardegna. Se parliamo di piano, bisogna che vi introduciamo qualcosa che significhi un piano vero e proprio.

Per quanto riguarda la questione dell'indirizzo e del coordinamento degli investimenti la formula dell'emendamento trae ispirazione dall'articolo 2 e mira, se non a modificare, almeno a nobilitare il momento del coordinamento.

Se lo si va a guardare bene, si trova che questo non è un emendamento, ma è la raccolta di una serie di articoli che già figurano nella legge, però nobilitati in modo che il momento del coordinamento dei diversi interventi della spesa pubblica diventa un momento essenziale della programmazione.

Con questo ci rendiamo conto delle difficoltà che ci sono; però occorre che si faccia avanzare questa nuova concezione del piano, altrimenti facciamo una legge di vecchio tipo, e diciamo che il piano di rinascita della Sardegna verrà quando verrà.

Infine voglio dire qualche cosa per quanto riguarda l'« intesa ». Le dichiarazioni del Ministro Pastore non mi sodisfano. A questo punto, concepito il piano in questo modo, la distinzione tra tecnica e politica è nulla o quasi nulla. Su che cosa si fonda la distinzione tra i due momenti di cui parlava l'onorevole Pastore? Al momento in cui la Regione porta il piano in sede nazionale per discuterlo col Consiglio dei ministri, il parere della Cassa per il Mezzogiorno vincola la Regione. Il dissenso è di fondo e dobbiamo rendercene conto. Noi accettiamo il fatto che non esiste la programmazione generale, non esigiamo la programmazione generale che investa anche gli investimenti privati, ma che almeno investa gli investimenti pubblici. So bene che nella realtà, anche se voi accettaste questo emendamento, esso rimarrebbe più formale che sostanziale; però almeno risponde a una certa linea. Il piano di rinascita della Sardegna dovrebbe essere un primo inizio, una prima tappa della nuova legislazione; quindi dobbiamo metterci almeno qualche cosa di nuovo. Perciò possiamo accantonare questa osservazione, ma non possiamo abbandonarla.

ISGRO', *Relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Ministro sul concetto di delega e su quello di « intesa » e « concorso », cioè sui problemi connessi alla distinzione tra il concetto prevalentemente vincolante di « intesa » e quello di « concorso », quasi come collaborazione. Però vorrei precisare — e mi pare che dalla discussione que-

sta esigenza risulti sentita unanimemente — che forse è bene indicare nell'articolo 1 sia il concetto di aggiuntività, sia quello dell'obiettivo di fondo a cui gli interventi predisposti da questa legge dovrebbero provvedere. Quindi nell'articolo 1, dopo le parole « un piano straordinario di interventi », si potrebbe aggiungere « con carattere di aggiuntività rispetto a ogni intervento disposto da altre leggi e perseguendo l'obiettivo di assicurare lo sviluppo economico e il progresso sociale ».

Questo ci consente, ai fini dell'articolo 4, che poi stabilisce il coordinamento, di precisare meglio nell'articolo 1 quello che dovrebbe essere il significato degli interventi disposti con la presente legge, cioè l'aggiuntività che dobbiamo tener presente nell'articolo 1, ed ancora poi indicare che si vuol perseguire non soltanto il progresso economico, ma anche il progresso sociale dell'isola.

Questo è il testo che propongo: « ...dispone un piano organico straordinario di interventi con carattere di aggiuntività rispetto ad ogni intervento disposto da altre leggi e perseguento l'obiettivo di assicurare lo sviluppo economico e il progresso sociale dell'Isola ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il primo va bene: garantisce l'aggiuntività. Ma il secondo credo che il proponente l'abbia inserito per la preoccupazione espressa dall'onorevole Napolitano, il quale ha detto: dopo le dichiarazioni del Ministro, emergerebbe un altro limite, un altro aspetto della limitatezza di questa legge.

Ora, aggiungendo che in ogni caso l'obiettivo finale è quell'altro, eliminiamo ogni possibile rischio e rendiamo più esplicito ciò che secondo me è già implicito nell'articolo 4. Il coordinamento non sarà un puro e semplice atto amministrativo per evitare doppioni, ma il coordinamento — come è per la Cassa per il Mezzogiorno, anche se non si è attuato perché ci sono stati degli ostacoli — deve servire a realizzare un determinato obiettivo; pertanto il Comitato dei ministri e la Regione sono autorizzati ad apportare ai singoli provvedimenti tutte le correzioni che si rendono necessarie ai fini di raggiungere l'obiettivo unitario e globale.

A me pare che in questo modo noi eliminiamo i rischi possibili e lasciamo aperte delle prospettive fino al giorno in cui avremo finalmente gli strumenti della programmazione generale.

NAPOLITANO GIORGIO. Io insisto per l'aggiunta della specificazione del carattere di aggiuntività.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Debbo esprimere una preoccupazione formale. Siccome c'è un articolo *ad hoc* che parla di coordinamento, mi chiedo se non sia il caso di trasferire questo concetto in quella sede. Ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta anche a questo punto, lasciando alla Commissione — che ha capacità tecniche e amministrative superiori a quelle del Ministro — il compito di decidere.

PRESIDENTE. L'emendamento definitivo rimane così formulato: dopo le parole « piano organico straordinario di interventi » aggiungere le altre « con carattere di aggiuntività rispetto ad ogni intervento disposto da altre leggi e perseguendo l'obiettivo di assicurare lo sviluppo economico ed il progresso sociale dell'Isola ».

NAPOLITANO GIORGIO. Propongo di inserire dopo le parole « da altre leggi » le altre « coordinando gli uni e gli altri, al fine di assicurare lo sviluppo, ecc. ».

ISGRO', *Relatore*. Sono d'accordo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Io insisterei sulla formula letta dal Presidente.

PIRASTU. A questo punto, e dato che viene accettata l'aggiunta relativa al perseguimento dell'obiettivo del progresso sociale dell'Isola, vorrei chiedere al Relatore se non ravvisi delle contraddizioni con quanto stabilito alla fine del comma successivo dello stesso articolo, dove si parla di determinare la massima occupazione. Io proporrei per il terzo comma la formula: « ...tali da determinare la massima occupazione stabile e più rapidi incrementi del reddito, con particolare riguardo ai redditi di lavoro ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Dato che dobbiamo toccare il terzo capoverso mi domando, ferma restando l'aggiuntività, se la specificazione di questo fine anziché del primo, non debba essere integrativa del terzo capoverso.

NAPOLITANO GIORGIO. Volendo, si potrebbe anche scindere l'emendamento aggiuntivo al primo comma; ma in ogni caso bisogna per lo meno realizzare un certo coordinamento di tutti gli interventi pubblici.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Io sono già di fronte a una buona esperienza circa l'impossibilità nella quale si è trovato il Comitato dei ministri a coordinare sul piano della politica generale del Mezzogiorno i vari interventi. Se voi mi fate entrare per inciso il coordinamento, allora è meglio farlo nell'articolo 1. Io preferisco parlarne in termini espliciti all'articolo 4.

GIOLITTI. Non capisco che cosa è stato acquisito e che cosa non è stato acquisito.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro proporrebbe di aggiungerlo o includerlo nel terzo comma.

GIOLITTI. Secondo il filo logico di questo articolo, dopo le finalità si potrebbe fare un comma aggiuntivo: « Per il raggiungimento delle dette finalità si deve assicurare il coordinamento, ecc. ».

PINNA. Vorrei che l'onorevole Pastore accettasse la dizione che si era concordata poco fa per l'articolo 1.

COCCO MARIA. Però al primo comma diciamo qualche cosa sulle finalità che sono poi riprese al terzo comma. Caso mai direi di far questo: al primo comma ci preoccupiamo della aggiuntività e fermiamoci a una parte dell'emendamento Isgrò. Poi prendiamo il terzo comma e nel terzo comma parliamo di coordinamento; oppure nell'articolo 4 richiameremo le finalità già proposte nell'articolo 1.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Un conto sono le finalità e un conto è lo strumento del coordinamento. Nel terzo comma si parla di finalità e qui terrei conto dell'osservazione dell'onorevole Napolitano, cioè che si tratta di finalità che si riferiscono allo sviluppo economico e al progresso sociale, ecc. Resta fermo il coordinamento, con l'aggiunta — riferita alle finalità dell'articolo 1 — dell'articolo 4. Se si vuole usare la parola « coordinamento » usiamola, ma non svuotando l'articolo 4.

ISGRO', *Relatore*. Io al terzo comma, anziché « finalità del piano », direi « nel quadro dell'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale... ».

Però è bene lasciare l'aggiuntività, il coordinamento e l'obiettivo di fondo.

BERLINGUER. Mi pare che si è già raggiunta un'intesa col collega Isgrò. Si tratta di formulazione. Mi pare che l'emendamento Isgrò vada bene. Poi vedremo all'articolo 4 se è anche il caso di eliminarlo.

LACONI. Non è questione di collocamento, ma di due dizioni diverse. Per una, il piano viene coordinato, per l'altra, il piano coordina. Se diciamo « il piano coordina », siamo d'accordo comunque si metta.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Noi diamo incarico al Comitato dei ministri e alla Regione di coordinare. Altrimenti, se diciamo « il piano coordina », viene l'interferenza negli obiettivi già fissati da altre leggi.

BERLINGUER. Sono gli altri interventi dello Stato che si coordinano a questa finalità del piano.

ISGRO', *Relatore*. Dopo la prima parte, direi: « Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, col concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario di interventi con carattere di aggiuntività rispetto a ogni intervento disposto da altre leggi, coordinando gli uni e gli altri al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola ».

PINNA. Per me va bene.

LACONI. Però rimane il problema della delega e dell'intesa.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Su questo non posso aderire. Ho specificato che sono nettamente diversi i criteri coi quali si utilizza il concorso in sede politica e l'intesa sul piano economico. Lo specificheremo meglio nell'articolo che parlerà dell'intesa per compiti tecnici.

LACONI. Desidero che risulti a verbale che queste interpretazioni sono da noi contrastate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Laconi, Pirastu e Polano, inteso a sostituire le parole « con il concorso della Regione, ecc », con le altre « è delegato a disporre, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ecc. ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'altro emendamento Laconi, Pirastu e Polano inteso a sostituire le parole « con il concorso della Regione » con le altre « d'intesa con la Regione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore Isgrò e dall'onorevole Napolitano Giorgio: « con carattere di aggiuntività, rispetto ad ogni intervento disposto da altre leggi e coordinando gli uni e gli altri al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1, che è rimasto identico, anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di aggiungere, dopo la pa-

rola « zone », l'altra « territoriali » e, dopo la parola « sviluppo », le altre « e alle condizioni sociali ».

Gli onorevoli Polano, Pirastu e Laconi hanno proposto di aggiungere, dopo le parole « possibilità di sviluppo », le altre « e alle condizioni economiche e sociali ».

L'onorevole Roselli propone di sostituire le parole « il piano viene formulato per zone omogenee individuate » con le altre « il piano viene formulato per zone e settori omogenei individuati ». Propone, inoltre di sostituire le parole « prevalenti e alle possibilità di sviluppo » con le altre « prevalenti e alle possibilità di sviluppo economico e di progresso sociale, armonicamente finalizzati ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo per l'accettazione dei primi due emendamenti.

ISGRO', *Relatore*. Anche il Relatore è d'accordo.

ROSELLI. Per parte mia, dichiaro di ritirare i miei due emendamenti.

POLANO. Non insisto sull'emendamento di mia iniziativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna e Berlinguer inteso ad aggiungere, dopo la parola « zone » l'altra « territoriali » e dopo la parola « sviluppo », le altre « e alle condizioni economiche e sociali ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 1, che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

PIRASTU. Proporrei di sostituire la dizione generica « e più rapidi incrementi del reddito » — il che può non sempre coincidere col progresso sociale — con quest'altra: « e più rapidi incrementi dei redditi con particolare riguardo ai redditi del lavoro ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Amo questa precisazione; però mi deve dare atto che quando si parla di aumento del reddito si intende anche aumento del benessere generale della Sardegna.

GIOLITTI. Penso che la questione inserita nell'emendamento Pirastu possa essere compresa nella formula: « ...la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito ».

PIRASTU. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pirastu-Giolitti inteso a sostituire le parole « e più rapidi incrementi del reddito » con le altre « e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma dell'articolo 1, che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu hanno proposto di sostituire il quarto comma dell'articolo 1, nonché l'articolo 4, e i primi due comma dell'articolo 31 col seguente articolo 1-*bis*:

« Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restando ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e quelle di ogni altro Ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministero delle partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione delle risorse locali.

Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi delle opere e comunica le decisioni adottate nel merito, d'intesa con la Regione, ai Ministeri e alla Cassa.

La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono trasmessi al Parlamento Nazionale e al Consiglio Regionale della Sardegna ».

LACONI. Questo emendamento sostanzialmente non contiene quasi nessun elemento nuovo rispetto al vecchio testo; solamente riassume in un unico articolo tutti i momenti di coordinamento che figurano sparsi nel testo del disegno di legge. Così nel primo comma del nuovo articolo troviamo l'ultimo comma dell'articolo 1; nel secondo, nel terzo e nel quarto comma troviamo riprodotte le norme previste dall'articolo 4, mentre nell'ultimo comma troviamo le norme previste dall'articolo 31.

A che fine questo? Secondo me, il raccogliere in un articolo unico tutto ciò che riguarda il coordinamento del programma del piano insieme con gli interventi normali dei ministeri, è il riassumere tutto in una procedura unica, secondo la quale questi interventi vengono utilizzati dalla Cassa del Mezzogiorno d'intesa con la Regione, conseguendo il risultato di cui parlavo precedentemente, il che serve a promuovere il coordinamento, a mobilitarlo e anticipare in una certa misura la programmazione di domani. Come sostanza non si cambia niente, salvo forse una consultazione maggiore della Regione di quanto non sia prevista nel disegno di legge. Ma questo è un dettaglio che si potrà vedere.

Inoltre, quando si parla di intervento del Ministero delle partecipazioni statali, si parla di trasformazione delle risorse locali. Questo è un punto che dovrà essere considerato dalla Commissione, perchè c'è una incongruenza nel disegno di legge. Una volta si dice che si favoriscono gli impianti di industrie di base e una volta si stabiliscono criteri di priorità per ciclizzazione delle industrie. Il criterio base deve essere quello dello sviluppo delle risorse locali.

COCCO MARIA. Se domani facessero una raffineria in Sardegna, si dovrebbe rifiutare il grezzo per lavorare?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Io condivido che si tratta di una trasposizione e ha già sottolineato l'onorevole Laconi che è una novità di cui già abbiamo discusso. Perciò pregherei di non includere il quarto comma in questo emendamento, prima perché ripete quello che è detto nel secondo e poi perché prevede quella intesa con la Regione che non era prevista dall'articolo 4. Credo che, se non accogliessimo questo quarto comma, non avrei nessuna ragione per oppormi all'emendamento.

Il secondo comma dice: « Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere da eseguire nel territorio regionale ».

Il quarto comma dice: « Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi delle opere e comunica le decisioni adottate nel merito, d'intesa con la Regione, ai Ministeri e alla Cassa ».

Il Comitato dei ministri esamina, presente il Presidente della Regione. Pregherei di togliere l'intesa con la Regione. Per il resto possiamo accettarlo.

LACONI. Non capisco questa riserva. Si tratta di interventi dello Stato nella Regione sarda. È possibile che sia così preoccupante un concorso della Regione in questo coordinamento?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ritiene che il Presidente della Regione debba essere considerato un fantoccio nell'ambito del Comitato dei ministri? È in quel momento che avviene l'intesa, dopo il consenso esplicito del Presidente della Regione.

Inoltre pregherei di mantenere l'articolo 31 trasferito qui nella sua attuale dizione.

LACONI. Perché dobbiamo dire « prima trasformazione »?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vuole che vadano a prendere le cose che sono fuori e non quelle che sono in Sardegna? Evitiamo le cose pleonastiche, altrimenti appesantiamo la legge. Dobbiamo garantirci che alcune cose siano possibili e siano fatte. La « prima trasformazione » investe le risorse locali. Noi abbiamo questa legge che vincola il Ministero delle partecipazioni statali a intervenire anche nelle prime trasformazioni. Poi in altra sede, quando si dovrà discutere il piano che predispone il Ministero delle partecipazioni statali, quello sarà il momento in cui si potranno sollevare le grosse questioni. Il problema è risolto con l'impegnarlo anche nelle industrie di prima trasformazione.

LACONI. Basta dire « di trasformazione », non c'è bisogno di aggiungere il « prima ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Fino a questo momento l'intervento dello Stato prevale in una certa direzione. Togliendo la parola « prima », naturalmente estendiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Laconi, Polano e Pirastu diretto a sostituire il quarto comma dell'articolo 1, nonché l'articolo 4 e i primi due comma dell'articolo 31 con il seguente articolo 1-*bis*, così modificato:

« Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straor-

dinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di ogni altro Ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministero delle partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

Il Comitato dei ministri esamina le direttive di intervento e i programmi delle opere e comunica le decisioni adottate nel merito, ai Ministeri e alla Cassa.

La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono trasmessi al Parlamento Nazionale e al Consiglio Regionale della Sardegna ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 1 che risulta così formulato:

« Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario di interventi, con carattere di aggiuntività rispetto ad ogni intervento disposto da altre leggi e coordinando gli uni e gli altri al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola.

Il piano viene formulato per " zone territoriali omogenee ", individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali.

Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da determinare la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 1-*bis* che risulta così formulato:

« Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro delle partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

Il Comitato dei ministri esamina le direttive di intervento e i programmi delle opere e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri e alla Cassa.

La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101 e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Ogni deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

Alle sedute del Comitato dei ministri può essere chiamato a partecipare, senza diritto a voto, il Presidente del Centro regionale di sviluppo di cui all'articolo 3 ».

Il primo comma è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi hanno proposto di sostituire le parole « con il concorso della Regione » con le altre « d'intesa con la Regione ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Tale emendamento risulta superato dalla discussione già fatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pirastu, Polano e Laconi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 2, che è identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale comma è così modificato:

« Alle sedute del Comitato dei ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale ».

Gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi hanno proposto di sostituire le parole « un assessore designato » con le altre « due assessori designati ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Per tale emendamento pregherei di tener conto che vi è un solo assessore per il piano di rinascita e non si riesce a capire perché dobbiamo prevedere la partecipazione di due assessori. Devo quindi mantenere fermo il testo secondo il quale alla seduta partecipa un assessore.

LACONI. Vorrei spiegare perché abbiamo presentato l'emendamento: in realtà ciò è stato fatto per passare dalla rappresentanza personale al concetto di delegazione.

PIRASTU. E questo non esclude la partecipazione dell'assessore alla rinascita.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Me ne ero reso conto; ma debbo insistere nel non accettare l'emendamento. Per me uno è una rappresentanza.

LACONI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. L'emendamento Pirastu, Polano e Laconi deve ritenersi pertanto ritirato. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 2 che risulta così formulato:

« Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un Assessore designato dalla Giunta regionale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne dó lettura nel testo approvato dal Senato:

« È istituito, con sede a Cagliari, il Centro regionale di sviluppo.

Il Centro regionale di sviluppo è composto da rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, delle amministrazioni provinciali, delle camere di commercio, industria e agricoltura e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni di categoria, nonché da rappresentanti delle associazioni professionali dei tecnici designati dalle organizzazioni regionali di categoria e da tre esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto della presente legge, designati dal Presidente della Regione.

Il Centro è presieduto da un assessore regionale designato dalla Giunta. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Ispettorato compartimentale agrario, dell'Ispettorato regionale delle foreste, dell'Ufficio distrettuale delle miniere, dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e di altri organi statali e di enti pubblici aventi sede in Sardegna, nonché rappresentanti di enti e organizzazioni operanti in settori di attività che

interessano la presente legge. Quando vengono discussi programmi di intervento riguardanti una determinata zona, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Centro i sindaci dei comuni interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale sardo provvede alla determinazione delle rappresentanze e alla nomina dei membri, su designazione degli enti interessati. Provvede inoltre alla emanazione di un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'attività del Centro.

Al Centro regionale di sviluppo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere e coordinare studi per individuare le necessità economiche e sociali dell'Isola e le essenziali prospettive di sviluppo della Regione, in ordine agli interventi pubblici e privati;

b) presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del piano quindicennale e dei programmi annuali;

c) esaminare i programmi da eseguirsi dalla Sezione speciale della Cassa, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalle altre Amministrazioni dello Stato e proporre al Comitato dei Ministri gli opportuni provvedimenti, ai fini del coordinamento di cui al successivo articolo ».

Lo stesso articolo 3, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, risulta sostanzialmente modificato.

Dò lettura del primo comma dell'articolo 3 nel nuovo testo:

« La Giunta regionale predispone, avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di sostituire tale primo comma con i seguenti comma:

« La Regione predispone il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Per formulare il piano, la Regione si avvale di suoi organi tecnici che opereranno col concorso della Cassa per il Mezzogiorno ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di aggiungere, dopo le parole « la Giunta regionale » le altre « sentito il Consiglio regionale ».

Gli stessi onorevoli Laconi, Pirastui e Polano hanno altresì proposto di sostituire le parole « d'intesa con la Cassa » con le altre « col concorso della Cassa ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sostituire le parole « La Giunta regionale » con le altre « La Regione ».

PINNA. In poche parole vorrei illustrare lo spirito che anima il nostro emendamento. A parere nostro è pleonastico dire « la Giunta regionale sarda » o « il Consiglio regionale ». Già la volta scorsa il Ministro La Malfa ha spiegato che anche il Governo considera superflua questa espressione, perché naturalmente la Giunta regionale non è che un organo esecutivo che non può non sentire l'organo legiferante: il Consiglio regionale.

Mi pare comunque che l'esigenza rappresentata dianzi dall'onorevole Laconi sia meglio espressa con la formula « la Regione », perché così dicendo si intende e Giunta e Consiglio regionale, evitando così l'ambiguità della formula « Giunta regionale sarda » e « Consiglio regionale sardo ». La nostra formula è pù comprensiva e praticamente più esatta.

BARDANZELLU. Credo anch'io che questa formula sia migliore.

COCCO MARIA. Vorrei una chiarificazione, rispetto al testo che il Ministro ha presentato per l'articolo 3, primo comma, dove si dice che la Giunta regionale predispone, avvalendosi dei suoi organi tecnici, che operano d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Quali sono gli organi tecnici?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non vorrei ripetere ciò che è stato oggetto di replica in sede di discussione generale e che è stato richiamato qui dall'onorevole Pinna. Abbiamo cercato per conto nostro di capire il più possibile perché si dice « sentito il Consiglio regionale ». Non siamo riusciti a renderci conto di questo. Vi sono rapporti costituzionalmente stabiliti tra Giunta e Consiglio regionale, né appare giusto specificare la funzione del Consiglio rispetto alla Giunta come funzione consultiva. Anche se non è nelle sue intenzioni, non c'è dubbio che questo emendamento riduce il ruolo del Consiglio regionale a questa funzione. Quindi non possiamo accettarlo. Invece c'è una soluzione

che potrebbe essere accolta, ed è quella contenuta nella prima parte dell'emendamento Giolitti, Pinna, Berlinguer, sostituendo cioè le parole « la Giunta regionale » con le altre « la Regione ». In questo modo si usa una dizione più comprensiva e si lasciano inalterati i rapporti tra Giunta e Consiglio il quale eserciterà, come è naturale, il suo controllo politico sulla prima.

Il secondo emendamento riguarda l'intervento della Cassa e credo che già ci siamo spiegati in proposito. È evidente che qui ci vuole l'intesa, perché siamo su quel piano tecnico di cui prima parlavamo.

Quindi il Governo accetta l'emendamento inteso a sostituire le parole « la Giunta regionale » con le altre « la Regione ».

COCCO MARIA. Vorrei domandare se gli organi tecnici di cui la Regione si avvarrà sono quegli organi che debbono operare d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno o se non sia meglio dire: « La Regione predispone, avvalendosi dei suoi organi tecnici e d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale... ecc. ».

PINNA. Noi siamo favorevoli alla formulazione del Governo, perché è più chiaro che l'intesa si stabilisca tra organi tecnici; altrimenti andiamo a finire nell'ostacolo rappresentato or ora dall'onorevole Pastore per le formule di « intesa » o di « concorso ». Se si stabilisse che la formula « d'intesa » ha meramente valore tecnico, sarebbe giusto dire: « avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa... ». Altrimenti si istituisce un rapporto politico.

COCCO MARIA. Sono d'accordo sotto questo profilo.

PINNA. Io insisterei per la divisione in due capoversi, in modo da distinguere i due momenti, anche se lasciamo « intesa » anziché « concorso ».

« La Regione predispone il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Per formulare il piano, la Regione si avvale di suoi organi tecnici che opereranno col concorso della Cassa per il Mezzogiorno ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. La formula espressa dal collega Pinna in questo momento circa l'uso del termine « d'intesa » o « col concorso » cadrebbe se dovessimo accettare la divisione, cioè la Regione predispone col concorso della Cassa per il Mezzogiorno il piano generale; poi, formulato il piano, la Regione si avvale dei suoi organi tecnici che operano d'intesa. Quindi manteniamo il testo com'è.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano non insistono nei loro emendamenti, questi si intendono ritirati. Pongo in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna e Berlinguer, inteso a sostituire le parole « la Giunta regionale » con le altre « la Regione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 3. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

« Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi quinquennali e di programmi annuali nell'ambito del piano generale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che il Governo ha presentato un ulteriore emendamento, inteso ad inserire dopo il secondo comma dell'articolo 3, il seguente comma aggiuntivo:

« Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al comma precedente, la Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio ».

LACONI. Vorrei un chiarimento. Evidentemente l'ufficio che viene creato per effetto di questo emendamento è un ufficio nazionale per la programmazione che comincia a funzionare per la Sardegna; ma è pur sempre un ufficio della Cassa. Sarei pertanto d'accordo per la sua istituzione se poi all'articolo 10 *bis* si stabilisse che la spesa relativa è a carico della Cassa; mentre comprenderei che gli oneri relativi ad un ufficio locale, nel caso in cui venisse costituito, ricadessero sul piano per la Sardegna.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. La necessità dell'ufficio è conseguente alla istituzione di rapporti fra la Regione e la Cassa. Questo significa che non si tratta di un ufficio a carattere nazionale bensì di un ufficio destinato ad assicurare una maggiore rapidità e continuità nell'attuazione del piano. Il suo scopo non può essere inteso diversamente: ecco perché non so se gli oneri ad esso rela-

tivi potranno far carico alla Cassa, il che in definitiva significherebbe sottrarre alla Cassa le disponibilità destinate alle sue attribuzioni specifiche.

Quindi l'interpretazione secondo la quale si tratta di un ufficio a carattere nazionale mi pare azzardata, e per questo sono contrario ad addossare alla Cassa le spese relative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Governo e inteso ad istituire un apposito ufficio della Cassa per lo svolgimento delle attribuzioni connesse all'attuazione del piano.

(*È approvato*).

Comunico che gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi hanno proposto il seguente comma aggiuntivo, da inserire dopo l'emendamento governativo testé approvato:

« L'onere per il funzionamento di tale ufficio è a carico del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 3. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« La Giunta regionale provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sostituire le parole « la Giunta regionale » con le altre « la Regione ». Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu hanno proposto di sostituire il terzo comma con i seguenti:

« La predisposizione e la istituzione degli organi regionali e di zona per l'elaborazione del piano e dei programmi annuali e la fissazione delle relative procedure spettano alla Regione autonoma.

Tali organi dovranno essere costituiti in modo da consentire la partecipazione delle amministrazioni provinciali e comunali, nonché delle oganizzazioni sindacali alla elaborazione sia del piano sia dei programmi regionali e di zona ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per la elaborazione del piano e dei programmi, la Regione dispone misure e organi atti alla consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e delle amministrazioni comunali e provinciali nelle diverse zone ».

L'onorevole Roselli propone di aggiungere, dopo le parole « del piano e dei programmi », le altre « e quanti altri esperti o responsabili dei vari ordinamenti sia necessario ed opportuno consultare ».

LACONI. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di accogliere il nostro emendamento. Infatti, mentre secondo il meccanismo attuale il Consiglio regionale ha modo di vedere il programma annuale, ciò non è possibile per quanto riguarda il programma quindicennale; mentre non c'è motivo per cui non lo debba vedere. Ora, che sia previsto che prima di presentare il piano al Comitato dei ministri, la Giunta regionale senta il Consiglio regionale, questo mi pare il minimo. Non posso fare a meno di ricordare che in Sicilia si sta compilando un piano che deve venire approvato per legge dal Consiglio regionale. Va bene che alla Sicilia lo Stato dà i contributi sotto altra forma, ma ciò non può esimere dal sentire il Consiglio regionale in una materia di tanta importanza.

Questa è la prima modifica. La seconda invece è formale; tuttavia riveste una certa importanza. In sostanza, invece di un unico capoverso noi penseremmo di farne due, in modo che in un primo momento venga configurato l'accordo fra la Giunta e il Comitato dei ministri; e in un secondo momento sia posta la questione della Cassa. Però non si modifica nulla, salvo il modo di presentazione della questione.

PINNA. Credo che il nostro emendamento sia sufficientemente ampio.

ROSELLI. Siccome anche le camere di commercio, per esempio, possono dare utili suggerimenti, direi che in senso lato l'emendamento dovrebbe comprendere anche le amministrazioni locali.

LACONI. La storia del nostro emendamento è nota. Nel disegno di legge originariamente erano previsti i centri di sviluppo. La giustificazione data dal Governo all'omissione di questo riferimento sta nel fatto che si è voluto attribuire alla Regione il potere di costituirli.

Noi siamo d'accordo su questo concetto; però pensiamo che sia bene affermare ciò — dato che si tratta di una spesa che è fuori del bilancio della Regione — proprio nella legge che dà alla Regione il potere di costituire questi organi.

COCCO MARIA. Perché dobbiamo pensare a nuovi organi della Regione quando abbiamo a disposizione i normali organi amministrativi?

PINNA. Qui non si dice che si prescinde dagli organi esistenti: il nostro emendamento dice che la Regione « ...dispone misure ed organi... » che possono essere gli stessi esistenti o anche altri diversi. Perché dobbiamo evitare la possibilità di consultare degli esperti?

COCCO MARIA. Non vedo perché si debba evitare, dato che questi si trovano nei quadri normali dell'amministrazione periferica.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Anche qui abbiamo già anticipato la nostra posizione reciproca nella discussione generale. Il fatto nuovo in questo emendamento è la introduzione delle organizzazioni sindacali nel processo di pianificazione. Su questo siamo tutti d'accordo e il testo governativo parla chiaro.

Le novità invece cominciano laddove si vuole istituzionalizzare la consultazione con le amministrazioni comunali e provinciali e, secondo l'emendamento Roselli, con quanti altri esperti e responsabili è necessario.

L'onorevole Laconi aveva cominciato a ricordare che eravamo arrivati a diverse conclusioni; però siamo tutti d'accordo nel ritenere che abbiamo fatto bene ad abbandonarle, perché si correva il rischio di creare un organismo complesso: di quelli che, pur rispondendo teoricamente a principî democratici, finiscono per creare remore.

D'altra parte abbandonando questa soluzione avremmo commesso un atto ingiusto se avessimo escluso i sindacati dal processo di pianificazione. Così si è pensato di mantenere l'obbligo della consultazione delle organizzazioni sindacali. Si è, quindi, mantenuto il riferimento, esplicito e vincolante, ai sindacati, mentre per tutti gli altri organismi, soprattutto per quelli amministrativi comunali e provinciali — come del resto si disse nell'altra seduta, in sede di discussione generale — la Regione è libera di scegliere. È vero che la stessa libertà di scelta la Regione avrebbe potuto avere nei riguardi dei sindacati; ma ricordo che nell'altra seduta fu chiaramente manifestata l'espressa volontà di assegnare un ruolo pubblico anche ai sindacati.

Quindi, seguendo la linea che ci portò a sopprimere i centri regionali, vi chiederò di mantenere il vincolo esclusivamente per le organizzazioni sindacali, escludendo gli enti locali in quanto la Regione è pienamente libera di consultare le amministrazioni locali. Altrimenti verremmo ad istituzionalizzare la consultazione di altri organismi, e la cosa non servirebbe certo ad accelerare l'elaborazione della legge.

Ecco le ragioni per cui insisterei per il testo del Governo. Oltre tutto direi all'onorevole Pinna — che ha scambiato qualche opinione con la onorevole Cocco Maria — che non deve essere sottovalutata la preoccupazione della collega di non creare nuovi organismi quando i compiti richiesti possono essere svolti da quelli esistenti.

BERLINGUER. Mi pare che qui ci sia una questione di sostanza ed una questione di eventuale interpretazione.

La questione di sostanza è questa: si tratterà di procedere per zone. Ora, mi pare evidente che il parere delle amministrazioni locali di quelle zone sia utilissimo. Noi diamo atto al Governo di avere inserito la necessità della consultazione degli organismi sindacali; ma mi pare che anche la consultazione degli enti locali sia di grande interesse al fine di pervenire a soluzioni veramente idonee.

Ma c'è un altro pericolo, a mio avviso; ed è questo: dice l'onorevole Pastore: noi abbiamo tenuto conto della consultazione degli organismi sindacali, mentre non viene esclusa dal nuovo testo quella degli organismi locali. Ora, può accadere che con questa modificazione del testo, invece che rendere possibile la consultazione di tali enti locali, si possa interpretare nel senso che la Regione non può consultare questi enti locali. In realtà questa interpretazione è adottata, rispetto ai lavori preparatori, anche per altre leggi; perciò io direi di lasciare questa possibilità, tanto più che si tratta di consultazione, non di parere vincolante. Credo perciò che il Ministro farà cosa buona accettando questo emendamento tanto più che esso non ha importanza fondamentale.

LACONI. Vorrei chiedere un chiarimento: eventualmente il Ministro e il Relatore sarebbero contrari anche alla pura e semplice accettazione del nostro emendamento limitatamente al primo comma: « La predisposizione e la instituzione degli organi regionali e di zona per l'elaborazione del piano e dei programmi annuali e la fissazione delle relative procedure spettano alla Regione autonoma »?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Ho appena affacciato la preoccupazione di non mettere in piedi dei « carrozzoni » che finirebbero per intralciare, anziché snellire, la realizzazione del piano. E mi riferivo alle amministrazioni comunali e provinciali, partendo dal presupposto che è nei diritti della Regione di consultarle nella misura che interessa la Regione agli effetti della stesura del piano.

Accettando il primo comma dell'emendamento Laconi, sarebbe come far rientrare dalla finestra quel che è stato estromesso dalla porta quando abbiamo escluso il famoso centro regionale. Si torna così a parlare di organi che evidentemente potrebbero costituire l'*optimum* quando avessimo fatto degli ulteriori passi innanzi in tema di ordinamento regionale, ma che in questo momento non potrebbero che rappresentare una remora. Ecco perché mi oppongo.

Per la parte che mi ha già visto in discussione coi colleghi Giolitti, Pinna e Berlinguer e perché non è per una ragione ideologica o politica, io debbo insistere. Dirlo per legge, fa nascere per la Regione un obbligo costituzionale e organizzativo, mentre secondo me gli organi della Regione potranno impegnare la Regione e farlo, ancora più in là di quello che sia il suo interesse.

Io insisterei nell'interesse comune di non mantenere queste due ultime righe dell'emendamento. Non avrei tutte le preoccupazioni della onorevole Cocco, perché la Regione qualche cosa dovrà fare per strumentare il piano, e vedrà che cosa deve fare.

ISGRO', *Relatore.* Associandomi alle considerazioni dell'onorevole Ministro, vorrei richiamare il significato del passo innanzi che si è fatto con il terzo comma, cioè col comma che suona: la Giunta regionale provvede a consultare le organizzazioni sindacali. Voi sapete che siamo di fronte a questa difficoltà di carattere generale, al problema degli strumenti della programmazione generale.

PINNA. Non è su questo il dissenso.

ISGRO', *Relatore.* Il dissenso è sulle organizzazioni sindacali. Credo che indicare le organizzazioni sindacali, che normalmente non vengono consultate, sia già un elemento positivo. Non possiamo giungere a indicare quelli che sono gli organi normali di consultazione. Penso quindi che si debba accettare questo testo.

BARDANZELLU. Trovo che l'aver fissato il principio della consultazione delle organizzazioni sindacali è una novità che bisogna fissare e proprio perché è una novità bisogna individuarla e indicarla, perché le altre consultazioni di indole amministrativa sono supposte. Perciò lascerei quest'ultimo comma, aggiungendo una parola, e cioè « la Regione provvede a consultare anche le organizzazioni sindacali »; perché tutte le altre consultazioni sono presupposte. È la novità delle organizzazioni che viene introdotta. Le altre consultazioni sono ammesse e presupposte.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Io capisco la sua buona intenzione, ma quell'« anche » riduce il valore politico della consultazione sindacale. Non era nelle sue intenzioni, ella voleva risolvere l'altro problema.

PINNA. Suggerisco un emendamento, che elimina le sue perplessità relative a una possibilità di costituire un « carrozzone ». Vorrei nel mio emendamento eliminare la parola « organi » e dire: « La Regione dispone misure adatte alla consultazione ecc. ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Non possiamo mettere sullo stesso piano organizzazioni sindacali ed enti locali. Il fatto nuovo sta nel mettere finalmente i sindacati in una posizione per la quale senza volerlo li introduciamo al livello degli enti che già hanno tutti i diritti sul piano della consultazione.

PINNA. Però mettiamo « misure atte alla consultazione delle organizzazioni di lavoro e, se necessario, delle amministrazioni comunali e provinciali ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* È pleonastico.

BERLINGUER. Ma è anche un'esigenza sentita.

LACONI. Eventualmente l'aggiunta per le amministrazioni potrebbe figurare a parte, ma il sacrificare quegli organi per mettere le organizzazioni locali, non mi pare opportuno.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Sono pronto ad aderire alla proposta di eliminare gli organi. Questa, in fondo, era la proposta del Governo.

LACONI. La consultazione di una Commissione a carattere consultivo di cui facciano parte i sindacati, è una cosa interessante.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Non vorrei che voi credeste che io ricorra sempre a un diritto della Regione di fare tutto quello che vuole. È ovvio anche in questo caso che, se per la Regione nell'adempiere a questo dettato non ci sono divieti di sorta, non vedo perché si dovrebbe andare a stabilirli in questa legge.

ISGRO', *Relatore.* Ritengo veramente prezioso l'inserimento delle organizzazioni sindacali nell'articolo.

Per quanto riguarda l'inserimento delle amministrazioni comunali e provinciali, ritengo che, se giungiamo a codificarlo, non possiamo trascurare nemmeno altri eventuali strumenti, come esperti di varie categorie. Quindi: o non giungiamo a questa specificazione oppure dobbiamo lasciare aperta la possibilità di altre aggiunte, per evitare di restringere alle amministrazioni comunali e provinciali una consultazione che risulterebbe ristretta da una specificazione.

Il concetto, secondo me, non può essere invece limitato; e, come relatore, vi pregherei di non insistere, accettando la specificazione limitatamente ai soli organismi sindacali.

NAPOLITANO GIORGIO. Non c'è dubbio che si debba lasciare in tutta la sua importanza il concetto della consultazione dei sindacati.

Per quanto riguarda la consultazione delle amministrazioni si dice che è inutile specificarla perché è nell'ordine normale delle cose. D'altra parte, se si prevedesse la consultazione « ove necessario », si farebbe una precisazione un po' limitativa.

Il fatto è che ancora una volta affrontiamo un problema che poi dovrà essere definito in modo più generale: quello della funzione che in una programmazione di base devono avere gli enti locali.

Il problema è molto complesso: se ne è parlato anche in sede di discussione generale; e credo che si farebbe un passo innanzi trovando una formula che lasci aperto il discorso senza la restrizione dell'inciso « ove necessario ».

Vogliamo assicurare la collaborazione degli organi locali alla elaborazione dei piani regionali: questa è la grossa questione. Si tratta di trovare una formula che sottolinei questa esigenza e che lasci aperta la questione per successive soluzioni.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. L'osservazione finale dell'onorevole Napolitano porta come soluzione proprio quella di non parlare delle amministrazioni comunali e provinciali, limitando la formula dell'inserimento ai sindacati per lasciare alle leggi successive la possibilità di estendere le norme di consultazione. Escludo che l'omissione di questi enti dalla formula significhi un divieto di consultazione.

BERLINGUER. Vorrei che nel verbale, a titolo interpretativo, venissero registrate le dichiarazioni del Ministro rispetto ad ogni altra possibilità di consultazione da parte della Regione; e particolarmente della consultazione di esperti locali cui ha accennato l'onorevole Isgrò.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ho nessuna difficoltà che risulti ufficialmente che queste prospettive di consultazione rimangono aperte.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo?

LACONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Laconi, Polano, Pirastu sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Onorevole Giolitti, mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo?

GIOLITTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna, Berlinguer sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Onorevole Roselli, mantiene il suo emendamento, non accettato dal Governo?

ROSELLI. No, signor Presidente?

PRESIDENTE. L'emendamento Roselli si intende pertanto ritirato.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3 che risulta così modificato:

« La Regione procede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di aggiungere, dopo il terzo comma dell'articolo 3, il seguente comma:

« Il piano quindicennale e i piani annuali predisposti della Giunta sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ».

Onorevole Laconi, mantiene il suo emendamento?

LACONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Tale emendamento aggiuntivo deve ritenersi pertanto ritirato.

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 3 che risulta così formulato:

« La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì allo formulazione di

programmi quinquennali e di programmi annuali nell'ambito del piano generale.

Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al comma precedente, la Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio.

La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato.

« La Giunta provvede, sentita la Sezione speciale, alla redazione del piano quindicennale e dei programmi annuali e alla presentazione di essi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno per l'approvazione ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo risulta soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 si intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di cui al piano quindicennale e ai programmi annuali, è costituita una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno, con sede legale a Cagliari.

La Sezione speciale è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente della Cassa e composto:

a) da un Vicepresidente, designato dalla Giunta regionale sarda;

b) da 7 membri, di cui 4 designati dal Consiglio dei Ministri e scelti tra i Consiglieri di amministrazione della Cassa, e 3 dalla Giunta regionale.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata al Collegio dei revisori funzionante presso la Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 19 agosto 1950, n. 646, integrato da un revisore nominato dalla Giunta regionale.

La Sezione speciale, per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 1, opererà con gli stessi poteri attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la durata necessaria all'attuazione del piano, anche oltre i limiti di tempo previsti dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Cessata l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, la Sezione speciale assumerà personalità giuridica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà con proprio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei quattro membri di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Agli effetti della esecuzione delle opere previste nel piano si applicano le norme dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma dell'articolo 5 è così modificato:

« L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna ».

Al primo comma dell'articolo 5, sono stati presentati due emendamenti: con il primo, che reca la firma degli onorevoli Berlinguer, Pinna e Giolitti, si chiede la sostituzione delle parole « è delegata » con le altre « è attribuita »; con il secondo, proposto dagli onorevoli Pirastu, Laconi e Polano, si chiede di sostituire le parole « è delegata », con l'altra « spetta ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. La posizione del Governo in ordine a questi due emendamenti è che si debba mantenere il concetto dell'attuazione del piano da parte della Regione autonoma della Sardegna. Pertanto non è possibile accoglierli.

PIRASTU. Non insistiamo per la votazione.

PINNA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, anche noi non insistiamo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Berlinguer, Pinna, Giolitti e Pirastu, Laconi, Polano si intendono pertanto ritirati.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Ne dò lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri

per il Mezzogiorno, il Ministro del tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa ».

Al secondo comma sono stati presentati due emendamenti. Il primo, a firma degli onorevoli Pinna, Giolitti e Berlinguer, è inteso a sopprimere le parole « dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa ».

Il secondo, che reca la firma degli onorevoli Pirastu, Laconi e Polano, è inteso ad aggiungere, dopo le parole « espletamento dei compiti » la parola « tecnici ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Coerentemente a quanto detto poc'anzi, dichiaro di accettare l'emendamento Pirastu che propone di aggiungere la parola « tecnici » dopo l'altra « compiti ».

Per quanto riguarda l'emendamento Pinna, Giolitti e Berlinguer devo dire che non posso accettarlo perché gli uffici disposti a Roma per l'elaborazione e l'assistenza alla esecuzione del piano di rinascita sarda solo di questo si occuperanno, sicché non c'è alcun rischio che l'imputazione di spesa a carico degli stanziamenti del piano possa risolversi in un indebito finanziamento di uffici volti alla programmazione generale ed a carattere nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Pinna, Giolitti e Berlinguer.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Pirastu, Laconi e Polano.

(*È approvato*).

LACONI. Nel secondo comma di questo articolo si parla, se non vado errato, di rate semestrali. A mio avviso, ciò costituisce una vera e propria stranezza del testo alla quale si potrebbe ovviare sostituendo la parola « semestrale » con l'altra « annuale ».

PASTORE, *Ministro senza portofoglio*. Per poter aderire alla richiesta dell'onorevole Laconi, dovrebbe essere qui presente anche l'onorevole rappresentante del Tesoro. Comunque, devo dire che ho già esaminato il problema ed ho potuto notare che le rilevanti disponibilità sono state permesse grazie al metodo di destinazione annuale. Poiché l'attuazione dei programmi è pluriennale, sarebbe meglio che dette somme potessero restare disponibili al Tesoro per le eventuali necessità. La cosa importante è di garantire le disponibilità finanziarie per venire incontro alle necessità della Sardegna. Il sistema delle rate semestrali potrebbe effettivamente significare il blocco dei quei mezzi finanziari che diversamente potrebbero essere utilizzati: questa è una ragione tecnica della quale si dovrebbe tener conto. Non ritengo tuttavia che questa sia la sede più adatta per legiferare compiutamente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Laconi non insiste, il suo emendamento deve ritenersi ritirato.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5, con l'emendamento aggiuntivo Pirastu, Laconi e Polano accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Alla esecuzione delle opere la Regione provvede mediante affidamento o concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, ai consorzi di bonifica e di irrigazione e agli altri enti di diritto pubblico ».

A questo terzo comma sono stati presentati diversi emendamenti.

Il primo, a firma dell'onorevole Cossiga, è diretto a sostituire tale terzo comma con il seguente:

« La Regione provvede ordinariamente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi di bonifica e di irrigazione e agli enti di diritto pubblico ».

Il secondo, che reca la firma degli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer, propone di

aggiungere, dopo le parole « organi tecnici e amministrativi dello Stato » le altre « o regionali, a seconda delle rispettive competenze ».

Con il terzo emendamento, a firma degli onorevoli Pirastu, Laconi e Polano, si propone la sostituzione della parola « provvede » con le altre « può provvedere o direttamente o mediante ».

GIOLITTI. Il nostro emendamento al terzo comma di questo articolo potrebbe dimostrarsi superfluo solo che l'onorevole Ministro ci chiarisse il contenuto del comma nel testo proposto dal Governo. Noi pensiamo comunque che si debbano aggiungere le parole « o regionali, a seconda delle rispettive competenze », in quanto riteniamo che esistano organi regionali ai quali può competere l'esecuzione delle opere ma che, per mancanza di un esplicito riferimento, se ne potrebbe avere l'esclusione.

ROSELLI. A mio avviso, si potrebbe aderire all'emendamento Cossiga il cui significato è proprio quello di allargare il sistema per l'esecuzione delle opere. Infatti in questo emendamento si dice che la Regione provvede ordinariamente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, ai consorzi di bonifica e di irrigazione e agli altri enti di diritto pubblico.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Se l'emendamento Cossiga è idoneo a risolvere il problema, non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

LACONI. Onorevole Ministro, ritengo che l'emendamento Cossiga non possa risolvere il problema. Il comma di cui ci occupiamo sembra volere escludere gli organi della Regione. Del resto l'emendamento socialista parla abbastanza chiaro.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo che l'espressione « ordinariamente », contenuta nell'emendamento Cossiga, costituisca una garanzia per un aumento e non certo per una diminuzione dei diritti e dei compiti della Regione in questo settore.

LACONI. Allora tanto vale, onorevole Ministro, accettare il nostro emendamento con il quale si vuole affermare il principio in base al quale la Regione può provvedere direttamente o mediante concessione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Poiché nulla si toglie, ripeto, ai diritti della Regione, penso che sarebbe meglio accettare il criterio contenuto nell'emendamento Cossiga.

GIOLITTI. Per parte nostra non insistiamo nel nostro emendamento.

LACONI. Anche noi dichiariamo di non insistere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Giolitti, Pinna, Berlinguer e Pirastu, Laconi, Polano si intendono pertanto ritirati.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Accetto pertanto il testo integrale dell'emendamento Cossiga come sostitutivo del terzo comma dell'articolo 5.

ISGRO', *Relatore*. Proporrei di sostituire nell'emendamento Cossiga la parola « ordinariamente » con l'altra « normalmente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica suggerita dall'onorevole Isgrò.

(*È approvata*).

LACONI. Poiché normalmente si parla sempre di enti e non di consorzi (il che lascia oltre tutto anche aperta la strada ad eventuali modifiche) proporrei di sostituire nell'emendamento Cossiga le parole « ai consorzi di bonifica » con le altre « agli enti di bonifica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Laconi testé formulata.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cossiga sostitutivo del terzo comma dell'articolo 5 che risulta così formulato:

« La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione e agli altri enti di diritto pubblico ».

(*È approvato*).

Passiamo al quarto e quinto comma dell'articolo 5. Ne dò lettura nel testo risultante dagli emendamenti presentati dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

« Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.

Per i collaudi la Cassa per il Mezzogiorno provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione ».

L'onorevole Giolitti ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il quarto ed il quinto comma dell'articolo 5.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sulle considerazioni da me svolte circa l'operato della Cassa per il Mezzogiorno, sia nel corso della discussione generale che al Senato, è stato ravvisato in esse, proprio al Senato, un contenuto di natura politica. Devo immediatamente ribadire il concetto, d'altronde già esposto, che sono stato sempre guidato, nel predisporre i lavori della Cassa, da un'unica preoccupazione che non può non sodisfare i nostri amici sardi. Ho voluto garantire *in extremis* (soprattutto quando si è eliminata la Sezione speciale e, in un certo senso, ridotta la presenza della Cassa) il migliore esito dell'attuazione del piano attraverso una tecnica che si avvaleva di una esperienza ultra decennale. Non so se anche in questa Commissione, come è avvenuto al Senato da parte di un settore politico, si voglia eccepire sulla validità dell'operato della Cassa. Pur essendo convinto che non è opportuno sviluppare un certo tipo di polemica, devo far presente che, se c'è una regione che ha avuto prova della serietà dell'operato della Cassa sul piano tecnico e amministrativo, questa è proprio la Sardegna dove la Cassa ha dovuto operare in settori difficilissimi. Non capisco perché, se dal punto di vista tecnico e amministrativo la Cassa ha finora assolto con piena sodisfazione i suoi compiti, non debba continuare a farlo in avvenire, soprattutto con le modifiche apportate al testo approvato dal Senato, modifiche chè vanno tutte a favore della Regione.

La titolarità della Regione è riaffermata anche in questa sede; ma non credo si faccia torto alla Sardegna impegnando gli apparati tecnici necessari e ribadendo la necessità del controllo, da parte della Cassa, dei progetti nonché l'opportunità dei collaudi.

Ecco le ragioni per le quali ho creduto necessario insistere su questo tipo di presenza della Cassa e su questo testo dell'articolo 5.

GIOLITTI. Le dichiarazioni fatte precedentemente dal Ministro Pastore circa i rapporti tra Cassa per il Mezzogiorno e organi preposti in sede regionale alla elaborazione ed attuazione del piano della Sardegna sdrammatizzano il discorso sul nostro emendamento e lo riducono ad una semplice considerazione di natura strettamente tecnica. La preoccupazione che ci ha mosso riguarda essenzialmente l'attribuzione alla Cassa per il Mezzogiorno dei compiti di approvazione dei progetti e di effettuazione dei collaudi. A noi non è sembrata e non sembra plausibile l'attribuzione alla Cassa per il Mezzogiorno (con esclusione degli organi ordinari, come il genio civile) dell'approvazione dei progetti e dell'effettuazione dei collaudi.

Mentre si dice, nel comma precedente, che all'esecuzione delle opere si provvede attraverso gli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, viceversa per l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi di dette opere gli organi tecnici e amministrativi vengono, per così dire, scavalcati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

È questo il motivo principale che ci ha spinti a presentare il nostro emendamento, anche perché non riusciamo a scorgere una ragione plausibile che giustifichi l'inversione delle competenze.

Anche noi, naturalmente, sentiamo vivamente l'esigenza di assicurare un controllo tecnico efficiente ed unitario, esercitato dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma questa esigenza è già sodisfatta per mezzo dell'intesa, a livello tecnico, stabilita per la formulazione del piano, nella quale si ha la presenza permanente ed efficiente della Cassa in sede di elaborazione dei progetti. Perciò ci è sembrato più semplice proporre la soppressione di entrambi i comma di cui abbiamo detto prima e ciò non perché sia nostra intenzione sottovalutare l'importanza del controllo tecnico e unitario affidato alla Cassa ma, ripeto, perché ci sembra che questa esigenza sia già sodisfatta da altre norme.

Tuttavia, onorevoli colleghi, poiché le nostre proposte non hanno né vogliono avere alcuna posizione preconcetta, non esito ad ammettere l'ipotesi che possano esistere dei motivi particolari che abbiano indotto il Governo a seguire il principio che attribuisce alla Cassa la competenza in materia di progetti e collaudi. In tal caso però gradirei conoscere questi motivi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Intende i collaudi di competenza della Cassa?

GIOLITTI. In altri termini, la mia domanda è questa: è necessario escludere gli organi tecnici ordinari dello Stato o è sufficiente assicurare il controllo tecnico, ferme restando le competenze degli organi ordinari per quanto riguarda l'effettuazione dei progetti? Noi poniamo questo interrogativo anche al fine di chiarire la possibilità del sorgere di eventuali attriti fra gli organi della pubblica amministrazione. È possibile, insomma, separare il momento del controllo, che ritengo giustamente debba spettare alla

Cassa, dal momento amministrativo dell'approvazione dei progetti e dei collaudi?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Il tecnico certamente potrebbe meglio chiarirci gli aspetti della connessione. Ma io ritengo che la connessione esiste ed anzi in maniera molto stretta. Le preoccupazioni dell'onorevole Giolitti circa l'eventualità di attriti tra l'amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo me, debbono considerarsi superate dal fatto che già esiste una presenza straordinaria e una presenza ordinaria nelle zone in cui opera la Cassa, compresa ovviamente la Sardegna, presenza sancita dalla legislazione straordinaria. È forse opportuno ricordare che allorquando il legislatore fissò l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, egli ebbe certamente la preoccupazione di enucleare questi interventi straordinari dal quadro degli interventi ordinari.

Desidero peraltro dichiarare che con queste mie parole non intendo formulare un giudizio meno favorevole nei riguardi della amministrazione ordinaria, ma soltanto porre in evidenza il fatto che l'amministrazione ordinaria, la quale regola i propri interventi in base ad una legislazione non certo « giovane », potrebbe dar luogo a ritardi e a remore. Ecco perché, appunto, è sembrato opportuno al legislatore del 1950 introdurre una strumentazione straordinaria.

Ritengo poi che, per l'attuazione di un piano di così vasta portata, mantenere la procedura straordinaria costiuisce in ultima analisi la garanzia della rapidità della esecuzione delle opere senza con questo fare sorgere rapporti particolari o peggio attriti.

Del resto il testo di legge prevede espressamente che per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici regolarmente iscritti nell'elenco dei collaudatori tenuto dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione, con il che, di fatto, viene utilizzato un apparato che è proprio dell'amministrazione ordinaria e della Regione.

LACONI. Non so fino a che punto le parole dell'onorevole Pastore abbiano fugato le preoccupazioni espresse dal collega Giolitti, perché le considerazioni del Ministro Pastore nulla hanno a che fare con la procedura ordinaria e straordinaria in sé considerata. È un fatto che qui ci muoviamo nell'ambito di un intervento a carattere straordinario, ma di tipo particolare. E proprio da questa particolarità sorge l'incongruenza. Poniamo, ad esempio, che la Regione stabilisca di realizzare una determinata opera e l'affidi o la conceda ad un ente di Stato e che, nel momento in cui occorre procedere al collaudo, compaia la Cassa per eseguire il controllo tecnico. E su questo siamo d'accordo, dato che la questione è stata già delibata in precedenza. Quello che non si comprende è invece l'intervento della Cassa in un momento in cui l'intervento stesso dovrebbe essere affidato all'organo che ha eseguito il lavoro. Da ciò possono sorgere le perplessità e gli attriti cui accennava l'onorevole Giolitti.

GIOLITTI. Desidero ulteriormente chiarire il mio pensiero, anche per puntualizzare la questione sollevata dall'onorevole Laconi. Se ad un certo momento si deve procedere, ad esempio, alla costruzione di una strada, è chiaro che la decisione viene presa dalla Regione la quale predispone il piano, di intesa con la Cassa per il Mezzogiorno. La Cassa si pronuncerà dal punto di vista tecnico sulla opportunità di costruire il tracciato in un certo modo, eccetera. Successivamente la Cassa eserciterà un controllo tecnico sulla progettazione: e su questo siamo d'accordo. L'opera verrà affidata, con concessione, ad un organo tecnico, poniamo l'A.N.A.S. Ma qui sorge il punto da me sollevato prima e cioè, quando l'A.N.A.S. avrà realizzata la strada, non spetterà più ad essa effettuare il collaudo perché verrà scavalcata, per così dire, dalla Cassa per il Mezzogiorno che avrà la competenza di procedere al collaudo.

Ora io vedo la funzione della Cassa a livello tecnico, cioè per quanto riguarda la decisione in sede tecnica, secondo quel determinato tracciato e secondo quei determinati criteri. Ma se si tratta di collaudare, ad esempio, un ponte materialmente costruito dal genio civile, non comprendo dove siano queste difficoltà di rapporti fra le amministrazioni dello Stato per una sostituzione della Cassa in quella sede e in quel momento. Si tratta comunque di un problema limitato, che io non vedo drammaticamente. E non voglio irrigidirmi, per ragioni inerenti alla strutturazione del piano e alle prospettive che abbiamo di fronte. Si tratta solo di vedere se non possano sorgere delle difficoltà maggiori in conseguenza di queste attribuzioni della Cassa per questo aspetto specifico.

PINNA. Io propongo una formula diversa: il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato normalmente alla Cassa del Mezzogiorno; sopprimere la parte dove dice: « alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Dopo gli interventi degli onorevoli Laconi e

Giolitti dovrei a mia volta ancora insistere. Premetto che già la legislazione per il Mezzogiorno si avvale degli uffici dello Stato: non è una novità. E questo perché gli uffici dello Stato, quelli dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, e quelli per i miglioramenti fondiari, e cioè gli Ispettorati regionali e provinciali dell'agricoltura, sono organi decentrati in sede locale, e sarebbe assurdo se, operando in quei settori, non ci si avvalesse delle loro attrezzature. Dovrei anzi osservare che, proprio perché è sancito il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere, ne consegue che il collaudo debba essere dato allo stesso organo che procede al controllo tecnico e alla esecuzione delle opere, e questo per rispettare un concetto unitario assolutamente indispensabile.

Potrebbe sorgere questo dubbio, che comunque non è stato affacciato dall'onorevole Giolitti, e cioè che la Cassa collauda opere da essa costruite. Ebbene non dimenticate che la Cassa non costruisce, ma dà in concessione: quindi collauda ciò che dà in concessione. E collaudo significa verifica se le direttive e i criteri dati al momento della concessione sono stati rispettati. In questo senso non vedrei dunque nessuna preoccupazione di fratture. Se la Cassa controllasse lavori suoi con personale suo, potrei anche capire qualche perplessità; ma per il controllo essa si avvale dell'elenco dei collaudatori tenuto presso il Ministero dei lavori pubblici. Quindi abbiamo garantito un criterio di unità che mi pare debba essere molto importante, ed insieme un controllo esterno attraverso i tecnici che collaudano, in maniera che non avvenga quello che potrebbe avvenire se il collaudo fosse fatto da chi ha fatto l'opera. Questo è lo sviluppo naturale di una impostazione che abbiamo accettata, e cioè che la Cassa sul piano tecnico procede al controllo tecnico della progettazione e alla esecuzione delle opere. Tutto il resto viene di conseguenza. Perché dobbiamo introdurre più elementi a giudicare e valutare una determinata opera?

LACONI. Adesso il meccanismo è più profondo. L'onorevole Giolitti diceva che normalmente una azienda di Stato dà in appalto l'opera, e il collaudo altro non è che il controllo che si fa sulle ditte appaltatrici, per vedere se hanno corrisposto.

GIOLITTI. È esatto.

LACONI. Ora come si può spiegare che una azienda di Stato dia in appalto una determinata strada, e poi, al momento di controllare se siano state osservate tutte le clausole, non sia più quella stessa azienda a fare il controllo, bensì un altro organo? Comprenderei magari un secondo collaudo, se fosse possibile, ma non il collaudo vero e proprio, che è quello che conclude un determinato rapporto apertosi fra l'organo che ha dato l'appalto e la società o ditta che lo ha eseguito.

PINNA. Quindi va bene la parola « normalmente ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ma questo è quello che avviene normalmente da dieci anni a questa parte nella legislazione del Mezzogiorno. Se voi mi segnalaste dei gravi inconvenienti in questo sistema, allora io sarei d'accordo con voi sulla necessità di provvedere a modificare la legislazione del Mezzogiorno. Ma questo sistema non ha dato luogo ad inconvenienti, e garantisce anzi la rapidità della procedura. La preoccupazione prospettata è legittima, si intende, ma sarebbe più legittima se non avessimo dietro di noi una certa esperienza che ha comprovato la validità di questo metodo. Perché dovremmo modificarlo per questo disegno di legge, creando una divisione in un metodo già in atto?

LACONI. Naturalmente la Cassa collauda le opere eseguite?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Esattamente. Oltre tutto creeremmo una strana situazione, per cui per l'applicazione della legge in Sardegna avremmo un metodo e per l'applicazione degli altri interventi un metodo diverso. È il metodo che già applichiamo per la legislazione delle case, per il piano delle acque, per il piano dell'agricoltura. Io vi pregherei quindi di lasciare così come è.

GIOLITTI. Poiché si tratta di un fatto di ordine tecnico, di fronte alle assicurazioni formali dell'onorevole Ministro che, anche sulla base della esperienza della Cassa del Mezzogiorno nelle zone dove essa è intervenuta, questi inconvenienti che avevamo ragione di temere non si sono verificati, e poiché c'è l'assicurazione che non si verificheranno, io non ho motivo di irrigidirmi e di insistere.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. E posso assicurare che nella esperienza fatta è compresa anche la Sardegna.

LACONI. A me consta però che nell'ambiente della Regione sarda questi due commi sono quelli che destano maggiori preoccupazioni.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Devo ricordare allora che alla redazione di questo nuovo testo che modificava totalmente quello del Senato, ha partecipato anche una

delegazione della Giunta regionale, e quindi non solo della parte democratico cristiana.

PINNA. Indubbiamente di questo bisogna tener conto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Giolitti non insiste nei suoi emendamenti, questi devono considerarsi ritirati.

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Dopo il quinto comma il Governo propone il seguente comma aggiuntivo:

« Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere, la Cassa istituirà a Cagliari un apposito ufficio ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. In altre parole, ad evitare un andirivieni dei progetti fra Cagliari e Roma, la Cassa si è impegnata a lavorare sul posto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo al sesto comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« La Giunta regionale presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sulla attuazione del piano ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano propongo di sostituire le parole « la Giunta regionale » con le altre « la Regione ».

Pongo in votazione tale emendamento:

(*È approvato*).

Gli onorevoli Pirastu, Laconi e Polano propongono inoltre di sostituire le parole « al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ecc. », con le altre « al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e al Consiglio regionale in allegato al bilancio un rapporto annuale sulla attuazione del piano e sui programmi per l'anno successivo ».

Onorevole Pirastu, mantiene il suo emendamento?

PIRASTU. No, signor Presidente.

PRESIDENTE: L'emendamento Pirastu, Laconi, Polano s'intende pertanto ritirato.

Pongo in votazione il sesto comma dell'articolo 5, con la modifica proposta dagli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano.

(*È approvato*).

Passiamo al settimo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Tale rapporto è allegato alla relazione annuale del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sull'attività di coordinamento di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101, trasmessa anche al Consiglio regionale della Sardegna ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano propongono di sostituire tale comma con il seguente:

« Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 1-*bis* ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 5 che risulta così formulato:

« L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.

Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro del tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.

La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione e agli altri enti di diritto pubblico.

Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, alla quale compete l'approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.

Per i collaudi la Cassa per il Mezzogiorno provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituirà a Cagliari un apposito ufficio.

La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano.

Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 1-*bis* ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Polano, Laconi e Pirastu hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 5-*bis*:

« Al fine di assicurare un adeguato coordinamento in fase di attuazione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato. Tale comitato è presieduto dal Presidente della Regione ed è composto dagli assessori regionali designati dalla Giunta, dal Provveditore alle OO.PP., dall'Ispettore compartimentale agrario, dall'Ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro, dai presidenti delle Camere di commercio e dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna ».

POLANO. Abbiamo riflettuto sull'emendamento, e chiuderemmo il primo comma alle parole « dell'ufficio regionale del lavoro », togliendo i presidenti delle Camere di commercio e i rappresentanti sindacali dei lavoratori e degli imprenditori. Resta immutato naturalmente il secondo comma.

ISGRO', *Relatore*. Io accetto l'emendamento Polano, così come da lui stesso modificato, purché si accolga un'altra piccola modifica, e cioè si aboliscano le parole « ed è composto dagli assessori regionali designati dalla Giunta », e si dica invece « o da un assessore da lui delegato », in modo che la seconda frase suonerebbe così: « Tale comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui designato, ed è composto dal Provveditore... ».

LACONI. Sarebbe bene però che questi funzionari avessero davanti i loro dirimpettai, che cioè di fronte al Provveditore alle opere pubbliche ci fosse anche l'assessore ai lavori pubblici, e così via.

ISGRO', *Relatore*. No, qui deve prevalere un concetto unitario. Per la Regione c'è il Presidente o un assessore da lui delegato che deve logicamente avere l'autorità e la capacità di affrontare una discussione con i vari funzionari. La presenza di tanti assessori determinerebbe una dispersione di energie.

ROSELLI. Qui si tratta di un organo di coordinamento per l'attuzione del piano e dei programmi. Noi abbiamo già stabilito che abbiamo livelli diversi di coordinamento e di intesa: una intesa politica fra Comitato dei ministri e Regione, una intesa tecnica fra organi tecnici della Regione e organi tecnici della Cassa. Fra questi due poli di organi tecnici che collaborano fra loro sta questo comitato, che direi però si possa considerare come un comitato di fatto, perché è evidente che l'organo tecnico Cassa e l'organo tecnico Regione non possono prescindere dal consultare sia gli assessori regionali sia il provveditorato per le opere pubbliche, l'ispettorato agrario e così via. Il fatto di inserirlo qui mi pare che sia aggiungere un terzo organo o strumento di consultazione, a prescindere dai due rapporti bilaterali che abbiamo configurato in precedenza.

Sarebbe quindi del tutto superfluo. Ma se proprio si vuole inserire questo comitato, allora occorre coordinarlo con quel rapporto bilaterale fra organi tecnici regionali e organi tecnici della Cassa del Mezzogiorno. Altrimenti si crea confusione, e i due organi tecnici, regionale e statale, si troverebbero di fronte ad un terzo parere quale quello che è qui configurato. Non si tratta di respingere l'intervento coordinatore dei funzionari e rappresentanti qui elencati, però si tratta di coordinare questo intervento coordinatore con gli altri due. Altrimenti avremmo tre interventi e tre pareri.

LACONI. Desidero dare un chiarimento. Tanto l'onorevole Polano quanto noi siamo d'accordo di lasciar cadere nell'emendamento la parte che riguarda i presidenti delle Camere di commercio e i rappresentanti sindacali, perché effettivamente non c'entrano, e siamo d'accordo quindi di lasciare il comitato come comitato puramente tecnico. Possiamo anche accettare la proposta dell'onorevole Isgrò di stabilire che il comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, escludendo dalla composizione gli altri assessori. Ma non siamo d'accordo con le ultime osservazioni sulla superfluità di questo comitato. Per quanto riguarda la im-

portanza di questo comitato e la sua funzione vorrei fare una precisazione in contraddittorio con l'onorevole Roselli. Bisogna rendersi conto che questo coordinamento non riguarda il contenuto del piano in sé, e quindi non si sovrappone al contatto tecnico fra Cassa e Regione, perché questo contatto riguarda il piano in senso esclusivo. Qui invece si tratta del coordinamento. Ora che importanza può avere il dirlo nella legge? Non potrebbe farlo egualmente la Regione? La risposta è no, perché allo stato attuale delle cose il Provveditore alle opere pubbliche potrebbe rifiutarsi di andare a una riunione col Presidente della Regione. Non è un problema che mi invento io, ma un inconveniente che esiste, perché questi funzionari non dipendono dalla Regione e non hanno nei confronti della Regione nessun vincolo. Mi sembra quindi giusto stabilire che un minimo di collegamento a livello tecnico ed esecutivo avvenga nella Regione attraverso il comitato, appunto per integrare, attraverso il profilo tecnico di esecuzione, quelle conoscenze reciproche che sono necessarie. E ricordo che abbiamo noi stessi eliminato i rappresentanti camerali e sindacali.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Io concordo per quanto riguarda la presidenza di questo comitato affidata al Presidente della Regione o ad un assessore da lui delegato; concordo anche con la eliminazione dalla composizione del comitato dei presidenti di camere di commercio e rappresentanti sindacali. Ma mi stanno sorgendo, dato che non ho avuto possibilità di rifletterci sopra, delle perplessità, perplessità che probabilmente potranno essere superate in sede di ulteriore coordinamento della legge. Cioè a dire, noi abbiamo fissato nell'articolo 1-*bis*, che ha ripreso l'articolo 4, che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno coordina gli interventi previsti. L'onorevole Laconi, che è uno dei presentatori dell'emendamento, ha detto che questo coordinamento è nell'ambito della attuazione del piano, perché se andasse fuori dal piano investirebbe compiti spettanti invece al Comitato dei ministri. Però questo bisognerebbe precisarlo, altrimenti rischiamo di creare un conflitto fra questo articolo 5-*bis* e il resto. Non è che io mi opponga, ma bisognerebbe trovare il modo di chiarire bene.

Pongo invece un altro problema: credete voi che debba essere escluso un rappresentante della Cassa?

Proporrei quindi ai presentatori dell'emendamento due cose: che essi precisino meglio che si tratta di un coordinamento in fase di attuazione nell'ambito del piano; e che includano fra i componenti del Comitato un rappresentante della Cassa.

Con queste modifiche dichiaro di poter accettare l'emendamento.

ISGRÒ, *Relatore*. L'emendamento potrebbe essere così formulato:

« Allo scopo di assicurare tale coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi, è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato presieduto dall'Assessore di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e composto da un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore della motorizzazione civile, dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Possono essere invitati alla riunione del comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna ».

In sostanza, si aggiunge il rappresentante della Cassa del Mezzogiorno, escludendo quelli dei sindacati e delle camere di commercio.

LACONI. A tale emendamento sono due le osservazioni da farsi. La prima concerne il collocamento dello stesso: io, francamente, non mi sentirei di metterlo all'articolo 1-*bis*. La legge ha una sua logica, e l'articolo 1-*bis* è coordinamento a livello di programmi; l'emendamento, a mio avviso, potrebbe trovare posto nella fase esecutiva.

PRESIDENTE. Quindi all'articolo 5.

PIRASTU. Dopo l'articolo 5.

LACONI. La seconda osservazione riguarda l'assessore.

Comprendo tutte le sfumature della proposta, ma questa figura di assessore nella legge non ha alcun rilievo; quest'ultimo è soltanto chiamato in sede consultiva nel Consiglio dei ministri. Adesso lo si investe di altre funzioni..., ma allora si dovrebbe istituzionalizzare a livello nazionale l'assessorato della rinascita, il che non mi sembra possibile.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Proprio perché altrove non c'è, noi diamo qui autorità esplicita all'assessore — non più secondaria di fronte al Presidente, ma primaria — ed è questo il posto per farlo. Ripeto, proprio perché finora non l'abbiamo messo in alcuna posizione.

LACONI. Non è che lo si collochi in una posizione particolare rispetto al piano, ma rispetto al coordinamento...

PINNA. Io mi domando se non sia possibile inserire, tra gli invitati, anche i presidenti delle camere di commercio.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Onorevole Pinna, abbiamo fatto un grosso sforzo per rendere leggero un po' il tutto. Adesso, articolo per articolo, si torna a fare qualcosa di diverso.... Ci penserà la Regione a farlo, se vorrà sentire i presidenti di cui sopra.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 5-*bis* che risulta così formulato:

« Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« I programmi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai competenti Ministeri in conformità all'ultimo comma dell'articolo 1.

A tal fine si osservano le disposizioni dell'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificate dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nonché le disposizioni dell'articolo unico della legge 18 marzo 1959, n. 101. La relazione annuale sull'attività di coordinamento degli investimenti effettuati e l'esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono trasmessi anche al Consiglio regionale della Sardegna ».

Tale articolo, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti presentati dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno coordina gli interventi, previsti dalle leggi dello Stato, da eseguire in Sardegna, con il piano ed i programmi di cui alla presente legge.

A tal fine i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere da eseguire nel territorio regionale.

Il Comitato dei Ministri esamina le direttive d'intervento ed i programmi delle opere e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri e alla Cassa ».

Per altro, tale articolo deve ritenersi assorbito nell'articolo 1-*bis* testé approvato dalla Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Dopo l'articolo 6, il Governo aveva proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La Cassa per il Mezzogiorno istituirà in Sardegna un apposito ufficio per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* Di tale articolo propongo la soppressione, dal momento che abbiamo già fissato, agli articoli 3 e 5, come dividere i compiti della Cassa.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, di cui ho dato testé lettura, si intende, pertanto, ritirato.

(*La seduta, sospesa alle ore* 12,45, *è ripresa alle ore* 16,30).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

Esercizio	1960-61 . . .	Miliardi	5
»	1961-62 . . .	»	15
»	1962-63 . . .	»	20
»	1963-64 . . .	»	20
»	1964-65 . . .	»	25
»	1965-66 . . .	»	30
»	1966-67 . . .	»	30
»	1967-68 . . .	»	35
»	1968-69 . . .	»	35
»	1969-70 . . .	»	35
»	1970-71 . . .	»	35
»	1971-72 . . .	»	35
»	1972-73 . . .	»	35
»	1973-74 . . .	»	25
»	1974-75 . . .	»	15

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri che la Sezione speciale deve sostenere per gli interventi diretti, nonché per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per

le annualità successive alla scadenza della presente legge.

Il Ministero del tesoro provvede a versare alla Sezione speciale i fondi stanziati a rate trimestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese di funzionamento del Centro regionale di sviluppo, da determinarsi dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente al Centro regionale ».

L'articolo 7, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

Esercizio	1962-63 . . .	Miliardi	40
»	1963-64 . . .	»	20
»	1964-65 . . .	»	25
»	1965-66 . . .	»	30
»	1966-67 . . .	»	30
»	1967-68 . . .	»	35
»	1968-69 . . .	»	35
»	1969-70 . . .	»	35
»	1970-71 . . .	»	35
»	1971-72 . . .	»	35
»	1972-73 . . .	»	35
»	1973-74 . . .	»	25
»	1974-75 . . .	»	15

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonché per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza della presente legge ».

A tale articolo non risultano presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 8. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, la Sezione speciale sostiene gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale ».

Tale articolo, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale ».

PIRASTU. Che significato ha tale articolo nei confronti della Regione? Perché esso si presta ad una interpretazione alquanto « sinistra »...

PINNA. Può essere soppresso senza danno, credo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il suo significato è questo: è vero che concerne norma già contenuta nella legislazione della Cassa, ma sembra a me giusto ribadire, dal momento che intervengono anche oneri che debbono essere sopportati da privati — particolarmente in sede di miglioramenti fondiari — che nessuno può poi supporre che detti oneri vadano a carico dello Stato.

In sostanza, è un tentativo di evitare interpretazioni che arrechino beneficio ad altri (in questo caso i privati) che non siano Stato e Regione.

Se lo considerate pleonastico... Io debbo dire, però, che, onde evitare equivoci, lo lascerei.

PIRASTU. Noi chiediamo la soppressione.

PINNA. Forse da parte dell'onorevole Ministro potrebbe essere studiata altra formulazione. Certo il concetto dallo stesso ora espresso è importante, veramente importante, anche se già acquisito, come detto, dalla legislazione della Cassa per il Mezzogiorno.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Io vorrei restare al sicuro. Mi domando se è il caso di correre il rischio di dover, domani, difendere delle interpretazioni.

Comunque, se i colleghi desiderano affermare il concetto con altre parole, facciano delle proposte.

ROSELLI. Quando diciamo interventi diretti di competenza statale e regionale, ovviamente escludiamo gli oneri non concernenti le competenze di cui sopra.

GIOLITTI. Non è questa una formulazione che possa immediatamente essere tradotta in un articolo di legge, ma sembra a me che il senso di quanto andiamo dicendo sia questo:

« Gli oneri che fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge sono soltanto quelli attinenti agli interventi diretti di competenza statale e regionale per l'attuazione del piano ».

PINNA. Si potrebbe dire: « Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge soltanto gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale ». Quel « soltanto » aggiusterebbe tutto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Capisco che stiamo configurando un pericolo che forse non esiste; però c'è quel forse di mezzo! Stiamo facendo un'opera pubblica con il concorso dello Stato e dei privati; il piano interviene esclusivamente per quella parte che è di competenza statale e regionale. È meglio abbondare in questo caso.

PIRASTU. Forse la formulazione proposta dall'onorevole Giolitti sarebbe la migliore.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Quel « soltanto » proposto dall'onorevole Pinna mi tranquillizza di più. Comunque, se si deve fare un lungo discorso su questo argomento, accetto senz'altro la soppressione dell'articolo.

ISGRO', *Relatore*. Penso che si commetterebbe un grave errore. Ritengo che sia molto meglio precisare il concetto per evitare degli equivoci. Certo la formulazione usata nell'articolo è un po' generica, ma è necessario porla.

COCCO MARIA. L'onorevole Giolitti ha rovesciato la formulazione per chiarire meglio il concetto. Si potrebbe accettare quella formulazione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 5 al quale mi sono riferito dice che, ai fini dell'esecuzione delle opere previste, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente sarebbero a carico dello Stato. In quella sede si è creduto opportuno precisare e con questo precedente, probabilmente, si è creduto di battere la stessa strada.

LACONI. L'equivoco però rimane, perché non si tratta di distinguere gli oneri pubblici dagli oneri privati. Lo spirito della disposizione richiamata è un altro, è quello di coprire con gli stanziamenti straordinari gli oneri che sarebbero ordinari.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. La legge n. 646 è tutta riferita ad interventi straordinari. Dove lo Stato non interviene, interviene la Cassa per il Mezzogiorno. Poiché si tratta di interventi straordinari, questo è il concetto. Mi domando quale è la preoccupazione che viene sollevata.

PIRASTU. Ad una prima lettura potrebbe apparire che vadano a carico del piano le opere di competenza regionale.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. La parte del testo che fa riferimento all'articolo 1 vi dovrebbe tranquillizzare. Comunque, poiché non c'è nessuna ragione nascosta, si potrebbe benissimo aggiungere qualcosa per chiarire meglio il concetto.

COCCO MARIA. L'articolo 8 dice: « Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale ». Si potrebbe più chiaramente dire: « Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, gli oneri per gli interventi diretti di esclusiva competenza statale e regionale, fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge ».

LACONI. La nostra preoccupazione è questa: poniamo che in una certa pianificazione, in una certa programmazione, ad un determinato momento si incontri un'opera pubblica già programmata, per esempio, a carico di un altro Ente. Questo articolo sembra voler dire che in questo caso quell'opera, che doveva essere finanziata con interventi straordinari, deve passare immediatamente a carico del piano. Questo non è concepibile, in quanto abbiamo stabilito un criterio opposto, cioè quello della aggiuntività degli interventi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. È ovvio che noi non condividiamo questa preoccupazione. Comunque, siccome non ci sono sottintesi da parte nostra, trovate pure una formula che vi garantisca meglio.

GIOLITTI. A questo punto però mi nasce un'altra preoccupazione. In questo articolo si dice che « fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale ». Ma ci sono anche interventi sotto forma di contributi i quali sarebbero esclusi. Se parliamo di interventi diretti, sembra che si vengano ad escludere gli interventi sotto forma di contributi.

LACONI. Tanto più che vi è un altro articolo relativo agli interventi indiretti; infatti l'articolo 10-*bis* dice: « Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

Tenuto presente quel che è detto nell'articolo 11-*bis*, ne deriva che questo articolo riguarda gli interventi diretti, mentre l'11-*bis* contempla gli interventi indiretti e gli incentivi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. La formulazione migliore potrebbe essere la seguente:

« Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge esclusivamente gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 così formulato con la modifica proposta dal ministro Pastore:

« Per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1, fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge esclusivamente gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, la Sezione speciale può assumere impegni di spesa per somme superiori all'importo annuo previsto e non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due anni seguenti.

Le somme, eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Sezione speciale per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano ».

Tale articolo, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge è così modificato:

« In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni di spesa per somme superiori all'importo annuo previsto e non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due anni seguenti.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per provvedere alle esigenze dei suoi programmi, la Sezione speciale ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e limitatamente all'annualità dell'esercizio successivo a quello nel quale si effettua lo sconto o la cessione — i contributi ad essa devoluti dallo Stato, per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di emettere obbligazioni nei limiti delle sue dotazioni e alle condizioni determinate dai propri organi deliberanti ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

c) di contrarre prestiti anche all'estero, osservate le norme di cui alla lettera *b*).

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere e dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale ».

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Sezione speciale, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali ».

Il Governo ne propone la soppressione.

LACONI. Vorrei soltanto fare una domanda al Ministro. Questa soppressione integrale lascia una preoccupazione perché di tutte queste operazioni alcune la Regione può farle, ma altre non le può fare. Come verrà soddisfatta questa esigenza?

Prima era la Sezione della Cassa a provvedere, ora è la Regione, la quale ha facoltà di contrarre prestiti, ma non di emettere obbligazioni; per questo complesso di operazioni che pur possono rendersi necessarie come si pensa di poter procedere, togliendo questa facoltà alla Regione?

PINNA. L'articolo 10 nel testo del Senato al secondo comma prevedeva: « Può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere e dei prestiti da contrarre ». Occorre tener presente la premessa: per provvedere alle esigenze dei suoi programmi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Credete che istituzionalmente sia possibile al-

largare o limitare determinate competenze della Regione come tale?

Non si può considerare allo stesso modo quella che era la Sezione speciale, cioè un nuovo organismo, e la Regione.

Non voglio porre limiti alla Regione; dovrei fare delle riserve rilevanti e pertanto chi lo desidera tenti una stesura ed io la prenderò in esame.

LACONI. Non abbiamo tentato la stesura perché ci rendiamo conto che il problema è difficile perché, mentre è possibile accordare queste facoltà ad un organismo economico quale la Sezione della Cassa, è difficile accordarle ad un organo politico come la Regione.

Ma il problema è che le operazioni possono essere necessarie: io vorrei sapere chi vi provvederà. La Regione non può farlo.

PINNA. Osservo che se la Regione può contrarre prestiti anche all'estero — come lo può in base allo Statuto speciale — non vi è alcuna ragione giuridica per cui non possa emettere obbligazioni.

Alle eccezioni opposte dal ministro Pastore circa la possibilità che un organo politico come la Regione possa avere questa facoltà si può opporre che vi è la garanzia contenuta nella premessa all'articolo 10: « per provvedere alle esigenze del piano ». Solo a tal fine dovrebbe mirare questa facoltà della Regione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Pinna, questo non è sufficiente a modificare la figura giuridica della Regione, che è organo politico.

PINNA. La figura giuridica della Regione consente la emissione di obbligazioni. Non innoviamo affatto circa la figura giuridica della Regione perché questa facoltà sarebbe destinata al sodisfacimento delle esigenze del piano.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. All'articolo 28 il problema è risolto con la costituzione di una società finanziaria: non so se la sua attività, che l'articolo 28 prevede solo per il settore industriale, possa essere allargata ad altri settori di intervento.

PINNA. In tal caso sarebbe pleonastico perché la società finanziaria può emettere obbligazioni.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Con la differenza che la società finanziaria ha ora soltanto la possibilità di operare nel settore industriale.

PINNA. La garanzia, come ho detto, è quella accordata dal secondo comma.

BERLINGUER. La preoccupazione del Ministro è quella di non ampliare la figura giuridica della Regione; ma essa sarebbe valida se dovessimo ampliare le facoltà legislative della Regione; questa non è una facoltà legislativa per cui credo che nulla possa ostare a questo ampliamento.

LACONI. Comprendo, non posso nasconderlo, le difficoltà dell'onorevole Pastore perché il concetto esatto sarebbe che la Regione costituisse un ente regionale per il piano cui dovrebbero essere attribuite queste funzioni, perché avrebbe la fisionomia di ente pubblico a carattere economico, ma è difficile introdurre un organismo di questo genere.

L'onorevole Pastore vuole introdurre il concetto della società finanziaria; ma sorge un altro problema, perché la società finanziaria allo stato attuale non è un vero strumento della Regione. Noi dovremmo far sì che la Regione avesse la maggioranza delle azioni: in tal caso vedo la possibilità per la Regione di fare queste operazioni per suo tramite, ma oggi non vi è alcuna possibilità che la società finanziaria sia uno strumento della Regione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il mio progetto primitivo prevedeva una società finanziaria che fu esclusa e poi è rientrata nel testo del disegno di legge. Ma vi sono delle posizioni di fondo contro la società finanziaria e sorgono difficoltà riguardo alla sua funzione di organismo finanziario della Regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10 nel testo approvato dal Senato.

(*Non è approvato*).

L'articolo 10 si intende, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« In materia finanziaria e fiscale, si applicano alla Sezione speciale, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il Governo ne propone la soppressione. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 11 nel testo approvato dal Senato.

(*Non è approvato*).

L'articolo 11 si intende pertanto soppresso.

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo 11-*bis*:

« Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di aggiungere dopo le parole

« sono eseguiti » le altre « dalla Regione »; hanno proposto inoltre di aggiungere in fine le parole « salvo che per quanto disposto dall'articolo 12 e dal secondo comma dell'articolo 21 ».

L'onorevole Roselli ha proposto di aggiungere all'articolo 11-*bis* il seguente comma:

« Le spese debbono essere effettuate per raggiungere direttamente le finalità economiche e sociali previste dalla legge, comprensive delle progettazioni e dei servizi diretti. Il costo burocratico o di sede o di gestione non deve superare l'uno per cento del totale e deve essere ridotto al minimo ».

LACONI. L'onorevole Pastore e i membri della Commissione ricorderanno che avevamo rilevato che in tutti gli articoli dal 12 al 39 manca il soggetto, non si fa alcun riferimento alla Regione. Avevamo chiesto che questa situazione fosse corretta. L'onorevole Ministro aveva affermato di essere d'accordo, trattandosi di una questione puramente formale. Per evitare di introdurre il termine Regione in ogni articolo, proponiamo di aggiungere all'articolo 11-*bis*, dopo le parole « sono eseguiti » le parole « dalla Regione ».

Avevamo proposto inoltre un'altra modifica; lasciamo cadere il riferimento all'articolo 12, ma il secondo comma dell'articolo 21 deve essere citato, introducendo alla fine dell'articolo 11-*bis* la frase « salvo che per quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 21 ».

L'articolo 21 infatti tratta del Parco Nazionale; è giusto porre a carico della Regione l'istituzione del parco, ma il mantenimento deve essere posto a carico dello Stato.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo sull'opportunità di introdurre nell'articolo, dopo le parole « sono eseguiti », le altre « dalla Regione ».

Non condivido però l'opportunità delle salvaguardie proposte nel senso di citare l'articolo 12 e l'articolo 21. Infatti l'articolo 12 si riferisce alle tariffe ferroviarie; non so come tale articolo si possa interpretare nel senso che esse vadano a carico del piano anziché a carico di terzi.

Quanto all'articolo 21, poiché l'onorevole Laconi si preoccupa che solo l'istituzione sia a carico della Regione, in sede di esame dell'articolo saremo più espliciti.

Ripeto che non è concepibile che le tariffe ferroviarie siano poste a carico del piano; in tal caso infatti non sarebbero tariffe.

LACONI. Non si tratta di una tariffa economica; essa comporta un onere per l'amministrazione. Ritengo che un po' di equivoco sia palese.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ciò non mi convince; si rappresenta il rischio che in seguito possa venire adottata una tariffa politica. Se sarà opportuno ne parleremo in sede di esame dell'articolo 12; comunque non condivido tale preoccupazione. Prego l'onorevole Laconi di non voler insistere sulla seconda parte dell'emendamento proposto.

LACONI. Va bene, non insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'emendamento Laconi, Pirastu e Polano inteso ad aggiungere, dopo le parole « sono eseguiti » le altre « dalla Regione ».

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Laconi ha dichiarato di non insistere sulla seconda parte del suo emendamento, inteso ad aggiungere le parole « salvo che per quanto disposto dall'articolo 12 e dal secondo comma dell'articolo 21 », tale emendamento deve ritenersi ritirato.

Onorevole Roselli, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

ROSELLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Roselli si intende pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 11-*bis*, che, con la modifica proposta dai deputati Laconi, Pirastu e Polano, risulta così formulato:

« Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato.

« Il programma diretto allo sviluppo della formazione professionale è formulato in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

In particolare, esso deve prevedere la preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, la preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, la preparazione professionale e culturale degli adulti, la prevenzione e cura degli adulti, la prevenzione e cura del disadattamento minorile, la agevolazione della frequenza scolastica e l'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, l'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agri-

colo e per l'industrializzazione, l'integrazione di attività educative e sportive in genere.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per la formulazione del programma sarà invitato a partecipare il Ministro della pubblica istruzione.

Ai fini dell'attuazione del predetto programma la Sezione speciale può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ad assumere partecipazioni in Enti già operanti nel settore ed a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

Ai fini dello sviluppo economico e sociale, la Sezione speciale è autorizzata ad intervenire, concorrendo nella spesa, nella lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e, particolarmente le forze del lavoro — condotta secondo programmi predisposti dalla Regione, che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà ».

Il primo comma di tale articolo, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma, che nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« In particolare, esso deve prevedere la preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, la preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, la preparazione professionale e culturale degli adulti, la prevenzione e cura del disadattamento minorile, l'agevolazione della frequenza scolastica e l'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, l'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, l'integrazione di attività educative e sportive in genere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, che nel testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato.

« Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro della Pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dopo il terzo comma, gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi propongono di aggiungere il seguente comma: « Il programma diretto allo sviluppo della formazione professionale sarà formulato e attuato dalla Regione col concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Questa materia della presenza dei sindacati è ancora oggi in parte controversa, nel senso che è oggetto di esame sul piano nazionale. Una volta confermato che i sindacati sono consultati per la formazione del piano e per l'attuazione dei programmi, mi sembra che il problema sia risolto; toccherà cioè alla Regione consultare le organizzazioni sindacali. Il problema deve essere risolto anche in base alle obiezioni sollevate in sede di discussione della legge sul Mezzogiorno sul problema della partecipazione dei sindacati ai consorzi, ai centri interaziendali. Bisogna fare un passo avanti anche in quella direzione. Il fatto è che i fondi sono della Cassa, e i contributi sono delle imprese. Non possiamo stabilire oneri finanziari per i sindacati; possiamo al massimo discutere sul fatto che le imprese conferiscono i mezzi, i sindacati la mano d'opera. Si tratta di vedere come si vuole legiferare in questa materia.

Una volta qui affermato il principio della consultazione, preferirei rimandare il resto alla definizione del problema in sede più generale.

PIRASTU. Mi permetto di insistere. Questo emendamento non ha il significato di una affermazione di principio; esso concerne questione che è di notevole urgenza. Faccio degli esempi.

In Sardegna, a parte il piano, vengono sorgendo delle industrie le quali si troveranno fra breve — al momento della loro andata in lavorazione — di fronte al seguente grave problema: né nella zona, né nel resto dell'Isola vi è mano d'opera pronta per essere assunta.

Non è che sia tanto pacifico, dal contesto dell'articolo, che i sindacati debbano essere consultati. Non è da dimenticare che esistono grandi interessi in gioco da parte delle industrie che stanno sorgendo in Sardegna. Lei sa, onorevole Ministro, che vi è l'interesse, da parte di dette industrie, di portare nell'Isola una certa mano d'opera con il pretesto che sia « mano d'opera di fiducia », qualificata, specializzata.

Tutto questo attiene ad uno degli aspetti più importanti della legge che veniamo discutendo: che ai sindacati, cioè, si riconosca esplicitamente il diritto di partecipare all'elaborazione del programma. È questione di importanza fondamentale per le conseguenze sociali del piano stesso. Il programma ed il piano procederanno per un certo numero di lustri: è bene che i sindacati possano vigilare e intervenire e non soltanto in generale, ma anche per il particolare settore delle scuole professionali sui modi di attuazione degli stessi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Pirastu, noi abbiamo approvato un articolo che impegna la Regione a consultare i sindacati; facile dedurre ciò che ne discende.

Io mi rendo conto della sua lodevole sensibilità, ma guardi che, grazie a Dio ed allo sviluppo economico, le cose vanno cambiando (speriamo che i sindacati se ne accorgano !). Cioè a dire, non sono più in una posizione di forza gli imprenditori, posizione di forza dovuta all'abbondanza della mano d'opera. Oggi si va rivelando una strozzatura, e gli imprenditori stessi dovranno fare i conti con le disponibilità esistenti. Non c'è rischio, perciò che cerchino di farsi forti di certi argomenti !

Si può dire che la mancata formazione professionale è cosa di importanza grandissima, che investe tutti, anche lo Stato.

Comunque, per il problema a cui lei faceva cenno, io ritego che noi si sia già in fase di superamento, sempre che i sindacati si rendano conto che sta crescendo il potere nelle loro mani.

Il concetto della presenza dei sindacati è affermato sul piano generale; ne discende che detta presenza esiste anche sul piano specifico. Mi pare quindi assolutamente pleonastico insistere.

LACONI. Vorrei fare una proposta transattiva.

All'articolo 3, laddove viene detto che la Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, si aggiunga « con particolare riferimento ai programmi disposti dall'articolo 11 ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ma tende a restringere tale dizione !

GIOLITTI. Vorrei raccomandare di ben considerare l'inciso che si vuole aggiungere, perché, effettivamente, quanto ora detto dall'onorevole Ministro, risponde a verità. Cioè l'inciso stesso finisce col dire che le organizzazioni sindacali *di fatto* debbono essere consultate quando si tratti di formazione professionale, negli altri casi... Rischiamo questo.

Noi dobbiamo stabilire, a mio avviso, che l'organizzazione sindacale è impegnata, è interessata, ad essere consultata in merito ad iniziative industriali, ecc., non soltanto, quindi, e neppure prevalentemente, per ciò che concerne l'istruzione professionale.

Attribuendo ai sindacati stessi prevalentemente un compito, rischiamo di limitare allo stesso la loro attività.

ISGRO', *Relatore*. Mi dichiaro contrario, nettamente contrario, sia all'emendamento aggiuntivo, sia alla formula transattiva dell'onorevole Laconi. Perché ? Noi abbiamo posto in una norma già approvata, il principio generale della consultazione dei sindacati per quel che concerne la formulazione del programma. Ed io sono convinto che la formula proposta, sia per l'articolo 3 che per il 12 sia limitativa della questione generale.

Perché specificare, poi, su un problema sul quale il sindacato ha una sua forte rilevanza in quanto sindacato ?

PIRASTU. Vorrei ricordare come vi sia stata, in Sardegna, una fioritura di corsi professionali per i mestieri i più strani (ricamatrici, vetrinisti, ecc.), ai quali sono andati pastori che avrebbero potuto, invece, più opportunamente, essere istruiti in altri campi, per i quali si è avuta assenza completa di detti corsi.

Se i sindacati avessero potuto concorrere nella fissazione dei programmi, avrebbero impedito assurdi grotteschi, quali quelli avutisi in provincia di Nuoro.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei che i colleghi mi rendessero testimonianza che se esistesse un rischio qualsiasi di ridurre, in qualche modo, la presenza dei sindacati, io aderirei immediatamente alla loro tesi. Ma quando vado all'articolo 3 e trovo che vi è sancita la presenza dei sindacati, è chiaro come io debba pensare che saranno poi i sindacati stessi a trarne le opportune conseguenze.

Scusate se mi ripeto, ma io sono convinto che noi si abbia bisogno che i sindacati sviluppino una loro forza; non è che si debba prevedere tutto quello che questi ultimi debbono fare. Abbiamo dato loro un articolo esplicito che li impegna su tutto il piano, lasciamo agli stessi, alla loro capacità, alla loro volontà, il compito di allargare l'impegno stesso.

La mia convinzione di sindacalista mi dice che faremmo male se andassimo ulteriormente ad esplicitare il diritto già sancito dal comma quarto dell'articolo 3. Tocca ai sindacati far valere le loro ragioni; lo strumento noi glielo abbiamo dato.

LACONI. Non bisogna equivocare. La proposta da me fatta in via transattiva si presta forse alle osservazioni in merito svolte dall'onorevole Giolitti e da altri. Non ho niente in contrario a ritirarla.

Il comma aggiuntivo dell'articolo 12 dice qualcosa di diverso dalla semplice consultazione; prevede un particolare concorso delle organizzazioni sindacali alla elaborazione e attuazione dei programmi. È in questo senso che costituisce qualcosa di nuovo.

Una cosa è dirci che la questione è ancora *sub judice;* a parte che non valgono neppure queste riserve, in quanto, se non lo diciamo qui — in una legge di tipo particolare che investe la Regione — non potremo mai dirlo.

Noi, quindi, insistiamo.

ISGRO', *Relatore.* Se noi arriviamo a precisare, di fronte al problema della formazione professionale, il concorso dei sindacati, mi pare evidente che, onde evitare possibili confusioni, altri istituti debbano comunque essere citati.

Noi commetteremmo forse, di fronte alla legislazione esistente, un errore se giungessimo ad indicare soltanto i sindacati in merito a questo problema.

PIRASTU. Per ritornare al senso dell'emendamento, esso pone in una posizione più avanzata i sindacati rispetto a quanto approvato con l'articolo precedente.

Quanto detto dall'onorevole Pastore, si ritorce proprio contro la sua tesi. Tutti insistiamo sul fatto che i sindacati debbano concorrere; ebbene, se si lascia la presente formulazione, il minimo che può accadere è che la presenza degli stessi si limiti ad una presenza consultiva.

Direi che a questo punto potrebbe esservi chi si può far forte della reiezione di questo emendamento per dire che i sindacati non debbono concorrere alla formazione di questo programma.

COCCO MARIA. C'è un'altra questione: nel settore dell'addestramento professionale non si può improvvisare. Se accettiamo l'emendamento proposto con le delucidazioni venute, si può pensare che si attribuisca ai sindacati l'esecuzione di questo piano. C'è un istituto dello Stato, l'I.N.A.P.L. che opera da un pezzo e non possiamo oggi introdurre questo esclusivismo della presenza dei sindacati per la formazione del programma.

PIRASTU. Nel penultimo comma dell'articolo 12 questo è detto chiaramente e quelli che sono esclusi sono proprio i sindacati.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* L'ultima mia replica si diversifica dalla prima dichiarazione fatta subito dopo la lettura dell'emendamento. La mia ultima replica si riferiva a tutto quello che l'onorevole Pirastu ha detto circa i provvedimenti che si sono adottati in Sardegna senza sentire i sindacati. E, in risposta a ciò, ho fatto presente la necessità di tener conto dell'articolo 3, con il quale si mettono in condizione i sindacati di essere consultati. Ritengo che l'articolo 3 dovrebbe essere più che sufficiente a garantirci. Per quanto concerne il concorso, preferisco rimandare la questione in sede di regolamentazione del problema.

Non c'è dubbio che con il concorso di un soggetto come i sindacati, sorgeranno insieme altri soggetti che vanteranno gli stessi diritti, come per esempio gli imprenditori.

BERLINGUER. Questo concetto — dice il Ministro — è già compreso nell'articolo 3. Ma io non so se l'istituzione di scuole professionali possa rientrare nella programmazione o sia qualcosa di diverso.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio.* La manodopera sta diventando ormai, nella valutazione generale, uno dei concetti determinanti in sede di sviluppo economico e un piano serio non potrà ignorare questo. Il problema della preparazione professionale sta diventando sempre più importante e noi ci proponiamo di risolverlo al più presto.

LACONI. Insisto che venga posto in votazione il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Pirastu, Polano, Laconi all'articolo 12:

« Il programma diretto allo sviluppo della formazione professionale sarà formulato e attuato dalla Regione col concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

(*Non è approvato*).

Passiamo ora al quarto comma dell'articolo 12.

Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Ai fini dell'attuazione del predetto programma il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazione in Enti già operanti nel settore, nonché a promuovere e finanziare istituzioni specializzate ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer ne propongono la soppressione.

GIOLITTI. Spiego brevemente le ragioni del nostro emendamento soppressivo del quarto comma dll'articolo 12.

L'emendamento soppressivo è ispirato al criterio che spesso ci ha guidati in altri emendamenti del disegno di legge, di evitare cioè ogni autorizzazione che possa essere superflua. Infatti, se si formulano delle autorizzazioni, ciò può far pensare che in altri casi non vi siano autorizzazioni analoghe. Ritengo quindi che questo comma sia superfluo; se comunque non è così, se cioè esistono delle ragioni tecniche, legislative o amministrative per formulare questa autorizzazione, sono pronto a ritirare l'emendamento.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. In via primaria ritengo che questo comma non è pleonastico poiché potrebbe presentarsi la necessità di concedere delle autorizzazioni. In via subordinata, sarei per una distinzione. Cioè, se la Commissione ritiene di non autorizzare la Regione ad assumere partecipazioni in enti già operanti nel settore, posso concordare; sarei però dell'avviso di mantenere l'ultima parte del testo. Infatti si è verificata nel resto del Mezzogiorno la presenza di enti privati estremamente attivi e organizzati e per la carenza di iniziative statali la legge n. 634 ha autorizzato la Cassa del Mezzogiorno a dare contributi a questi enti sottoponendoli prima, naturalmente, ad una serie di controlli sulla loro efficienza. Se oggi non contribuissimo a rafforzare, a rendere efficienti, a migliorare ulteriormente questi enti, non soltanto faremmo un atto ingiusto, ma toglieremmo alla Regione uno degli strumenti della preparazione professionale. Ripeto quindi che sarei per la distinzione delle due cose: posso convenire sulla soppressione dell'autorizzazione alle partecipazioni, ma vorrei che si consentisse la presenza dei finanziamenti. Questa possibilità non deve essere chiusa.

GIOLITTI. Mi sembra che questa autorizzazione di fatto viene inclusa nel piano. Comunque non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Giolitti, Pinna, Berlinguer deve ritenersi pertanto ritirato.

Pongo allora in votazione il quarto comma dell'articolo 12.

(*È approvato*).

Dopo il quarto comma gli onorevoli Polano, Pirastu, Laconi propongono di aggiungere il seguente comma:

«Le partecipazioni o il finanziamento di cui al comma precedente devono sempre comportare la partecipazione di un rappresentante della Regione ai consigli di amministrazione degli enti e delle istituzioni finanziate ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Capisco la partecipazione di un rappresentante al consiglio di amministrazione dell'ente a cui la Regione partecipa, ma la presenza di un rappresentante della Regione al consiglio di amministrazione di un ente al quale magari si dà un contributo che può essere minimo, mi sembra una cosa eccessiva.

Si potrebbe accettare l'emendamento con la soppressione delle parole « e il finanziamento » e con la sostituzione della parola « partecipazione » con l'altra « inclusione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tali modifiche.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Polano, Pirastu e Laconi così modificato:

« Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione degli enti e delle istituzioni finanziate ».

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma. Ne do lettura nel testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e, particolarmente, le forze di lavoro — condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà ».

L'onorevole Roselli ha presentato tre emendamenti. Con il primo si propone che il quinto comma debba formare un articolo particolare 12-*bis*. Con il secondo si propone di aggiungere al proposto articolo 12-*bis*, il seguente comma:

« Tale spesa può riguardare soltanto l'istituzione di ambulatori permanenti, erogazioni di farmaceutici, bonificazioni sanitarie, protesi e profilassi ed analisi ed interventi clinici personali e di massa ».

Con il terzo, infine, si propone il seguente articolo aggiuntivo 12-*ter*:

« Il piano dovrà provvedere alla soluzione integrale delle carenze edilizie e d'attrezzatura riguardanti l'istruzione e l'educazione dalla scuola materna all'Università, coprendo la previsione dei bisogni dell'Isola fino al 1970 e con particolare riguardo alla istruzione tecnica e professionale ed alle scuole di arti e mestieri ».

ROSELLI. Uno dei miei emendamenti si propone che l'intervento di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 sia destinato esclusivamente alle persone e non alle strutturazioni che vanno riferite ad altri enti, ad altri finanziamenti, ad altri piani e ad altre spese.

Se esiste nella nazione la predisposizione di un piano ospedaliero di intervento per potenziare le condotte sanitarie nei comuni, se esistono altri interventi massicci di questa natura che riguardano le strutture o le infrastrutture, questo comma non li riguarda; esso riguarda solo le persone, i bambini delle scuole e quanti siano colpiti da tubercolosi o silicosi e non riguarda le costruzioni.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Mi pare che lei chieda soltanto un'assicurazione sul piano dell'interpretazione. Non ho alcuna difficoltà a dare questa interpretazione.

PINNA. Non sono di questa opinione. Mi rendo interprete in questo momento delle doglianze espresse dai consigli provinciali dei medici della Sardegna, dai consigli dell'ordine, che sono intervenuti per richiamare la necessità che il piano si volga anche e soprattutto alla lotta contro le malattie sociali: tubercolosi, tracoma, microcitemia, silicosi, ecc. Se noi parliamo di individualizzazione, come propone il collega Roselli nel suo emendamento, trascuriamo, per esempio, il problema del tracoma.

ROSELLI. Nel mio emendamento parlo di interventi personali e di massa.

PINNA. Io ritengo che bisognerebbe lasciare l'articolo così com'è. Esso è diretto ad autorizzare un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie, intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e, particolarmente, le forze di lavoro.

Io sono contrario all'emendamento Roselli e sono favorevole al testo del Governo.

BERLINGUER. Tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dal Governo.

ROSELLI. Sono d'accordo, io miravo a specificare.

PIRASTU. Onorevole Roselli, che pericolo voleva evitare?

ROSELLI. Volevo evitare che fossero finanziati gli ospedali. Comunque non insisto.

LACONI. Mi colpisce lo spirito che ha animato questo comma aggiuntivo presentato dall'onorevole Roselli all'articolo 12, perché contraddice all'emendamento successivo che l'onorevole Roselli ha presentato quale articolo 12-*ter*.

Il riferimento per noi sardi è esplicito; si tratta della lotta contro la malaria per cui continuamente ringraziamo gli americani, ma che in realtà è finanziata con fondi italiani. Io non dico che questa opera non debba essere continuata, ma ho il dubbio che ci troviamo di fronte ad una di quelle impalcature che, create a un determinato fine, diventano eterne. Ho la preoccupazione che siano altre istituzioni a chiedere i fondi, per cui un minimo di limitazioni sarebbe opportuno che ci fosse; noi ci interessiamo al problema delle malattie non nel senso normale, sanitario, ma in quanto questi problemi hanno carattere sociale, incidono sulle finalità particolari del piano: in questo senso dovrebbe agire la limitazione. Noi sappiamo tutti dello stato degli ospedali e delle attrezzature in Sardegna, ma il piano non deve essere sostitutivo, ma integrativo.

PINNA. A mio parere questa preoccupazione dell'onorevole Laconi in relazione ai fondi è per lo meno eccessiva perché l'articolo 12 dice: « è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e, particolarmente, le forze di lavoro — condotta dai competenti organi regionali ».

Si tratta di lotta condotta dagli organi regionali, non dallo Stato con il concorso nella spesa da parte del piano. Non abbiamo la preoccupazione di sostituire lo Stato.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Laconi ho l'impressione che tutti siamo d'accordo

sulla opportunità che l'onorevole Roselli non insista sui suoi emendamenti.

ROSELLI. D'accordo, non insisto.

PRESIDENTE. Allora gli emendamenti Roselli diretti ad inserire gli articoli 12-*bis* e 12-*ter* devono considerarsi ritirati.

PINNA. Noi abbiamo presentato un emendamento al quinto comma. Nel testo approvato dal Senato si diceva « la Sezione speciale è autorizzata ad intervenire »; nel nuovo testo è detto « ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento »: è una formula questa che prescinde dal soggetto. Noi proponiamo che si dica « La Regione interverrà, mediante concorso nella spesa, ecc. ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se fosse approvato tale emendamento, però, vi sarebbe una incongruenza formale all'ultimo comma dell'articolo 12.

Infatti non possiamo dire: « la Regione interverrà »; dobbiamo lasciare la formula proposta dal Governo: « è autorizzato un intervento ». Ciò perché in seguito si parla di organi regionali.

PINNA. D'accordo, non insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Giolitti, Pinna, Berlinguer si intende, pertanto, ritirato.

Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 12 nel testo risultante dagli emendamenti presentati dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 12, che risulta così formulato:

« Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

In particolare, esso deve prevedere la preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, la preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, la preparazione professionale e culturale degli adulti, la prevenzione e cura del disadattamento minorile, l'agevolazione della frequenza scolastica e l'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, l'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, l'integrazione di attività educative e sportive in genere.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro della Pubblica istruzione.

Ai fini dell'attuazione del predetto programma il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno può autorizzare la Regione ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel settore, nonché a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione degli enti e delle istituzioni finanziate.

Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro — condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.

A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovratasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, né si applicano le quote di transito ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato.

« La Sezione speciale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri a cui gli

enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione è altresì autorizzata ad assumere gli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte, per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Possono essere assunti da parte della Sezione speciale anche gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai comma precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

L'assunzione degli oneri è subordinata al riconoscimento da parte della Sezione speciale dell'importanza dell'opera ai fini dello sviluppo regionale.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno curerà che nella ripartizione regionale delle somme da destinarsi ad opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificacazioni e integrazioni, siano assegnati alla Sardegna adeguati stanziamenti in proporzione alle aule mancanti ed alle aule da destinare a scuole di nuova istituzione ».

Il nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge è così formulato:

« Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.

Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.

Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai comma precedenti e la concessione di mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno presentato un emendamento soppressivo del penultimo comma, che nel testo coordinato è già soppresso. Tale emendamento deve intendersi, pertanto, superato.

Gli onorevoli Polano, Pirastu e Laconi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo sarà normalmente affidata alle amministrazioni locali interessate ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Polano, il suo emendamento è pleonastico. In via normale sono le amministrazioni locali che eseguono le opere di questa natura. L'edilizia scolastica è già affidata agli enti locali.

POLANO. A seguito delle dichiarazioni del Ministro ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo coordinato di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale può concedere contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la Sezione speciale è autorizzata ad effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro.

I beneficî di cui ai precedenti comma sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari ».

Nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo

coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« È autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sono autorizzate anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli Istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti comma sono riservati a persone singole o associate che abbiano i requisiti stabiliti dal piano e dai programmi ».

All'ultimo comma il Governo propone di ripristinare il testo approvato dal Senato, inserendo, dopo le parole « i benefici di cui ai precedenti comma », le altre « limitatamente alla lettera *a*) ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Questo emendamento ha lo scopo di evitare una determinata interpretazione, in quanto, riguardo alla edilizia popolare, sono sorte delle difficoltà e si è ritenuto che questa fosse la formula che ci consentisse di evitare inconvenienti.

L'ultimo comma risulta pertanto così formulato:

« I benefici di cui ai precedenti comma, limitatamente alla lettera *a*), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari ».

In Sardegna, per quanto riguarda le case popolari, vi sono esigenze che non devono essere ignorate; quindi per evitare interpretazioni restrittive è a mio avviso opportuno precisare che la riserva a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari funziona limitatamente ai benefici di cui alla lettera *a*).

LACONI. Non comprendo l'opportunità dell'espressione « limitatamente alla lettera *a*) ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Si tratta di una formula che aderisce maggiormente alla realtà dell'edilizia sarda ed è stata proposta da chi conosce bene le condizioni della Sardegna. Si è preferito tornare al testo precedente, ma l'espressione « sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari » è sembrata insufficiente e restrittiva; pertanto si propone di inserire l'espressione « limitatamente alla lettera *a*) ».

LACONI. Quindi i benefici di cui alla lettera *b*) non sono riservati a persone singole o associate.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. No, ma il problema sarà risolto in termini più ampi.

PINNA. Ma non con riferimento a persone singole o associate il piano prevede l'insediamento industriale in determinate città e la costruzione di abitazioni sarà fatta in funzione di tale insediamento, non in funzione di persone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo e inteso a ripristinare al terzo comma dell'articolo 15 il il testo approvato dal Senato con l'aggiunta delle parole « limitatamente alla lettera *a*) », dopo le altre « i benefici di cui ai precedenti comma ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 15 che risulta così formulato:

« È autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sono autorizzate anticipazioni agli Istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti comma, limitatamente alla lettera *a*), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari ».

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 15 gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 15-*bis*:

« Nel settore dell'agricoltura il piano dovrà proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la massima occupazione e stabilità dei lavoratori nella terra e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso dovrà prevedere:

a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private di trasformazione fondiaria e agraria con particolare riguardo ai programmi di irrigazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) la costituzione su tutto il territorio della Regione di una fitta rete di cooperative di conduzione, di servizi e di trasformazione;

d) adeguati provvedimenti capaci di incidere sul mercato dei prodotti agricoli a difesa dei piccoli e medi produttori ».

Gli onorevoli Pinna, Berlinguer e Giolitti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 15-*bis*:

« Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso dovrà prevedere:

a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, miglioramento delle condizioni di abitazione, irrigazione, elettrificazione, con particolare riguardo ai programmi di irrigazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di conduzione, di servizi e di trasformazione;

d) provvedimenti atti a tutelare i piccoli e medi produttori sul mercato ».

PIRASTU. Prego l'onorevole Ministro di porre attenzione al problema dell'agricoltura, al quale noi attribuiamo molta importanza, anche perché il settore dell'agricoltura è quello meno toccato dalle modifiche, pur essendo essenziale alla vita della Sardegna.

L'articolo aggiuntivo 15-*bis* da me presentato insieme con i colleghi Polano e Laconi, dovrebbe diventare il primo articolo del capo quinto; esso tende a dare indicazioni programmatiche di indirizzo, in quanto il capo quinto del disegno di legge non consente di raggiungere alcuna finalità nel campo dell'agricoltura; si tace sugli scopi che ci si ripromette di conseguire mediante gli interventi nel settore.

D'altra parte, se nel settore dell'agricoltura non si premettono determinati indirizzi, si rischia di lasciare sterile l'affermazione generale iniziale concernente lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Pertanto il primo comma dell'articolo aggiuntivo è il seguente:

« Nel settore dell'agricoltura il piano dovrà proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la massima occupazione e stabilità dei lavoratori della terra e l'elevazione dei redditi di lavoro ».

Per questo si prevedono misure di diverso ordine:

a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private di trasformazione fondiaria e agraria con particolare riguardo ai programmi di irrigazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione (propongo la sostituzione del termine « conduzione » con quello di « produzione »), di servizi e di trasformazione;

d) adeguati provvedimenti capaci di incidere sul mercato dei prodotti agricoli a difesa dei piccoli e medi produttori.

Non ci siamo limitati ad enunciare questi principi, ma vi abbiamo fatto seguire proposte di modifica degli articoli del capo quinto.

PINNA. Nello stesso ordine di idee, ma con una formulazione diversa, avevamo proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine dovrà prevedere:

a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, miglioramento delle condizioni di abitazione, irrigazione, elettrificazione, con particolare riguardo ai programmi di irrigazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Re-

gione di una rete di cooperative di conduzione, di servizi e di trasformazione;

d) provvedimenti atti a tutelare i piccoli e medi produttori sul mercato ».

LACONI. L'emendamento proposto dai colleghi socialisti è migliorativo del nostro; non abbiamo niente da obiettare sulla sua adozione; si tratterebbe solo di studiare la sua formulazione.

Desidero pregare la Commissione di porre attenzione sull'importanza di questo articolo. Nel disegno di legge, per quanto concerne l'industria, c'è una parte programmatica a mio avviso molto opportuna. Invece, per l'agricoltura, si passa immediatamente alla questione di enti di bonifica e così via.

Nel momento in cui predisponiamo una serie di strumenti sarebbe opportuno, a mio avviso, dar vita a certe indicazioni, e certi criteri che per l'industria già esistono. A questo tende il nostro emendamento e quello dei colleghi socialisti.

Evidentemente si può discutere sulla loro formulazione, ma l'esigenza di cui sopra deve essere riconosciuta.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il carattere programmatico di questo articolo, consente al Governo di essere d'accordo. Vorrei soltanto far presente — mi riporto al testo dei socialisti, che mi pare anche i colleghi comunisti abbiano accettato — che il punto *d*) è di formulazione troppo generica, « provvedimenti atti... ». In genere, anche la norma programmatica deve potersi riferire a interventi definiti.

PINNA. È da tener presente che all'emendamento da noi presentato occorre, innanzi tutto, portare le seguenti correzioni: sostituire le parole « esso dovrà *disporre* », alle altre « esso dovrà prevedere »; sostituire le parole: « *c*) l'attuazione di un programma... » alle altre « *c*) un programma... ».

Per quel che concerne il punto *d*), appunto perché si tratta di articolo di natura programmatica, sembra a me che la genericità possa essere consentita.

PIRASTU. Ma forse l'onorevole Pastore desidera qualche ragguaglio di carattere concreto. Potrei portare degli esempi. Il primo è quello che riguarda la produzione del latte da parte dei pastori.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. I punti *a*), *b*), *c*) non scendono a dettagli, ma sono estremamente indicativi pur essendo programmatici. Non potete dirmi che sia altrettanto indicativo quanto detto nel punto *d*) !

La mia non è una opposizione agli obiettivi che voi perseguite. Vorrei soltanto che fossero individuati tali obiettivi.

PIRASTU. Il concetto è il seguente: i piccoli produttori subiscono le conseguenze di speculazioni concernenti le vicende del mercato internazionale, i prezzi, ecc. La Regione potrebbe prevenire tali pericoli, che si presentano in particolare per i piccoli e medi produttori nel settore della pastorizia, intervenendo con misure identiche a quelle prese dalla Regione stessa in questo periodo.

Ad un certo punto, infatti, onde impedire manovre speculative, la Regione ha dato sfogo a partite di formaggio invendute, facendo elevare il prezzo per gli anni successivi e salvando così da una seria crisi i piccoli produttori.

ISGRO', *Relatore*. Interpretando il pensiero dell'onorevole Ministro, mi pare che non si tratti di non riconoscere la validità di queste argomentazioni, bensì di innalzarsi dal particolare al generale.

Si potrebbe dire « ...una politica » o « ...un'azione, con provvedimenti atti ».

PINNA. Non mi pare consona detta formulazione al fatto che il piano non deve, non può, disporre una politica. Quando dico « azione », torno al concreto dei provvedimenti. Vi è, ad esempio, già nella legislazione nazionale la facoltà di procedere ad ammassi di grano, di formaggio, ecc.

Con « provvedimenti atti » o « ...adeguati » si resta nel campo del generico, del programmatico. Non compromettiamo nulla.

ROSELLI. Potremmo riferirci, per quel che concerne il comma *d*), all'articolo 23.

PINNA. Quando diciamo « provvedimenti atti a tutelare i piccoli e medi produttori sul mercato », non guastiamo l'armonia. Per le cooperative si è già detto nel comma precedente, ed è un caso del tutto diverso.

LACONI. Io ritengo che la formula che c'è attualmente sia difficilmente modificabile. Eccone le ragioni.

Il problema che stiamo esaminando è problema storico, è uno degli elementi fondamentali della questione meridionale e sarda. Non si tratta soltanto di promuovere trasformazioni strutturali, ma anche di facilitare l'entrata nel mercato di classi sociali che, rimaste in stato di arretratezza, sono prive talvolta anche di iniziative, di capacità. Per di più vi è il fatto che in Sardegna si sono cristallizzate determinate condizioni assolutamente particolari. Per esempio, per quel che concerne il mercato del latte, del formaggio, lo stesso è oggi dominato dal fatto che il pa-

store vincola la sua produzione a certi industriali, attraverso un anticipo che gli viene dato all'inizio dell'annata. È evidente che lo stesso subisce, così, le condizioni che l'industriale porrà.

Una situazione di questo genere, è veramente particolare della Sardegna. Come evitarla? Esistono espedienti diversi. Per citarne uno, la Regione potrebbe fornire gli anticipi che ora dà l'industriale.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare che la prima parte degli inconvenienti a cui si è fatto cenno, viene risolta con la costituzione di cooperative, con la riunione, cioè, di questi piccoli conferenti, i quali possono poi promuovere la trasformazione dei prodotti e la vendita degli stessi.

PIRASTU. Proprio in relazione a quanto ora detto dal Presidente, la situazione del mercato del latte e del formaggio, in Sardegna, è tale per cui la costituzione di cooperative non costituisce alcuna remora alle speculazioni a cui si è fatto cenno.

È cosa singolare, ma dimostrata, che, nell'Isola l'azione di speculazione più forte viene proprio condotta nei confronti delle cooperative, nel momento stesso in cui viene pagato alto il prezzo del latte.

Ripeto, sembra cosa singolare, ma il momento in cui vengono decise le sorti del pastore è proprio quello nel quale gli industriali offrono un alto prezzo del latte alla cooperativa. Con ciò, infatti, legano la cooperativa stessa ad un rapporto che dura poi per i tre, quattro anni successivi. Si impedisce quindi al pastore ed alla sua cooperativa di cercarsi un mercato, di ottenerlo alle migliori condizioni.

Ecco perché non si può considerare questo problema in campo nazionale; credo che se alla Regione fosse affidato questo compito, se venissero indicati programmaticamente queste misure e questi provvedimenti, essa saprebbe come agire.

PRESIDENTE. Il problema è di considerare il comma *d*), cioè la difesa del mercato.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vi assicuro che nessuno più di me può capire questo problema. In Sardegna esso esiste in modo del tutto particolare per la pastorizia, però nel Mezzogiorno esiste per tutte le provincie. Questo è un problema veramente grosso e proporrei, per il comma *d*), questa formulazione:

« *d*) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e i medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia ».

PINNA. Noi socialisti accettiamo questa formulazione.

PIRASTU. Anche noi siamo d'accordo.

PINNA. Per armonia dell'articolo si deve togliere alla lettera *a*) le parole « con particolare riguardo ai programmi di irrigazione » e sostituire alla lettera *c*) la parola « conduzione » con la parola « produzione ».

PIRASTU. Nel nostro emendamento a questo articolo vi è una parte che non è contenuta nell'emendamento dei socialisti. Infatti noi proponiamo di aggiungere, dopo la parola « produzione » le altre « la massima occupazione e stabilità dei lavoratori sulla terra ». Questo è un aspetto sociale preminente.

PINNA. Siamo d'accordo per la stabilità dei lavoratori sulla terra, ma non per la massima occupazione.

PRESIDENTE. Il miglioramento della nostra agricoltura è determinato dalla occupazione relativa alla estensione. Quindi, se mettiamo in questo articolo la massima occupazione, appesantiamo un processo che è già in atto.

PIRASTU. Ma la stabilità dei lavoratori è una cosa giusta. Siamo d'accordo comunque nel togliere la massima occupazione.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi non insistono nel loro emendamento inteso ad inserire l'articolo 15-*bis*, tale emendamento si intende ritirato.

Pongo allora in votazione l'articolo 15-*bis* nel testo proposto dagli onorevoli Pinna, Berlinguer e Giolitti, con le modifiche testè concordate. Detto articolo 15-*bis* risulta così formulato:

« Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso dovrà disporre:

a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;

d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Gli Enti di bonifica e di colonizzazione sono autorizzati a contrarre mutui presso gli Istituti di credito agrario e presso gli Istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche per la costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo 2°, capo 4° del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta dalla Sezione speciale a termini dell'articolo 17 della presente legge;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 19;

c) esecuzione di opere di bonifica di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) elaborazione ed esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

Sui mutui, di cui al precedente comma, la Sezione speciale è autorizzata a concedere un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussidiaria. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli Enti verso i proprietari per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai Consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli Enti possono rilasciare delegazione agli Istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del programma di intervento, un rappresentante della Sezione speciale ».

Il primo comma dell'articolo 16, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« Gli Enti di bonifica e di colonizzazione sono autorizzati a contrarre mutui presso gli Istituti di credito agrario e presso gli Istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche per la costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo 2°, capo 4° del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'articolo 17 della presente legge;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega ai proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 19;

c) esecuzione di opere di bonifica di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) elaborazione ed esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer propongono di premettere a tale primo comma il seguente comma aggiuntivo:

« Lo Stato delega le proprie funzioni alla Regione, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto speciale, nei confronti degli enti di bonifica e di colonizzazione ».

Gli stessi propongono inoltre di sostituire al primo comma le parole « Gli enti di bonifica e colonizzazione sono autorizzati » con le altre « La Regione può autorizzare gli enti predetti ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano propongono di premettere al primo comma dell'articolo 16 il seguente comma aggiuntivo:

« Lo Stato, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale, delega alla Regione le proprie funzioni nei confronti degli enti di bonifica e di colonizzazione e di ogni altro ente operante nel settore a fini di sviluppo agricolo ».

Gli stessi propongono inoltre di sostituire, al primo comma, le parole « Gli Enti di bonifica e di colonizzazione sono autorizzati a »,

con le altre « La Regione, o direttamente o attraverso convenzioni con gli enti predetti o con i comuni e le amministrazioni provinciali, può ».

PINNA. Noi riteniamo che non sia né giusto, né razionale che siano gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre i mutui. Deve essere la Regione a concedere l'autorizzazione a contrarre tali mutui. Noi pertanto chiediamo che si accetti il principio della delega alla Regione nei confronti degli enti di bonifica e di colonizzazione e che sia la Regione ad autorizzare tali enti a contrarre mutui e a fare tutte le altre operazioni indicate nell'articolo.

LACONI. Per comprendere la necessità degli emendamenti bisogna partire da una premessa: l'articolo 16, nella sua formulazione attuale è, secondo noi, insostenibile. Esso crea infatti un diritto immediato degli enti di bonifica a contrarre mutui per la costituzione di fondi di rotazione, indipendentemente da qualunque autorizzazione. Con l'entrata in vigore di questa legge gli enti di bonifica hanno diritto, in modo automatico, di procedere alla costituzione di questi mutui. È chiaro il pericolo che viene ad esserci in una tale disposizione. Il porre in essere un diritto immediato degli enti di bonifica a contrarre mutui ci porterà ad uno sbocco che non so prevedere. Di qui la necessità di modificare l'articolo 16. Fra l'altro, non c'è un articolo in tutta la legge che stabilisca una disposizione diretta e l'articolo 16 è l'unico che fa eccezione, venendo a creare un fatto pericolosissimo. La necessità, pertanto, di modificare l'articolo è pacifica.

Per quanto riguarda la proposta concreta che abbiamo fatto, non nascondo che ci trotroviamo di fronte ad un punto nodale della legge. Se veramente vogliamo che l'attuazione del piano sia realizzata sotto il controllo della Regione, almeno per l'agricoltura, lo strumento fondamentale per realizzare ciò è stabilire quel determinato rapporto diretto fra la Regione e questi enti. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti che tendono a stabilire questo controllo. I nostri emendamenti sono leggermente diversi da quelli presentati da parte socialista, ma credo che, in questo caso, siano migliori.

L'emendamento dei socialisti dice: « Lo Stato delega le proprie funzioni alla Regione, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto speciale, nei confronti degli enti di bonifica e di colonizzazione » e fin qui è uguale al nostro. Ma il nostro emendamento dice ancora: « e di ogni altro ente operante nel settore ai fini di sviluppo agricolo ». Questa modifica si capisce benissimo a cosa miri. Mira a prevedere che, nel momento in cui si creino gli enti di sviluppo nell'agricoltura che verranno ad avere determinate funzioni, ci sia un controllo preciso.

Vi è inoltre un'altra modifica al primo comma. Mi pare che noi introduciamo una formula più precisa di quella dei colleghi socialisti che è la seguente: « La Regione può autorizzare gli enti predetti a contrarre mutui... ». Noi proponiamo invece questa formulazione: « La Regione, o direttamente o attraverso convenzioni con gli enti predetti e con i comuni e le amministrazioni provinciali, può... ».

Non bisogna dimenticare che nell'attuale situazione i consorzi di bonifica si trovano in uno stato tale per cui si rende necessaria la loro riforma; credo che questo sia nella convinzione di tutti. Essi non sono in grado di esercitare le funzioni di carattere pubblico che si vogliono loro riservare, sia per le condizioni interne, sia per il predominio che in essi hanno i proprietari.

Desidero ricordare che nel primo progetto presentato nel 1959 — il famoso progetto del gruppo di lavoro — era posta la questione della riforma degli enti di bonifica, anche se non era risolta.

Non dico che il problema si debba risolvere in questa legge, ma almeno che si lasci aperta la possibilità di eventuali modifiche alla legge stessa.

PINNA. Vorrei esprimere qualche perplessità su quello che ha detto il collega Laconi. Si vuole aggiungere alla formulazione nostra ed anche loro, dopo il riferimento agli enti di bonifica e di colonizzazione le parole: « e di ogni altro ente operante nel settore a fini di sviluppo agricolo ». Con questo si vuol precisare la possibilità di delega nei confronti degli enti di sviluppo: io ritengo che sia pleonastico, ma non mi oppongo a che si dica che lo Stato delega alla Regione le proprie funzioni nei confronti di questi enti; mentre mi preoccupo per la seconda modifica proposta dai colleghi comunisti: « La Regione, o direttamente o attraverso convenzioni con gli enti predetti — quali? — o con i comuni e le amministrazioni provinciali, può autorizzare a contrarre mutui, ecc. ».

La mia preoccupazione è per questa seconda parte poiché non si può dire che la Regione può autorizzare a contrarre mutui come vorrebbero i colleghi comunisti; questo è pericoloso in quanto possiamo e dobbiamo avere

fiducia nella Regione, ma possiamo temere che si travisi e si alteri lo spirito di questo articolo.

Vorrei pregare i colleghi comunisti di esaminare questo periçolo e di specificare che si tratta di ogni altro ente operante nel settore a fini di sviluppo agricolo o di lasciare la nostra formulazione. Il pericolo è insisto nella delega a contrarre i mutui.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Desidero ricordare ai colleghi due stati di fatto. Il primo è che abbiamo già una delega alla Regione a intervenire con determinate funzioni nei riguardi dei consorzi di bonifica, mentre non esiste nei confronti degli enti di riforma.

Il secondo è che abbiamo in preparazione la legge delegata prevista dal piano verde per la riforma dei consorzi di bonifica e la trasformazione degli enti di riforma in enti di sviluppo.

Questi elementi di fatto mi inducono a chiedere di non insistere per allargare la delega delle funzioni dello Stato alla Regione, rinviando il problema degli enti di riforma al momento dell'approvazione in sede di delega nel piano verde.

Non avrei alcuna difficoltà ad accettare la modifica proposta dagli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer tendente a sostituire al primo comma, le parole « Gli Enti di bonifica e di colonizzazione sono autorizzati » con le altre « la Regione può autorizzare gli Enti predetti ».

Pregherei di non insistere sul comma aggiuntivo, riguardante la delega, poiché è allo studio il progetto relativo agli enti di sviluppo.

PINNA. Mi perdoni, signor Ministro, ma in questo modo ella sottintende che questa delega vi sia, perché dire: « La Regione può autorizzare gli Enti predetti a contrarre mutui » significa dare per risolta la questione della delega.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non la do per risolta, ma dico che, nel caso specifico, la Regione provvede allo svolgimento di alcuni compiti nei confronti di tali enti.

PINNA. Alle mie conclusioni ella oppone soltanto lo stato di fatto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Lo stato di fatto è questo: in questo momento il Governo è impegnato da una legge al riordinamento degli enti di riforma. In quella sede potrà essere data una delega o addirittura un mandato diretto alla Regione in questa materia.

In sostanza al primo comma io accetto di sostituire le parole: « Gli Enti di bonifica e colonizzazione sono autorizzati » con le altre: « La Regione può autorizzare gli Enti di bonifica e di colonizzazione ».

LACONI. La delega non c'è. Vi è un'altra questione perché nella formulazione è esclusa sia la possibilità della Regione — almeno formalmente — di costituire fondi di rotazione, sia la possibilità di incaricare organi diversi dagli enti di bonifica e di colonizzazione e cioè gli enti locali.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non posso aderire alla proposta che questi compiti vengano assegnati ad altri enti.

LACONI. Ci permettiamo di insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna e Berlinguer diretto ad introdurre il seguente comma aggiuntivo:

« Lo Stato delega le proprie funzioni alla Regione, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto speciale, nei confronti degli Enti di bonifica e di colonizzazione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Laconi, Pirastu e Polano diretto ad introdurre il seguente comma aggiuntivo:

« Lo Stato, ai sensi dello Statuto regionale, delega alla Regione le proprie funzioni nei confronti degli Enti di bonifica e di colonizzazione e di ogni altro ente operante nel settore a fini di sviluppo agricolo ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna e Berlinguer, diretto a sostituire le parole: « Gli Enti di bonifica e di colonizzazione sono autorizzati » con le altre: « La Regione può autorizzare gli Enti di bonifica e di colonizzazione ».

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Laconi non inseste sul proprio emendamento, diretto a sostituire le parole: « Gli Enti di bonifica e di colonizzazione sono autorizzati », con le altre: « La Regione o direttamente o attraverso convenzioni con gli Enti di bonifica e di colonizzazione o con i comuni e le amministrazioni provinciali può autorizzare », tale emendamento di intende ritirato.

PRESIDENTE. Al punto *d*) il Governo propone di sopprimere le parole « elaborazione ed ». Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 16 con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 16. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Sui mutui, di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Il credito degli Enti verso i proprietari per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai Consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di sostituire le parole: « Il credito degli Enti », con le altre: « Il credito della Regione e degli Enti ». Poiché l'onorevole Laconi non insiste, tale emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 16.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli Enti possono rilasciare delegazione agli Istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di sostituire le parole: « gli Enti possono », con le altre: « la Regione e gli Enti possono ». Poiché l'onorevole Laconi non insiste, tale emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 16.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma. Il Governo aveva proposto di sopprimerlo. Gli onorevoli Pirastu, Laconi e Polano propongono di ripristinare l'ultimo comma nel testo approvato dal Senato, sostituendo le parole « Sezione speciale », con « Regione ».

PIRASTU. Noi chiediamo il ripristino dell'ultimo comma che era stato soppresso perché vi era il riferimento alla Sezione speciale.

Ovviamente le parole: « della Sezione speciale » vengono sostituite dalle parole: « della Regione »; il comma resta così formulato: « Dei consigli degli Enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del programma d'intervento, un rappresentante della Regione ».

PINNA. Noi siamo d'accordo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ho difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pirastu, Laconi, Polano diretto a ripristinare, modificato, l'ultimo comma dell'articolo 16 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 16, che risulta così formulato:

« La Regione può autorizzare gli Enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli Istituti di credito agrario e presso gli Istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche per la costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:

a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo 4° del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'articolo 17 della presente legge;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 19;

c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussi-

diaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli Enti verso i proprietari per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai Consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli Enti possono rilasciare delegazione agli Istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei Consigli degli Enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del programma di intervento, un rappresentante della Regione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do letura nel testo approvato dal Senato:

« Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 16, lettera *a*), saranno posti a carico della Sezione speciale per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formazione del piano di attuazione.

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria, sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e per i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, l'articolo 17 è così modificato:

« Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 15, lettera *a*), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formazione del piano di attuazione.

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria, sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agraria e, per i territori montani e per i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18, Ne do lettura nel testo approvato dal Senato, che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« I poteri attribuiti all'autorità amministrativa dall'articolo 847 del Codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino al 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

È anche ammessa a tale contributo la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai comma precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario all'uopo autorizzati, mutui assistiti da un concorso, da parte della Sezione speciale, nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Sezione speciale fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

La Sezione speciale inoltre organizzerà in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui ».

Il primo comma è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu propongono di sostituire le parole « fino al 50 per cento » con le altre « fino ad un massimo del 50 per cento », nonché le parole « fino all'80 per cento », con le altre « all'80 per cento ».

LACONI. Il testo governativo, al primo comma, dice: « ...viene elevato fino al 50 per cento ». Dal punto di vista lessicale bisognerebbe dire: « fino a un massimo del 50 per cento ». Se si intende che il contributo venga elevato sempre si deve dire: « viene elevato al », ma se vi è discrezionalità la formula da adottare è quella da noi proposta.

Per quanto riguarda l'altra proposta da noi presentata di sostituire al posto di « fino all'80 per cento » la dizione « all'80 per cento » debbo dire che non vi è l'esigenza di differenziare come nel caso precedente perché nei confronti dei coltivatori diretti non ho motivo di lasciare discrezionalità. In conseguenza dobbiamo usare la dizione « viene elevato all'80 per cento ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Accettiamo l'emendamento sostitutivo delle parole «fino al 50 per cento » con le altre « fino ad un massimo del 50 per cento ». Riteniamo invece opportuno mantenere la dizione « fino all'80 per cento ».

ISGRÒ, *Relatore*. In realtà il campo dei coltivatori diretti è talmente ampio che si passa dal povero al ricco. Sono d'accordo per il mantenimento della frase « fino all'80 per cento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Laconi, Polano e Pirastu, inteso a sostituire le parole « fino al 50 per cento », con le altre « fino ad un massimo del 50 per cento ».

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Laconi non insiste sulla seconda parte del suo emendamento, questa si intende ritirata.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 19 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Dopo il primo comma, gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu hanno proposto di inserire il seguente comma aggiuntivo:

« Il piano e i programmi dovranno determinare la misura e la scala di priorità dei contributi di cui al comma precedente in relazione alle dimensioni delle aziende, al tipo di culture e al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono prefissare altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati ».

PIRASTU. Si tratta di prefissare l'ammontare minimo riservato ai coltivatori diretti singoli o associati.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo per l'emendamento aggiuntivo anche perché la formula dell'« ammontare minimo » corrisponde a quanto già concordato in altri settori.

Sono con voi fautore del movimento cooperativo, ma non avete la preoccupazione che queste associazioni diventino una forza economica per cui vengono defraudati i piccoli che non sono associati?

LACONI. L'emendamento dice: « ...singoli o associati ».

PIRASTU. È una facoltà discrezionale.

GIOLITTI. Sarebbe forse preferibile mettere questo come ultimo comma dell'articolo in cui sono fissati dei criteri programmatici generali.

LACONI. Riteniamo opportuno sopprimere il riferimento alle dimensioni delle aziende e al tipo di coltura; infatti o esso rientra nel piano oppure è del tutto superfluo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Evidentemente non avete alcuna riserva nei confronti delle aziende di certe dimensioni purché vi sia un rapporto tra capitale investito e occupazione?

LACONI. Riteniamo che una selezione tra le aziende debba tener conto di tale rapporto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono convinto che questa sia la strada giusta per favorire lo sviluppo della Sardegna anche sul piano dell'agricoltura. Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu, che risulta così modificato:

« Il piano e i programmi dovranno determinare la misura e la scala di priorità dei contributi di cui al comma precedente con

particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi dovranno prefissare altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i comma secondo e terzo dell'articolo 19 nel testo approvato dal Senato che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Passiamo al quarto comma. Ne dò lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai comma precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario all'uopo autorizzati, mutui assistiti da un concorso, nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma. Ne dò lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al sesto comma. Ne dò lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Per l'attuazione del piano sarà organizzata in tutto il territorio della regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui ».

L'onorevole Roselli propone di aggiungere a tale comma le parole: « La rete sarà composta da tre centri fissi e da non oltre venti nuclei attrezzati e mobili ». Poiché lo stesso onorevole Roselli non insiste, tale emendamento deve ritenersi ritirato.

Pongo in votazione il sesto comma dell'articolo 19.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Pinna, Berlinguer e Giolitti, hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Sui fondi destinati agli interventi in agricoltura nel piano sarà determinata una quota minima riservata a favore dei coltivatori ed allevatori diretti ».

Poiché l'onorevole Giolitti non insiste, tale emendamento si intende ritirato.

Pongo allora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 19, che risulta così formulato:

« Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati.

Il piano e i programmi dovranno determinare la misura e la scala di priorità dei contributi di cui al comma precedente con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono prefissare altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

È anche ammessa a tale contributo la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai comma precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Per l'attuazione del piano sarà organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente o in altre leggi statali e regionali, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria connesse ai piani di opere infrastrutturali formulati per lo sviluppo dell'Isola.

Tali direttive dovranno essere elaborate dal Centro regionale di sviluppo, sentita la Sezione speciale, in base al criterio di suscettività economico-agraria, e saranno approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Presidente della Giunta regionale invita la Sezione speciale ad eseguire le opere a spesa dei proprietari ovvero ad espropriare, a norma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, gli immobili degli inadempienti a favore degli Enti di colonizzazione o dell'O.N.C. per la trasformazione ed assegnazione, secondo i rispettivi statuti ».

Il primo comma, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinameno con gli altri articoli del disegno di legge, risulta così modificato:

« Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Il Governo ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma nel testo approvato dal Senato.

(*Non è approvato*).

Il secondo comma si intende, pertanto, soppresso.

Passiamo al terzo comma. Ne dò lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, è autorizzata l'esecuzione delle opere a spesa dei proprietari ovvero l'espropriazione, a norma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, degli immobili degli inadempienti a favore degli Enti di colonizzazione e dell'Opera Nazionale Combattenti per la trasformazione ed assegnazione, secondo i rispettivi statuti ».

Gli onorevoli Polano, Laconi e Pirastu hanno proposto di sostituire le parole « è autorizzata l'esecuzione delle opere », con le altre » il Presidente della Giunta dispone con proprio decreto o l'esecuzione delle opere ».

Gli stessi onorevoli Polano, Laconi e Pirastu hanno inoltre proposto di sostituire le parole « a favore degli Enti di colonizzazione », con le altre « a favore dei mezadri, coloni o affittuari possessori diretti o, in mancanza di questi, degli Enti di colonizzazione ».

Gli onorevoli Pinna, Berlinguer e Giolitti, infine, hanno proposto di sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli Enti di colonizzazione e dell'Opera Nazionale Combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza la esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli Enti su indicati.

Per i terreni non condotti dai proprietari, i piani di trasformazione aziendale possono essere presentati ed eseguiti con tutti i benefici dell'articolo 19 dai rispettivi coltivatori diretti. In tal caso, il valore dei miglioramenti così effettuati, al netto del contributo statale, resta loro attribuito ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere il primo degli emendamenti sostitutivi dell'ultimo comma dell'articolo. Non sono invece d'accordo per quanto concerne il secondo.

Vi debbo dire che — ho già avuto occasione di farlo stamane — ci sono delle posizioni sostenute con una certa fermezza al Senato. Questa è una di quelle. Per questa parte, il Governo accetta il testo presentato dagli onorevoli Pinna, Berlinguer e Giolitti, che conferma la destinazione degli immobili espropriati ad Enti di colonizzazione e all'opera nazionale combattenti.

LACONI. Molto probabilmente non ci siamo capiti. La parte concernente l'opera nazionale combattenti rimane anche nel nostro emendamento; soltanto che noi stabiliremmo — il che mi appare giusto — una specie di diritto di prelazione per il mezzadro, colono o affittuario, già insediato nel terreno espropriato.

POLANO. In altre parole, se si procede all'espropriazione di un certo terreno, tale terreno viene assegnato in primo luogo a chi vi ha lavorato; in assenza di questi, ad uno degli enti menzionati.

Si parla di costituire la piccola proprietà contadina: questa è una via.

ROSELLI. E se il mezzadro è su quel terreno soltanto da tre mesi, gli si dà ugualmente il terreno? Trovo congruo dare la terra ad enti sociali, collettività, ecc. È molto più privo di personalismi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Per quel che concerne l'ultima parte dell'emendamento, non posso trovarmi d'accordo neppure con il testo dei socialisti. Ne stavo prospettando le ragioni. È uno dei punti sui quali maggiori sono state le polemiche al Senato. Chiederei di non insistere.

PINNA. Noi, nel formulare questo emendamento abbiamo tenuto conto del dibattito che si è avuto al Senato. In esso, infatti, onorevole Ministro, non è contenuta l'ultima parte dell'emendamento Milillo, che è quella che ha determinato le opposizioni in Senato.

Svelenito di quest'ultima parte, l'emendamento da noi proposto non dovrebbe incontrare resistenze.

La prego di tener presente, onorevole Pastore, che abbiamo tenuto conto delle difficoltà e che le abbiamo eliminate nel migliore dei modi.

COCCO MARIA. E le garanzie, per questo compenso ai miglioramenti effettuati, dove si prendono?

PINNA. Le garanzie patrimoniali? Se non viene accettato l'emendamento proposto dai comunisti — per il quale noi siamo favorevoli, intendiamoci! — le garanzie sono offerte dagli enti di colonizzazione, ecc.

ROSELLI. È la personalizzazione di questo movimento che suscita delle perplessità.

Cosa succede, ammesso che il lavoratore possa presentare garanzie ai fini di ottenere i mutui, della proprietà? Il miglioramento resta attribuito al lavoratore che subentra?

PINNA. Il problema è risolto dal diritto civile, per i casi di miglioria. È già risolto in sede di principi generali. È chiaro che, in caso di vendita, potrebbe esserci un diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto; comunque si terrebbe conto dell'entità dei miglioramenti eseguiti dal coltivatore stesso, che rappresentano un miglioramento effettivo anche per il proprietario.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Io non ho che da ribadire quello che ho detto. Anche questa vostra preoccupazione non è sufficiente ad eliminare una certa ostilità.

PINNA. Vuol dire che il Senato si assume la responsabilità.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ho premesso che trattasi di discorso molto delicato. Siamo in Commissione, ma siamo tutti preoccupati di portare a buon fine questo provvedimento. Debbo perciò far presente gli ostacoli che a tale risultato si frappongono. È troppo evidente che, comunque, la Commissione può deliberare quello che vuole.

A tutto questo debbo aggiungere che entreremmo involontariamente in una materia contrattuale. Cioè a dire, esiste un rapporto tra mezzadro affittuario e proprietario concedente; tale tipo di rapporto lo si risolve anche nella misura in cui le due parti esprimono una certa capacità di contrattazione, un certo potere. Tutto ciò sembra a me che entri anche nelle possibilità delle organizzazioni sindacali.

Tutte le volte che la legge ha inteso interferire in materia contrattuale, mi sono sempre opposto, perché è un modo come un altro, purtroppo, di diminuire l'efficienza dei sindacati.

Esiste perciò, a parte quella di una opposizione al Senato, anche questa preoccupazione.

Avendo io accettato la prima parte dell'emendamento, sarebbe opportuno ritirare la seconda.

PIRASTU. Noi non abbiamo alcun desiderio di diminuire la simpatia che provochiamo nell'onorevole Pastore, il quale si sarà accorto come, nel discutere la presente legge, noi si sia stati, su certi articoli ed emendamenti, molto comprensivi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Ministro.

PIRASTU. Ci sono altri punti, altre disposizioni, che noi consideriamo come qualificanti la legge stessa, che toccano il fondo del contenuto del disegno di legge.

E questo non per un'arbitraria valutazione dell'efficacia dell'iniziativa, ma perché ritengo che un piano per la rinascita di una regione debba avere come fine preciso quello di migliorare le condizioni della maggioranza della popolazione. E noi consideriamo questo nostro emendamento come qualcosa che può avvicinarci a quell'obiettivo, perché si rende protagonista e beneficiaria allo stesso tempo una parte rilevantissima dei coltivatori diretti e, in questo caso, dei lavoratori della Sardegna. Ecco perché noi insistiamo su questo punto, ne rileviamo l'importanza e riteniamo che sia uno degli aspetti qualificanti del disegno di legge.

Ci dispiace che ci sia una reiezione assoluta da parte del Ministro, ma se le opere in agricoltura avranno soltanto la finalità di razionalizzarla e trascureranno il fine precipuo di migliorare le condizioni di vita e di trasformare la stessa figura economica dei possessori della terra, credo che nel settore dell'agricoltura ben poco resterà di questo disegno di legge.

PINNA. Anche per noi questo emendamento è fondamentale e non possiamo rinunciare. Pertanto, insistiamo fermamente per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole Polano, mantiene il suo emendamento inteso a sostituire le parole « è autorizzata », con le altre « il Presidente della Giunta dispone con proprio decreto » ?

POLANO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Tale emendamento s'intende, pertanto, ritirato.

Onorevole Polano, mantiene il suo emendamento inteso a sostituire le parole « a favore degli Enti di colonizzazione », con le altre « a favore dei mezzadri, coloni o affittuari possessori diretti, o in mancanza di questi degli Enti di colonizzazione » ?

POLANO. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Polano, Laconi e Pirastu.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Pinna, Berlinguer e Giolitti, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 20.

« Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede alla espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione e dell'opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti, ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli Enti su indicati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Pinna, Berlinguer e Giolitti.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Pirastu, Laconi, Polano hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Per i terreni non condotti direttamente dai proprietari, i piani di trasformazione aziendale possono essere presentati ed eseguiti, con tutti i benefici di cui all'articolo 18 dai rispettivi possessori coltivatori o allevatori diretti. In tale caso il valore dei miglioramenti così effettuati, al netto del contributo statale resta loro attribuito. Ogni modifica contrattuale in senso per essi più oneroso è nulla di pieno diritto ».

PIRASTU. Signor Presidente, dichiaro di ritirare tale emendamento aggiuntivo e di sostituirlo con il seguente:

« Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati d'intesa tra i contraenti che beneficiano del contributo di cui all'articolo 19, in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro. La Regione promuoverà le necessarie intese ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Laconi ha presentato un ulteriore emendamento aggiuntivo. Ne do lettura:

« La Regione sia direttamente sia a mezzo degli Enti di colonizzazione e di altri Enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella regione potrà disporre l'acquisto, la trasformazione e l'assegnazione di terreni a coltivatori o allevatori diretti non proprietari singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Lo scopo della norma è quello di promuovere la diffusione della piccola proprietà contadina. Ma la formulazione da lei proposta, onorevole Laconi, è tale per cui si pone sullo stesso piano l'acquisto dei terreni e l'assegnazione alla proprietà coltivatrice.

Occorre dire: « potrà disporre l'acquisto dei terreni allo scopo di disporne la trasformazione e l'assegnazione ».

LACONI. La formulazione sarebbe la seguente: « La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione e di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella regione potrà disporre l'acquisto dei terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Laconi di cui è stata data testè lettura.

(*È approvato*).

All'articolo 20 è stato ancora proposto dagli onorevoli Berlinguer, Passoni e Lizzadri il seguente emendamento aggiuntivo:

« La Regione ha facoltà di intervenire per disciplinare i fitti dei pascoli e per garantire la stabilità nei fondi dei pastori ».

BERLINGUER. L'ultimo comma dell'articolo 20, nel testo approvato dal Senato, fa riferimento all'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667 che, come fu già detto, non pare abbia avuto alcuna applicazione in territorio nazionale. Noi confidiamo che la Regione abbia l'occasione e la buona volontà di applicare la legge almeno in avvenire. In questo articolo mi pare che le condizioni per l'esproprio siano rese più rapide e più severe per i proprietari inadempienti, e pertanto il nostro emendamento troverebbe qui la sua giusta collocazione.

Per quanto riguarda la stabilità, c'è già qualcosa nell'articolo 14, qualcosa che riguarda l'agricoltura in genere. Potrebbe perciò estendere già questa garanzia per i pastori. Rimangono i fitti per i pascoli e so che su questo aspetto si è discusso sotto il profilo giuridico. Si è accennato che esistono delle decisioni in contrasto con questa esigenza; ma penso che tale esigenza riconosciuta in una legge possa eliminare alcune ragioni di contrasto da parte della Corte costituzionale e di altri organi.

Questo problema dell'affitto dei pascoli è importantissimo in Sardegna, ed è stato già accennato dal collega Pirastu. In Sardegna, nella situazione attuale, i pastori sono posti nella condizione di essere vessati nella maniera più odiosa dai proprietari dei pascoli. Prego pertanto il Ministro di voler accogliere il nostro emendamento.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Questa legge non può dare compiti alla Regione se istituzionalmente non gli appartengono. Se la Regione ha questi compiti, se ne serva e intervenga, ma se non li ha, non può essere questa la sede per aumentare i poteri della Regione in questa materia. Non entro nel merito dell'emendamento, ma per la ragione detta non posso aderire alla proposta.

BERLINGUER. La Regione ha i poteri di garantire la stabilità dei fondi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Abbiamo fissato una norma a favore della pastorizia a proposito delle condizioni di mercato. Ma nel suo emendamento si va oltre le condizioni di mercato.

BERLINGUER. Potrei convertire questo mio emendamento in una raccomandazione. Vorrei però che si desse atto nel verbale del nostro dissenso con il Governo, senza con questo creare dei dissapori.

PRESIDENTE. L'emendamento Berlinguer, Passoni e Lizzadri deve intendersi pertanto ritirato.

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 20, che risulta così formulato:

« Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successivi del regio decreto 13

febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli Enti di colonizzazione e dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli Enti su indicati.

Ove sia in atto un contratto agrario i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati d'intesa tra i contraenti che beneficiano del contributo di cui all'articolo 19, in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro. La Regione promuoverà le necessarie intese.

La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dalla presente legge sono assunte dalla Sezione speciale ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dalla presente legge sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale è autorizzata a finanziare l'acquisto, da parte dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, di terreni idonei ai fini della sistemazione e del rimboschimento.

La Sezione speciale, d'intesa con la Regione, è altresì autorizzata a finanziare la istituzione in Sardegna di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« È autorizzato il finanziamento dell'acquisto, da parte dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, di terreni idonei ai fini della sistemazione e del rimboschimento.

È altresì autorizzato il finanziamento della istituzione in Sardegna di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer propongono di sostituirlo con il seguente:

« La Regione finanzierà l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

La Regione finanzierà altresì la istituzione in Sardegna di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Polano, Laconi e Pirastu hanno proposto di sostituire le parole del secondo comma « della istituzione », con le altre « limitatamente alle spese occorrenti per la istituzione ». Poiché gli stessi non insistono, tale emendamento deve ritenersi ritirato.

L'onorevole Roselli ha proposto di aggiungere all'ultimo comma le parole « Si dovrà provvedere ad una permanente ed efficace vigilanza contro gli incendi ed altri danni accidentali o fraudolenti ». Poiché l'onorevole Roselli

non insiste, tale emendamento deve ritenersi ritirato.

Pongo allora in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna e Berlinguer sostitutivo dell'articolo 22.

(*È approvato*).

L'articolo 22 rimane pertanto così formulato:

« La Regione finanzierà l'acquisto, per la propria azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

La Regione finanzierà altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio ».

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale può assumere gli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli Enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone, singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, la Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli Enti locali interessati, assumendo a proprio carico la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Per la concessione di tali mutui la Sezione speciale è autorizzata ad effettuare anticipazioni agli Istituti di credito da regolare con apposite convenzioni ».

Il primo comma, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« È autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli Enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo comma è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I comma terzo e quarto risultano così modificati nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli Enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli Istituti di credito da regolare con apposite convenzioni ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 23 che risulta così formulato:

« È autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli Enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) la cessione all'azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Per la parte non coperta degli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli Enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli Istituti di credito da regolare con apposite convenzioni ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli, la Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termini dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione per la concessione di prestiti, al tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera *a*) ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, l'articolo è così modificato:

« Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:

a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termini dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione per la concessione di prestiti, al tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera *a*) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale è autorizzata per tutta la durata della presente legge ad applicare, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, l'articolo è così modificato:

« Per tutta la durata della presente legge e ai fini della sua attuazione, saranno applicate, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, la Sezione speciale, sia direttamente, sia con la partecipazione di Enti pubblici ed imprese private sulla base di particolari convenzioni, è autorizzata ad assumere gli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti.

La Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma è così modificato:

« Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad

un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate ».

Gli onorevoli Polano, Pirastu e Laconi hanno proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, la Regione promuoverà la costituzione di un ente regionale avente il compito di svolgere attività di ricerca mineraria, secondo un organico programma inteso a realizzare un inventario completo delle risorse minerarie dell'Isola, a favorire il progresso delle conoscenze tecniche ed a sperimentare, anche con impianti pilota, le possibilità di sfruttamento e di lavorazione integrale di minerali sul luogo ».

POLANO. Il comma da noi proposto prevede che, allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, la Regione promuoverà la costituzione di un ente regionale, il cui compito sarà quello di svolgere attività di ricerche minerarie.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Debbo dire, per una considerazione di carattere generale, che ogni ente che viene creato comporta dei problemi.

Credo che il testo governativo sia sufficiente a raggiungere lo scopo della legge. Pertanto, se è possibile, pregherei di non insistere.

POLANO. Noi insistiamo per il mantenimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Polano, Pirastu e Laconi sostitutivo del primo comma dell'articolo 26.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 26.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

« È autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Polano, Pirastu e Laconi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed all'approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere di carattere sociale in favore dei dipendenti delle aziende ».

LACONI. Bisogna rendersi conto della sostanza della cosa perché esistono grandi società minerarie sotto le quali vi sono alcuni dei più grossi monopoli italiani.

Non escludiamo che vi sia questo concorso della Regione perché ci rendiamo conto del fatto che questo può interessare diverse miniere, diverse zone ove i problemi non sono affrontabili con mezzi puramente privati, ma occorre un condizionamento. Si tratta di somme che si aggirano fra i 500 milioni ed il miliardo! In proposito ho avuto modo di parlare con dei tecnici.

Vi sono delle grandi società come la Montecatini per cui mi sembra che un minimo di limitazione debba essere introdotto.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non credo che non sia stato fatto ancora per scarsa sensibilità sociale, ma perché si è ritenuto che le imprese debbano essere impegnate a farlo dal loro senso del dovere e dalle esigenze delle aziende.

Il condizionamento dell'approvazione da parte della Regione sarebbe, a mio parere, tale da non consentire arbitrî o comunque finalità che non rispondono agli obiettivi di sviluppo.

Accetterei l'emendamento aggiuntivo fino alle parole « valorizzazione integrale delle risorse minerarie ».

LACONI. Bisogna visitare queste miniere per rendersi conto di come esse rispondono a quei doveri che lei ricordava poco fa. Se si visita la zona di Masura, di Santanareso, ci si rende conto che queste aziende vengono meno ai loro obblighi nei confronti dei lavoratori.

Non vengono costruite nemmeno le strade per l'accesso degli automezzi e i villaggi degli

operai di alcune di queste miniere sono formati da casette costruite con pezzi di latta, con barattoli vecchi ed oggetti similari. Non dico che questo accada in tutti i casi; mi rendo conto che in qualche luogo questo non avviene, ma occorrerebbe una inchiesta sulle miniere della Sardegna, come fu già fatto, tanto più che questi villaggi sono stati creati in zone completamente deserte e senza servizi.

Un minimo di condizionamento di questo tipo mi sembra indispensabile.

COCCO MARIA. Non insisto sulle condizioni sociali dei lavoratori, ma sulle condizioni della rete stradale. Infatti la rete comunale è larghissima in proporzione al resto dell'Isola e alla media nazionale, perché vi sono stati interventi da parte delle aziende minerarie.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ho una conoscenza specifica della situazione in Sardegna, ma le esperienze fatte nel settore minerario particolarmente in Sicilia mi permettono di comprendere bene i rilievi esposti dall'onorevole Laconi. I titolari di queste concessioni si preoccupano unicamente di portare alla luce il minerale, ma non delle condizioni inumane di lavoro dei minatori.

Sono quindi d'accordo sulla opportunità di sostituire la frase « istituzioni di opere di carattere sociale », per esempio, con la frase « opere che garantiscano la tutela della persona »; dovrebbe trattarsi cioè di opere che affrontino il problema umano, che non è solo un problema di assistenza.

GIOLITTI. Sarebbe opportuno specificare che tali opere dovrebbero tener conto delle condizioni di lavoro, di abitazione e di salute.

BARDANZELLU. Il problema della sanità mi interessa molto. Infatti la silicosi porta a condizioni disperate questi lavoratori, anche perché in genere si trasforma in tubercolosi, ma non dà diritto a pensione o ad assistenza. Queste persone hanno bisogno soprattutto di assistenza sanitaria, perché sono abbandonate a se stesse.

BERLINGUER. Affinché tra queste condizioni sociali sia posta in rilievo la sanità, vorrei portare l'esempio di una miniera dell'Argentiera, vicino a Sassari, dove le abitazioni-baracche sono collocate davanti ai pozzi, proprio in mezzo alle scorie del minerale; la percentuale dei colpiti da silicosi, specialmente tra i bambini, aumenta di anno in anno. Inoltre anche le cantine sono poste vicino alla bocca dei pozzi e ciò determina la contaminazione dei cibi.

GIOLITTI. L'emendamento Polano, Pirastu e Laconi potrebbe essere modificato nel senso di sostituire le parole « opere di carattere sociale in favore dei dipendenti delle aziende » con le altre « opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti ».

LACONI. Per noi sta bene.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo Polano, Pirastu e Laconi, con la modifica proposta dall'onorevole Giolitti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 26, che risulta così formulato:

« Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese interessate.

È autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed all'approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Nel settore dell'industria tanto il piano quindicennale quanto i programmi annuali devono indirizzare gli investimenti sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed uniforme possibile, in tutto il territorio della Sardegna.

In particolare, i programmi dovranno prevedere:

a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale sarda;

b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di prima trasformazione ».

Il primo comma è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sopprimere la parola « annuali ». Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sopprimere le parole « ed uniforme ». Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di aggiungere, dopo le parole « devono indirizzare gli investimenti », con le altre « secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 27 con le modifiche testè approvate.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sopprimere la parola « sarda ». Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di sostituire le parole « di prima trasformazione », con le altre « di trasformazione delle risorse locali ».

LACONI. Non si comprende perché la prima trasformazione debba essere considerata come criterio di priorità. Abbiamo già sollevato tale questione a proposito degli enti pubblici: le stesse considerazioni valgono per le industrie private.

In Sardegna si stanno insediando industrie solo perché si è determinata una situazione di favore.

COCCO MARIA. E questo può nuocere allo sviluppo dell'Isola?

LACONI. Ma non si tratta di escludere alcune industrie, sebbene di determinare criteri di priorità. Mi sembra che rientri nella logica delle cose cercare di favorire le industrie che utilizzino materie prime sarde.

Questo fenomeno di imprese che si insediano in Sardegna per il fatto che c'è una determinata centrale termoelettrica, dalla quale sperano di avere condizioni di favore, non credo sia fenomeno benefico. Non dico che dette imprese debbano essere scoraggiate, ma stabiliamo che vadano incoraggiate con un criterio di priorità le aziende trasformatrici di materie prime locali.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Io ho la preoccupazione che « trasformazione di materie prime locali » sia limitativo.

ISGRO', *Relatore*. Se non esiste un ambiente di incentivi, noi corriamo il rischio di un'attrazione di capitali verso altre regioni, diverse dalla Sardegna.

LACONI. Se non vi sono altre richieste, è evidente che lo si dà alle imprese a cui ho fatto cenno. In caso di esistenza di domande anche di industrie trasformatrici di prodotti locali, si devono preferire queste ultime.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il punto *b*) potrebbe così essere formulato «la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di prima trasformazione, con priorità per l'impiego di risorse locali ».

LACONI. « Impiego » può essere riferibile anche all'energia elettrica.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Allora potremmo dire « ... con priorità per l'impiego delle risorse locali ».

Evidentemente, coloro che rivedranno il provvedimento in linea tecnica, in sede di coordinamento, troveranno una forma più elegante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Laconi, Pirastu e Polano modificato nel senso di aggiungere dopo le parole « prima trasformazione », le altre « con priorità per l'impiego delle risorse locali ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 27 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« La erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge alle grandi aziende ed imprese industriali è condizionata ai seguenti impegni delle imprese beneficiarie:

a) programmazione della loro attività produttiva di concerto con la Regione;

b) immissione sul mercato della produzione a prezzi prefissati d'intesa con i competenti organi pubblici;

c) investimento in Sardegna di una quota di profitti concordata con la Regione.

Le aziende e le imprese industriali che chiedono di usufruire delle provvidenze previsto dalla presente legge devono assicurare l'impiego di determinate aliquote di manodopera di concerto con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e con la Regione.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici della presente legge e nei capitolati di appalto dovrà essere inserita una clausola esplicita che determini l'obbligo per il beneficiario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non posso accettare tale emendamento. Ebbi già occasione di esprimere le ragioni al Senato: noi dobbiamo stare attenti a non mettere le imprese in condizioni di andarsene altrove.

Domani vi potrebbe essere una politica programmata che fissi condizioni uguali per tutte le regioni d'Italia — quanto meno per tutte quelle depresse — e allora varrebbe la pena di introdurre le stesse anche qui; altrimenti, dal momento che debbono sottostare a particolari condizioni è chiaro che gli industriali, invece di andare in Sardegna, andranno altrove.

Mi sono opposto tenacemente, al Senato, all'inclusione di tale norma, pur comprendendone il significato, ancora una volta nell'interesse dell'Isola.

Pregherei, perciò, di non insistere; in ogni caso non sarei in grado di accettare tale emendamento.

LACONI. Vorrei comprendere bene l'obiezione che fa l'onorevole Pastore. Si parla di scoraggiare: noi non stiamo certo scoraggiando; stabiliamo un concorso nelle spese del 40 per cento!

Non è che le aziende si trovino di fronte ad una situazione egualitaria: noi stiamo creando condizioni privilegiate per la Sardegna. L'industriale che verrà nell'Isola, troverà il contributo del 40 per cento che altrove non trova. E, per un contributo così eccezionale (per i piccoli imprenditori è soltanto giusto, per i grandi monopoli è cosa « spaventosa »), possiamo pur porre delle condizioni!

Si rende conto, onorevole Ministro, che noi oggi ci troviamo di fronte a monopoli che non investono una lira e che hanno un contributo del 40 per cento, nonché facilitazioni di credito, ecc.?

Le grandi aziende hanno condizioni enormemente vantaggiose.

Il modo con il quale noi abbiamo annunciato il concetto può essere discusso; credo comunque che un minimo di condizionamento, per un tal contributo, sia possibile.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto le argomentazioni dell'onorevole Laconi possano apparire convincenti, io debbo dire che, per quanto forte possa essere il contributo del 40 per cento (che tra l'altro potrebbe anche ridursi), pur di non sottostare a condizioni di questo tipo, l'industriale andrà altrove.

Tra l'altro non bisogna dimenticare che il 20 per cento è già acquisito dalla legislazione ordinaria della Cassa per il Mezzogiorno.

Io dico ancora una volta che la Sardegna si troverebbe in qualche maniera menomata nella possibilità di essere scelta come sede di localizzazione industriale, se dovessero essere fissate tali condizioni.

LACONI. Noi insistiamo nel mantenimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 27, che risulta così formulato.

« Nel settore dell'industria tanto il piano quindicennale quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed uniforme possibile, in tutto il territorio della Sardegna.

In particolare, i programmi dovranno prevedere:

a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale;

b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di prima trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale è autorizzata ad assumere a proprio carico la parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« È autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni e integrazioni ».

Gli onorevoli Pinna, Giolitti e Berlinguer hanno proposto di sopprimere l'articolo 27.

GIOLITTI. Nell'ipotesi che l'autorizzazione fosse superflua, noi avevamo proposto la soppressione dell'articolo. Se si ritiene, invece, che anche tale autorizzazione risponda ad una esigenza reale...

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Direi di mantenere l'articolo.

GIOLITTI. In questo caso ritiriamo il nostro emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28, che risulta così formulato:

« È autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni e integrazioni ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile, con il compito di promuovere ed assistere ogni iniziativa industriale, sia direttamente, che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Cassa per il Mezzogiorno, attraverso la Sezione speciale, enti economici e finanziari ed istituti di credito ed assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private ».

Il primo comma, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« Per promuovere ed assistere ogni iniziativa industriale, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer, hanno proposto di sostituire le parole « ogni iniziativa industriale », con le altre « le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu Polano hanno proposto di sostituire le parole « ogni iniziativa industriale » con le altre « le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna e Berlinguer.

(*È approvato*).

L'emendamento Laconi, Pirastu e Polano deve ritenersi assorbito da quello testé approvato.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 29 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinameno con gli altri articoli del disegno di legge:

« Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna, che si avvale degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano, enti economici e finanziari ed istituti di credito ed assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sostituire le parole « si avvale », con le altre « può avvalersi anche ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di sostituire le parole « si avvale », con le altre « si può anche avvalere ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giolitti, Pinna e Berlinguer.

(*È approvato*).

L'emendamento Laconi, Pirastu e Polano deve ritenersi assorbito da quello testé approvato.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 29 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli Enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro di accettare tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 29, che risulta così formulato:

« Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano — enti economici e finanziari, istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, può concedere contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. La Sezione speciale è tuttavia autorizzata a concedere all'Ente sardo di elettricità contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo,

a termini di disposizioni diverse dalla presente legge, la Sezione speciale può integrare i contributi medesimi fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

Presso la Sezione speciale è istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori ».

Nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma dell'articolo 30 è così modificato:

« Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. È autorizzata altresì la concesione all'Ente sardo di elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica ».

Gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu hanno proposto di sostituire le parole « all'Ente sardo di elettricità », con le altre « ad enti pubblici regionali o municipali ».

Gli stessi onorevoli Laconi, Polano e Pirastu hanno inoltre proposto di aggiungere, dopo le parole « possono essere concessi », le altre « entro i limiti fissati dall'articolo 27 ».

LACONI. Per quanto riguarda l'Ente sardo di elettricità, noi riteniamo che si debbano sostituire ad esso gli enti pubblici regionali e municipali. Questo non perché esistano aziende municipalizzate, ma perché nella prospettiva, nell'auspicata prospettiva di una nazionalizzazione dell'industria elettrica, che può comportare l'attribuzione di servizi di distribuzione ai comuni, è giusto stabilire che eventuali aziende comunali siano avvantaggiate.

Per quanto concerne il secondo emendamento, c'è il problema di collegare l'articolo 29 con l'articolo 27. In quest'ultimo abbiamo fissato determinati criteri selettivi: lo sviluppo della piccola e media impresa industriale sarda, la formazione e il potenziamento dell'industria di base e di prima trasformazione. Ora è necessario richiamare questi limiti.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Lei ha ipotizzato che in sede di nazionalizzazione possa essere affidata agli enti locali la distribuzione. Questo va bene; ma questa apertura non potrebbe ingenerare nell'equivoco che se domani lo chiede un ente locale anche questo ha diritto a partecipare alla produzione? Non è che adesso contestiamo tale diritto, ma si rischia di stimolare queste iniziative autonome che finiscono per frastagliare tutto un settore. La mia preoccupazione è questa. Se ci vogliamo limitare al concetto di distribuzione è un conto, ma andare a scardinare l'unità regionale mi sembra che non sia opportuno.

LACONI. In Sardegna non esistono neanche le fonti.

ROSELLI. L'Ente sardo di elettricità è privato?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Credo che domani, dinanzi all'auspicata nazionalizzazione — che spero si faccia al più presto — si determini una situazione radicalmente nuova. Con la nazionalizzazione si dovranno adeguare anche altre situazioni e non credo sia opportuno ipotizzare adesso qualcosa che domani può risultare fonte di perplessità.

LACONI. La sorte dell'Ente sardo di elettricità, se domani ci sarà la nazionalizzazione, entra in questione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ma come si comporterà la nazionalizzazione nei confronti delle imprese statali? È un interrogativo ancora aperto. Questa è una problematica non ancora chiara da consentirci una soluzione.

Posso comunque accettare il secondo emendamento proposto, ma non il primo.

ROSELLI. Invece di dire « entro i limiti fissati dall'articolo 27 », sarebbe meglio dire « entro il quadro delle priorità stabilite dall'articolo 27 ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Laconi non insiste, il suo emendamento sostitutivo si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Laconi, Polano, Pirastu, con la modifica proposta dall'onorevole Roselli, inteso ad inserire, dopo le parole « possono essere concessi », le altre « entro il quadro delle priorità stabilite dall'articolo 27 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 30, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Dopo il primo comma, gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu propongono di introdurre il seguente comma aggiuntivo:

« L'erogazione dei contributi sarà condizionata all'impegno da parte delle imprese beneficiarie di programmare la loro attività produttiva di concerto con la Regione ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei pregare i presentatori di non insistere su questo emendamento.

LACONI. Mi permetterei di insistere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Laconi, Polano, Pirastu.

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo a termini di disposizioni diverse dalla presente legge, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« La misura dei contributi di cui al comma precedente è determinata in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonché alla localizzazione delle iniziative ».

Gli onorevoli Berlinguer, Giolitti e Pinna hanno proposto di sostituire le parole « la misura dei contributi di cui ai comma precedenti è determinata », con le altre « la priorità e la misura dei contributi di cui ai comma precedenti sono determinate ».

Gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu hanno proposto di aggiungere, dopo le parole « è determinata », le altre « dal piano e dai programmi ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Berlinguer, Giolitti, Pinna.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Laconi, Polano, Pirastu.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 30 con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Ne do lettura nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai comma precedenti è prefissato l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno la priorità quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche cicli di lavorazione successiva ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto di sostituire le parole « è prefissato », con le altre « è stabilito nel piano e nei programmi ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Laconi, Polano e Pirastu hanno proposto di sostituire le parole « Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno la priorità », con le altre « la concessione dei contributi a tali iniziative sarà limitata a ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto di sostituire le parole « Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno la priorità », con le altre « la concessione dei contributi a tali iniziative è limitata a ».

GIOLITTI. Noi proponiamo questo emendamento che ha un certo rilievo perché tende ad aumentare il condizionamento nei confronti delle imprese di grandi dimensioni.

In sostanza noi proponiamo di sostituire al concetto di priorità un concetto di limite per le iniziative di grandi dimensioni, perché riteniamo che la concessione dei contri-

buti alle imprese di grandi dimensioni vada limitata a quelle iniziative che, oltre il ciclo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva, per evitare che i contributi stessi vadano ad aziende di grandi dimensioni che si suppone non abbiano necessità dei contributi, di incentivi, in quanto le loro iniziative non comportano cicli di lavorazione successiva.

ROSELLI. Questa sua preoccupazione può essere soddisfatta con il concetto di priorità.

GIOLITTI. Quando non vi sono dei cicli di lavorazione successiva non vedo perché ci debba essere l'erogazione di questi contributi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Giolitti, lei non ha la preoccupazione di porre, involontariamente, un limite alle iniziative della Sardegna? Manteniamo il concetto di priorità.

GIOLITTI. Possiamo dire « hanno priorità assoluta ». È una formula meno vaga e più impegnativa.

PINNA. Poniamo la formula in questo modo « avranno priorità assoluta ».

ROSELLI. Sono d'accordo. La formulazione è più ferma.

LACONI. Anche per noi sta bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Giolitti, Pinna e Berlinguer, modificato nel senso di sostituire le parole « avranno la priorità », con le altre « avranno priorità assoluta».

(*È approvato*).

L'emendamento Laconi, Polano e Pirastu si intende, pertanto, assorbito.

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 30, con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti propositi dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« È istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 30, che risulta così formulato:

« Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi, entro il quadro delle priorità stabilite dall'articolo 27, contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. È autorizzata altresì la concessione all'Ente Sardo di Elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse della presente legge, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

La priorità e la misura dei contributi di cui ai comma precedenti sono determinate dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonché alla localizzazione delle iniziative.

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai comma precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva.

È istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli Istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concedere contributi per il pagamento degli interessi per mutui concessi da Istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per

il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

La Sezione speciale può altresì effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione, per la concessione alle attività industriali di prestiti di esercizio a medio termine.

Le operazioni effettuate dagli Istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma è così modificato:

« Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da Istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma, che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, che, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, è così modificato:

« Per la concessione alle attività industriali di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli Istituti medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Nei casi previsti dal presente articolo, si applicano i criteri stabiliti nei comma terzo e quarto dell'articolo 30 ».

Gli onorevoli Laconi, Pirastu e Polano hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« I benefici di cui al presente articolo si applicano con i limiti previsti dai comma terzo e quarto dell'articolo 30 ».

GIOLITTI. Il nostro emendamento è molto semplice. Esso mira ad applicare ai contributi per il pagamento degli interessi gli stessi criteri fissati nell'articolo precedente per i contributi in conto capitale.

LACONI. Sono d'accordo con l'emendamento Giolitti, ma ritengo che forse sarebbe più preciso parlare di « limiti », come abbiamo proposto nel nostro emendamento.

ROSELLI. Non sono dei limiti !

L'emendamento dell'onorevole Giolitti è logico perché conferma la linea di principio.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Giolitti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Giolitti, Pinna e Berlinguer.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Laconi non insiste, il suo emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 31, che risulta così formulato:

« Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da Istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive integrazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

Le operazioni effettuate dagli Istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive integrazioni.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'articolo 30 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32. Ne dò lettura nel testo approvato dal Senato:

« Per favorire il processo di industrializzazione della Sardegna durante il periodo di applicazione del piano straordinario di interventi, il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà l'impianto di industrie di base e di prima trasformazione da parte di aziende di Stato.

Alle aziende a partecipazioni statale che attuano il piano di investimenti di cui al comma precedente e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma è così modificato:

« In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministero delle partecipazioni statali promuove un programma d'intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza, particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di prima trasformazione.

Tale programma sarà sottoposto all'esame del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ai fini del coordinamento di cui all'articolo 4 della presente legge ».

Peraltro tali comma risultano assorbiti e trasferiti nell'articolo 1-*bis* già approvato dalla Commissione.

Del pari deve ritenersi superato l'emendamento Laconi, Pirastu e Polano, inteso a sostituire le parole « di prima trasformazione », con le altre « di trasformazione delle risorse locali ».

Passiamo al secondo comma che è rimasto identico anche nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi propongono di aggiungere il seguente comma:

« Le aziende a partecipazioni statale, operanti in Sardegna, predisporranno piani di ammodernamento di sviluppo produttivo, sentito il parere di apposite conferenze di produzione indette di concerto con le rappresentanze sindacali ».

PIRASTU. È uno dei punti decisivi della legge.

Il nostro emendamento prevede che le aziende a partecipazione statale devono non solo predisporre piani di ammodernamento di sviluppo produttivo, ma devono sentire il parere di conferenze di produzione indette d'intesa con le rappresentanze sindacali.

Noi vogliamo introdurre una norma democratica, nuova, innovatrice, a sostegno di un rinnovamento sostanziale e non soltanto apparente nella vita economica nazionale.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Accetto questo spirito veramente democratico; ma stiamo attenti a non creare situazioni di inferiorità alle partecipazioni statali: il concetto di concorrenzialità con le imprese private non va ignorato. Mettendo le partecipazioni statali in una situazione di condizionamento,

potremmo creare loro una situazione di inferiorità rispetto ai gruppi concorrenti privati.

LACONI. La Costituzione parla di consigli di gestione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Le aziende a partecipazione statale saranno nella stessa situazione delle altre. Una discriminazione non mi pare possibile.

PIRASTU. Anche su questo problema si verifica un dissenso!

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Alla fine della discussione vedrà che le convergenze saranno maggiori delle divergenze.

PIRASTU. È la qualità che conta, onorevole Pastore!

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Anche nella qualità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 32, che risulta così formulato:

« Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al comma precedente e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Ne dò lettura nel testo approvato dal Senato:

« Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961 ».

Nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 25, 27, 29 e 30 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961 ».

Gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi nonché gli onorevoli Berlinguer, Pinna e Giolitti hanno proposto di sopprimerlo.

BERLINGUER. Io sarei per la soppressione dell'articolo perché non vedo quale rapporto possa esistere con le imprese che hanno iniziato i loro lavori non in funzione del piano di rinascita, ma in base a condizioni diverse.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Berlinguer, comprendo quel che lei dice, ma debbo dire che nella legislazione generale del Mezzogiorno è incluso un articolo di questo genere.

In rapporto all'articolo della legge al nostro esame, debbo dire che, se a noi preme determinare un certo sviluppo, dobbiamo eliminare tutto ciò che costituisce remora. Dobbiamo tener presente la intensità e la qualità delle attività di quanti beneficeranno della legge.

Seguo volentieri la critica fatta al Governo per la sua politica meridionalista, ma mi sembra che in questa critica si abbia il dovere di favorire il miglioramento della politica di intervento per evitare una stasi dello sviluppo.

BERLINGUER. Ci troviamo di fronte ad imprese che hanno iniziato le opere senza quei condizionamenti cui sottoponiamo le imprese nuove in base agli articoli di questo piano.

Io capisco che vi sia una norma di carattere generale per la Cassa del Mezzogiorno, ma qui si tratta di una questione con un carattere particolare, con determinati vincoli e condizioni.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Perché mettere in stato di inferiorità coloro che hanno avuto il coraggio di andare in Sardegna, senza attendere i vantaggi...

LACONI. Onorevole Ministro, occorre che ci si renda conto del valore di una tale disposizione. Essa è un mostro giuridico! Promuove a valore legislativo un'iniziativa governativa. Il semplice fatto che il Governo presenta un disegno di legge, fa sì che entri in moto un determinato meccanismo.

Il riferimento alla data del 28 gennaio, è riferimento alla data di presentazione del provvedimento. Si può benissimo concludere che non è la Camera che fa le leggi, bensì il Governo.

Io ignoro che cosa si dica nella legge della Cassa del Mezzogiorno, e in che misura sia estensibile questa retroattività.

Comprenderei che si dicesse « sei mesi prima »; quello che non comprendo è la data di presentazione del disegno di legge. Non è giusto! Non si può dare rilievo legislativo all'atto della presentazione di un provvedimento.

A livello costituzionale, la presentazione di un disegno di legge è sullo stesso piano di

quella di una proposta legislativa di iniziativa parlamentare. Il fatto di far scattare il meccanismo all'atto, appunto, della presentazione della legge, crea un determinato clima; può autorizare qualsiasi illazione. Si può pensare, evidentemente, che una volta presentato un disegno di legge, esso debba necessariamente essere approvato dalla Camera. Non è onesto.

È un mostro giuridico, una cosa del genere.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Laconi, evidentemente quando ha detto « non è onesto » intendeva dire qualche altra cosa. Non è giusto, politicamente soprattutto, semmai, un rapporto come quello a cui ha fatto cenno, tra Parlamento e Governo.

Ma dovete convenire che voi, prima di noi, usate quale parametro, per valutare la politica meridionale, i risultati. Ogni giorno ci mettete sotto accusa, dicendo: avete sbagliato strada; perché la valutazione economica della politica meridionalistica, non è fatta sul piano del semplice rapporto tra Centro-Nord e Centro-Sud, ma sulla base di determinati obiettivi economici. In questa maniera dovete ammettere che tutto ciò che in qualche maniera facilita, promuove, stimola, nell'ambito evidentemente di certi limiti, è cosa positiva.

Altrimenti, significa accettare la tesi che il Mezzogiorno si ferma, che la Sardegna non ha il diritto. Polemicamente, ci sono degli argomenti per mettervi in difficoltà di fronte al vostro stesso elettorato.

Non si riesce a capire perché coloro che hanno avuto il coraggio di venire, debbano essere considerati in posizione di inferiorità.

LACONI. Perché la data del 28 gennaio 1961 ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. È la data di presentazione della legge, quale atto di buona volontà da parte del Governo per promuovere questa rinascita.

LACONI. Quando ho pronunciato l'aggettivo « onesto » volevo, evidentemente dire « giusto ». Un minimo di sospetto, comunque — non riguarderà la sua persona — c'è. In Sardegna si dice che tale fissazione è stata fatta per facilitare un'azienda.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Conoscendo il precedente delle altre leggi sulla Cassa del Mezzogiorno, non esiste il diritto di adombrare sospetti.

D'altra parte, riconosciamolo, dal momento in cui il Governo riesce a mettere insieme un disegno di legge, al momento in cui detto provvedimento diventa legge, passa un periodo di tempo non certo breve. Non capisco perché le conseguenze dovrebbero essere sopportate, in questo caso, dalle popolazioni meridionali.

BERLINGUER. Al posto della data di presentazione del provvedimento alle Camere, potrebbe essere messa quella della sua approvazione da parte del Senato.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Con i precedenti già acquisiti nella legislazione della Cassa del Mezzogiorno, non mi sento di aderire.

LACONI. Instaurando questa prassi, che sembra sia divenuta normale, si incoraggiano le aziende, i privati, sulla base di un semplice disegno di legge, a fare certe cose. Se fossi uno di detti privati, il giorno in cui il Parlamento non approvasse una legge, chiederei il risarcimento.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ma è evidente che i rischi sono delle imprese che sono già venute.

LACONI. Noi insistiamo nel nostro emendamento soppressivo.

BERLINGUER. Anche noi insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 33, nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato.

« La Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere contributi fino al 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo;

c) effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione, per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

La garanzia sussidiaria, di cui al terzo comma dell'articolo 30, è estesa anche agli operatori della piccola pesca ».

Nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma è così modificato:

« È autorizzata la concessione di contributi fino al 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori ».

Gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi hanno proposto di sostituire le parole « fino al 40 per cento » con le altre « fino a un massimo del 40 per cento » nonché le parole « fino a un massimo del 75 per cento » con le altre « al 75 per cento ».

PIRASTU. Vi è un'analogia con quanto approvato in uno degli articoli precedenti.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ho che da confermare la mia precedente posizione. D'accordo per « fino ad un massimo del 40 per cento ». Per quel che riguarda la seconda parte dell'emendamento al primo comma, va mantenuto « fino a un massimo del 75 per cento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Pirastu, Polano e Laconi inteso a sostituire le parole « fino al 40 per cento », con le altre « fino ad un massimo del 40 per cento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Pirastu, Polano e Laconi, inteso a sostituire le parole « fino ad un massimo del 75 per cento », con le altre « al 75 per cento ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 34 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Dopo il primo comma gli onorevoli Pirastu, Polano e Laconi hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Nell'ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Pirastu, Polano e Laconi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Possono essere altresì concessi, congiuntamente ai contributi di cui al comma precedente, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli Istituti medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« La garanzia di cui al quinto comma dell'art. 30 è estesa anche agli operatori della piccola pesca ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 34 che risulta così modificato:

« È autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori.

Nell'ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori.

Possono essere altresì concessi, congiuntamente ai contributi di cui al comma precedente, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli Istituti medesimi.

La garanzia di cui al quinto comma dell'articolo 30 è estesa anche agli operatori della piccola pesca ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana, ed i consorzi indicati nell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

La garanzia sussidiaria, di cui al terzo comma dell'articolo 30, è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti da Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato.

« Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:

a) concedere agli imprenditori artigiani contribunti non superiori al 50 per cento della spesa per gli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana, ed i consorzi indicati nell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

La garanzia sussidiaria, di cui al quinto comma dell'articolo 30, è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 36. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale è autorizzata a costituire, in base ad apposita convenzione, presso un istituto di credito, un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico, con riferimento agli ordinativi di prodotti destinati alle vendite fuori della Sardegna.

La Sezione speciale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale ».

Nel nuovo testo risultante degli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, il primo comma è così modificato:

« È autorizzata la costituzione presso un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico, con riferi-

mento agli ordinativi di prodotti destinati alle vendite fuori della Sardegna ».

Gli onorevoli Giolitti, Pinna e Berlinguer propongono di sostituire le parole « riferimento agli ordinativi », con le altre « priorità a favore dei ».

L'emendamento però, risulta ritirato.

Gli onorevoli Polano, Laconi e Pirastu propongono di sopprimere le parole « con riferimento agli ordinativi di prodotti destinati alle vendite fuori della Sardegna ».

LACONI. Questo articolo si riferisce all'artigianato artistico. In Sardegna c'è un certo flusso turistico, ma non si produce soltanto per l'esportazione, ma anche per il commercio. Perché deve essere stabilita una priorità a favore dell'esportazione?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Polano, Laconi, Pirastu.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 36 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Ne do lettura nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge:

« È altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 36, che risulta così formulato:

« È autorizzata la costituzione presso un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

È altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 37. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale, al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione, è autorizzata:

a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a proprio carico gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti compresi gli automezzi per trasporto merci in conto proprio, nonché le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna ».

Nel nuovo testo risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:

a) a promuovere e a finanziare la istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per l'istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti compresi gli automezzi per trasporto merci in conto proprio, nonché le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna ».

COCCO MARIA. Al punto *c*) si parla di concessione di contributi nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture comerciali esistenti compresi gli automezzi per trasporto merci. Io ho una preoccupazione: poiché il piano si proietta su un periodo di interventi che supera i dieci anni, non sarebbe opportuno parlare di mezzi di trasporto anziché di automezzi? Se domani un'azienda che produce primizie agricole trova conveniente provvedere al trasporto della merce mediante aeromobili, non si vede perché si debba negare una eventualità del genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cocco Maria inteso a sostituire, al punto *c*) le parole « gli automezzi per trasporto merci » con le altre « i mezzi per trasporto merci ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 37 che risulta così formulato.

« Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:

a) a promuovere e a finanziare la istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per l'istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per trasporto merci in conto proprio, nonché le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« La Sezione speciale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive, anche di carattere sportivo, e di altre attrezzature complementari nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

I mutui di cui al precedente comma, che, in deroga alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

La Sezione speciale è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale ».

Nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« È autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive, anche di carattere sportivo, e di altre attrezzature complementari nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

I mutui di cui al precedente comma, che, in deroga alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non potranno superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

È altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli Istituti di credito, per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura nel testo approvato dal Senato:

« Al pre-finanziamento di cinque miliardi ed alla spesa di cinque miliardi per l'esercizio 1960-61, previsti dall'articolo 7, si fa fronte con un'aliquota del fondo di cui al capitolo 561 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'esercizio 1959-60 in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e con un'aliquota del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61. Per l'esercizio 1961-62 si provvede con un'aliquota del fondo previsto al capitolo 545 di detto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nel nuovo testo, risultante dagli emendamenti proposti dal Governo e dal relativo coordinamento con gli altri articoli del disegno di legge, tale articolo è così modificato:

« Al pre-finanziamento di 5 miliardi previsto dall'articolo 7 si fa fronte con una aliquota del fondo di cui al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede per 5 miliardi con una aliquota del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per 17,5 miliardi con riduzione del fondo di cui al capitolo 545 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 e per 17,5 miliardi con una aliquota del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso stanziato nel detto stato di previsione per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che l'onorevole Isgrò ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministro, ne prende atto ed esprime il voto che i programmi relativi alla formazione professionale siano formulati e attuati con il concorso delle organizzazioni operaie ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non si tratta di organizzazioni operaie.

ISGRO', *Relatore*. Ho voluto usare l'espressione « organizzazioni operaie » per dare un carattere restrittivo. Comunque possiamo dire « con il concorso delle organizzazioni dei lavoratori ».

POLANO. Bisogna specificare « organizzazioni sindacali dei lavoratori ». Anche il mio partito è un'organizzazione dei lavoratori.

PIRASTU. Occorre aggiungere la parola « sindacali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Isgrò così formulato:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministro ne prende atto ed esprime il voto che i programmi relativi alla formazione professione siano formulati e attuati con il concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

(*È approvato*).

LACONI. Abbiamo partecipato con molta buona volontà a queste sedute, ma credo che, se adesso si procedesse subito alla votazione, non si farebbe una cosa seria, perché non abbiamo la possibilità di valutare nel suo insieme la legge.

D'altra parte, tenuto conto delle esigenze dei colleghi che devono trasferirsi in questa Commissione, sarei del parere che gli uffici ponessero a punto il nuovo testo in modo da mostrarcelo domani mattina stessa. Noi potremmo riunirci nella mattinata stessa o nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Ritengo che sarebbe opportuno riunirci venerdì mattina.

LACONI. Sono d'accordo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo anche perché se ne dovrà dare comunicazione agli altri membri della Commissione.

Onorevole Laconi, non è che lei intenda risottoporre il testo a nuova valutazione nella prossima seduta ? Dovremo soltanto procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Nella giornata di domani sarà dato ai colleghi il testo coordinato in modo che possano prenderne visione e possano accertare la integrale rispondenza del testo stesso alle risultanze della nostra discussione.

PINNA. Vorrei che questo avvenisse anche nella tarda mattinata, ma di mattina, se è possibile.

LACONI. Per esigenze di coordinamento può darsi che sorga qualche difficoltà, ma, se avremo il testo nella mattinata, nel pomeriggio potremo esaminarlo al fine di giungere ad un accordo.

BERLINGUER. Vorrei esprimere questa esigenza in modo particolare per quanti, come

me, partecipano solo occasionalmente a questa discussione e per i membri della Commissione assenti.

FAILLA. Vorrei pregare il Presidente ed i colleghi che nella seduta di venerdì mattina fosse esaminato per il parere il provvedimento relativo alle facilitazioni di viaggio per le elezioni del 10 giugno.

BERLINGUER. Mi associo alla richiesta del collega Failla.

Fui primo firmatario di una delle proposte di legge presentate in occasione delle elezioni regionali. La mia era una seconda proposta, la prima era stata presentata dal collega Isgrò.

Da parte del Governo si è insistito per un un provvedimento di carattere generale che, per quanto riguarda le regioni, estenda anche alle altre le facilitazioni di viaggio. Data l'urgenza mi associo alla richiesta del collega Failla perché il provvedimento sia preso in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta che rimane fissata per venerdì mattina alle 10.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 21,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI